REGIONE VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI

MARENO DI PIAVE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

RELAZIONE GENERALE

Documento per Approvazione – 05 Ottobre 2022

ACUSTICAMENTE

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA
VIA GARIBALDI 13/B – 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438 250731
acustica@acusticamente.eu
www.acusticamente.it

Il progettista responsabile:

ing. Federica Bettarello, PhD
tecnico competente in acustica ambientale
n. 582 ENTECA

Documento firmato digitalmente

Tutti i diritti riservati. E' vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale senza il consenso scritto dello Studio associato AcusticaMente.
All rights reserved. Any reproduction in whole or in part without explicit written permission of Studio Associato AcusticaMente

INDICE

1 PREMESSA 4

2 CRITERI DI CARATTERE GENERALE 6

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 7

3.1 DESCRIZIONE GENERALE 7
3.2 TRAFFICO STRADALE E FERROVIARIO 7

4 QUADRO NORMATIVO 7

4.1 PREMESSA 7
4.2 CAMPI DI APPLICAZIONE 8
4.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RUMORE 8
4.4 LIMITI DI ZONA 8
4.5 DESCRIZIONE DELLE "CLASSI" ACUSTICHE 11
4.6 APPLICABILITÀ DEI CRITERI ASSOLUTO E DIFFERENZIALE IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SORGENTI SONORE 12
4.7 RILEVAZIONE DEL RUMORE 12
4.7.1 Misure all'interno di ambienti abitativi 12
4.7.2 Misure in esterno 13
4.7.3 Ulteriori definizioni 13
4.8 COMPONENTI IMPULSIVE E TONALI 13
4.8.1 Rilevamento strumentale di un evento sonoro a carattere impulsivo 13
4.8.2 Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo 13
4.8.3 Riconoscimento di componenti tonali di rumore 14
4.8.4 Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza 14
4.9 OBBLIGHI E COMPITI 14
4.9.1 Competenze dello Stato 14
4.9.2 Competenze delle Regioni 15
4.9.3 Competenze delle Province 16
4.9.4 Competenze dei Comuni 16
4.9.5 Ordinanze contingibili ed urgenti (art. 9 Legge Quadro 447/95) 17
4.9.6 Procedure operative di competenza del Comune 17
4.9.7 Competenze delle Imprese 19
4.9.8 Competenze delle Società e degli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto 19

5 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 20

5.1 CLASSI ACUSTICHE 20
5.2 INDIRIZZI DI CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE 22
5.3 CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE 23
5.4 CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLA RETE VIABILE 25
5.4.1 Fasce di pertinenza stradale 25
5.4.2 Fasce di pertinenza ferroviaria 27

6 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO 28

6.1 RACCOLTA E VALUTAZIONE DEI DATI 28
6.2 RISULTATI RELATIVI ALL'INTERO TERRITORIO COMUNALE 35
6.2.1 Classificazione risultante 35
6.3 GESTIONE DELLE INCONGRUENZE CON I COMUNI LIMITROFI 39

6.4 FASCE DI PERTINENZA STRADALI 39
6.5 FASCE DI TRANSIZIONE 40
6.6 AREE DA DESTINARSI A MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO 40
6.7 CONFRONTO FRA LA ZONIZZAZIONE E I RILIEVI FONOMETRICI 41
6.8 INTERVENTI DI MITIGAZIONE GIÀ PREDISPOSTI DAI TITOLARI DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO O ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI O PRIVATI 44
6.9 REALIZZAZIONE CARTOGRAFICA DEL PCCA SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA DELLA PROVINCIA DI TREVISO (PROT. N°2021/0041628 SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE) ..44

7 INTERVENTI DI RISANAMENTO 45

7.1 OBBLIGHI PREVISTI DALLA L. 447/95 E CONTENUTI DEI PIANI DI RISANAMENTO 45
7.2 RILIEVI FONOMETRICI 46

8 GLOSSARIO 47

APPENDICE A – SCHEDE DEI RILIEVI FONOMETRICI

Schede monitoraggi-PCA mareno-marzo2020_rev1

ALLEGATO 1 – ELABORATI GRAFICI

PCCA_fasce_viabilita
PCCA_monitoraggio
PCCA_zonizzazione
PCCA_sintesi

1 PREMESSA

L'inquinamento acustico è una delle più antiche forme di degrado conosciute dall'uomo. Oggi oltre alle cause dirette di generazione di tale forma d'inquinamento, quali il continuo aumento delle sorgenti di rumore legato alla industrializzazione e alla motorizzazione, ne esistono alcune di origine indiretta conseguenti allo sviluppo urbano degli ultimi decenni quali:

- la formazione di agglomerati urbani di sempre maggiori dimensioni, con elevata densità di popolazione con conseguente addensamento delle sorgenti di rumore;
- le soluzioni adottate nella tecnica edilizia, che spesso presentano caratteristiche acustiche nettamente svantaggiose, in quanto favoriscono la propagazione di rumori e vibrazioni.

Il fenomeno ha raggiunto ormai, soprattutto nelle aree urbane e industriali, livelli tali da costituire una minaccia per la salute ed il benessere della popolazione. Esso rappresenta quindi un fattore importante nelle valutazioni di impatto ambientale.

Gli effetti del disturbo acustico possono essere molto diversificati in relazione all'uso del territorio, considerato che i danni sulla salute umana sono strettamente dipendenti dal tipo di ricettore esposto.

Livelli sonori che non provocano nessun danno o disturbo in un'area industriale ed in particolare all'interno di uno stabilimento, possono risultare molto dannosi in una abitazione o in un ospedale, specialmente durante i periodi di riposo.

E' sulla base di queste e di altre considerazioni che il legislatore ha individuato livelli differenziati di rumorosità ambientale in relazione alle diverse destinazioni d'uso del territorio e nello specifico prevede che i comuni suddividano il proprio territorio in sei possibili differenti classi, per ognuna delle quali sono consentite differenti soglie di rumorosità.

L'incarico commissionato dall'Amministrazione Comunale di Mareno di Piave allo Studio associato di ingegneria Acusticamente ha come fine la redazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale attualmente in vigore in conformità a quanto previsto dalle Leggi dello Stato Italiano; in particolare è stato attuato quanto disposto dalle Normative vigenti e dalle Linee Guida più autorevoli secondo il seguente ordine prioritario:

- Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n° 447 ed i relativi decreti attuativi
  - DM 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
  - DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
  - DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
  - DM 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
  - DPCM 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica"
  - DPR 18/11/1998 n° 459 "Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico

derivante da traffico ferroviario

- DPCM 16/04/1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- DPR 30/03/2004 n° 142 "Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare"

- DPCM 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- Linee Guida per l'elaborazione di piani comunali di risanamento acustico pubblicato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
- Decreto Giunta Regione Veneto 21/09/1993 n° 4313 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tabella 1 allegata al DPCM 01/03/1991"

L'obiettivo della classificazione acustica non è solo quello di realizzare una suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee, ma soprattutto quello di verificare se esistono aree critiche per quanto riguarda l'inquinamento acustico e di procedere eventualmente ad un loro graduale risanamento, stabilendo modalità e competenze per gli interventi di bonifica.

Per la redazione cartografica di tale strumenti di pianificazione sono state inoltre seguite le "linee guida per la realizzazione cartografica dei Piani comunali di classificazione acustica PCCA" emanate dalla Provincia di Treviso, Settore Ambiente e pianificazione territoriale, con Prot. N°2021/0041628.

2 CRITERI DI CARATTERE GENERALE

La classificazione acustica è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; ciò può essere raggiunto programmando un graduale risanamento delle aree critiche che emergono in fase di analisi e stabilendo modalità e competenze per gli interventi di bonifica.

In tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto questo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio. E' pertanto fondamentale che venga coordinata con il P.I., anche come sua parte integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni si sono dotati.

E' importante inoltre sottolineare che le novità introdotte dalla Legge Quadro porteranno la classificazione a incidere sul territorio in maniera più efficace rispetto al DPCM 1/3/1991; infatti, nel realizzare la classificazione in zone del territorio, si dovrà tenere conto che la definizione di zona stabilisce, oltre ai valori di qualità, sia i valori di attenzione, superati i quali occorre procedere e avviare il Piano di risanamento acustico, sia i limiti massimi di immissione ed emissione, gli uni riferiti al rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti, gli altri al rumore prodotto da ogni singola sorgente.

Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio potrebbero evidenziare il mancato rispetto dei limiti fissati. In tal caso la Legge 447/95 prevede, da parte dell'Amministrazione comunale, l'obbligo di predisporre e adottare un Piano di Risanamento Acustico.

Il criterio di base per l'individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di Piano Regolatore e delle eventuali variazioni in corso del piano medesimo.

La zonizzazione acustica, una volta approvata e adottata dall'Amministrazione comunale, costituisce uno strumento urbanistico destinato ad avere una certa validità temporale; pertanto sono state recepite nella classificazione del territorio le proiezioni future (purché a termine ragionevolmente breve) previste dai piani urbanistici in itinere; l'elaborazione di futuri strumenti urbanistici dovrà tenere conto di tale zonizzazione acustica nell'assegnazione delle destinazioni d'uso del territorio.

Per ottenere un buon livello di omogeneità e di standardizzazione delle informazioni nei confronti degli altri comuni del Veneto sono stati seguiti anche i seguenti indirizzi:

- redazione della classificazione a partire dalla cartografia numerica del territorio in scala 1:5000 fornita dalla Regione Veneto e dal P.I. variante n. 2 del Comune di Mareno di Piave;
- individuazione (e ciò è innovativo rispetto al DPCM 01/03/1991) di fasce di transizione lungo i confini di zone appartenenti a classi che differiscono tra loro per più di 5 dB e di fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie e stradali.

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

3.1 Descrizione generale

Il territorio comunale di Mareno di Piave (TV) ha una superficie di circa 27,8 chilometri quadrati e consta di 9600 abitanti circa. Confina con i seguenti comuni della provincia di Treviso: Vazzola, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Conegliano, Cimadolmo, Codognè. La vocazione del territorio è prevalentemente agricola, con realtà commerciali e artigianali di tipo sparso.

3.2 Traffico stradale e ferroviario

Il territorio è attraversato dai seguenti assi stradali principali:

- Autostrada A 27,
- SP n. 34 Via Colonna

Tali infrastrutture stradali rientrano nella categoria "A-autostrade" e 'Cb – Strade extraurbane secondarie' secondo quanto definito dal Decreto Legislativo 30 aprile 1994 n. 285 (Nuovo codice della strada), nello specifico all'art. 2 ove vengono classificate le varie tipologie stradali in relazione alle loro caratteristiche costruttive e funzionali.

In allegato è riportata una tavola riassuntiva delle infrastrutture di trasporto che interessano il territorio comunale (tav. 3).

4 QUADRO NORMATIVO

4.1 Premessa

Le norme e le disposizioni che disciplinano l'inquinamento acustico sono le seguenti:

- Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n° 447 ed i relativi decreti attuativi
- DPCM 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- Linee Guida per la elaborazione di piani comunali di risanamento acustico pubblicato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
- Decreto Giunta Regione Veneto 21/09/1993 n° 4313 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tabella 1 allegata al DPCM 01/03/1991"

Le sopracitate norme intendono disciplinare una problematica come quella dell'inquinamento acustico per troppo tempo lasciata priva di regolamentazione.

Le varie norme definiscono anche:

- i limiti di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- le procedure di misura e valutazione del rumore;
- gli obblighi delle imprese e i compiti degli Enti Pubblici (Regioni, Comuni, USL), in relazione al risanamento acustico, etc.

4.2 Campi di applicazione

I limiti fissati dalla Legge Quadro riguardano gli ambienti abitativi e l'ambiente esterno.

Il significato che la Legge dà al termine "ambiente abitativo" è molto esteso e intende infatti: " ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane". Sono quindi compresi anche ambienti ben diversi dalle residenze private, alle quali generalmente si pensa quando si parla di ambiente abitativo.

Gli ambienti di lavoro rientrano nel campo di applicazione della Legge solo se il rumore vi è immesso da sorgenti esterne, ad esempio da macchine e impianti installati in aziende adiacenti.

Ne sono invece esclusi qualora il rumore sia prodotto da attività lavorative che si svolgono al loro interno (questi casi sono disciplinati dal D.Lgs.195/2006).

4.3 Criteri di valutazione del rumore

La Legge Quadro stabilisce per l'ambiente esterno limiti assoluti, i cui valori si differenziano a seconda della classe di destinazione d'uso del territorio.

Per gli ambienti abitativi sono stabiliti limiti differenziali: la differenza tra il livello di rumore ambientale e il livello del rumore residuo non deve essere superiore a 5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel periodo notturno.

Il rumore ambientale è definito come il rumore rilevabile in presenza della sorgente disturbante, il rumore residuo quello rilevabile in assenza di tale sorgente.

La Legge prevede che i limiti assoluti (validi per l'ambiente esterno) e i limiti differenziali (validi per gli ambienti abitativi) siano rispettati contemporaneamente.

4.4 Limiti di zona

La Legge 447/95 contiene alcune definizioni (art.2, comma 1), presentate nel seguito, che integrano quelle già date dal DPCM 01/03/91 e che, come tali, costituiscono un elemento di novità:

- *Sorgenti sonore fisse*: "Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore". Sono comprese nella definizione anche le "infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole", nonché "i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative".
- *Sorgenti sonore mobili:* tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse*;*
- *Valori limite di emissione:* "Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa";

- *Valori limite di immissione:* "Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori". I valori limiti di immissione sono distinti in:
  - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  - valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- *Valori di attenzione:* "Valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente";
- *Valori di qualità:* "Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge".

Nelle tabelle che seguono sono riportati i valori di cui sopra:

tab. 1 - Valori limite di emissione; Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	**Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)**	**Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)**
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

tab. 2 - Valori limite assoluti di immissione e valori di attenzione, rapportati all'intero periodo di riferimento; Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	**Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)**	**Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)**
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

tab. 3 - Valori limite assoluti di immissione e valori di attenzione, in caso di disturbo limitato a meno di un'ora nell'intero periodo di riferimento; Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	**Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)**	**Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)**
I – aree particolarmente protette	60	45
II – aree prevalentemente residenziali	65	50
III – aree di tipo misto	70	55
IV – aree di intensa attività umana	75	60
V – aree prevalentemente industriali	80	65
VI – aree esclusivamente industriali	80	75

tab. 4 - Valori di qualità; Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	**Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)**	**Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)**
I – aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

4.5 Descrizione delle "classi" acustiche

Fanno parte delle aree particolarmente protette (classe 1) quelle nelle quali la quiete rappresenta un elemento fondamentale per la loro utilizzazione; sono compresi pertanto: gli ospedali, le scuole, i parchi pubblici, le aree destinate al riposo e allo svago, le aree di particolare interesse residenziale e le aree residenziali rurali.

Le aree prevalentemente residenziali (classe 2), quelle di tipo misto e/o agricole (classe 3) e quelle di intensa attività umana (classe 4) vengono definite in base:

- al traffico;
- alla densità di popolazione;
- alla densità di attività commerciali;
- alla densità di attività artigianali.

Vengono infine definite le aree prevalentemente industriali (classe 5) caratterizzate da forte presenza di attività produttive e da scarsità di abitazioni e quelle esclusivamente industriali (classe 6) prive di insediamenti abitativi.

È da segnalare che, secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 1/3/91 e dalle linee di indirizzo della Regione Veneto, anche le aree agricole vanno inserite in classe 3.

I limiti sono validi non solo per le sorgenti fisse, ma anche per quelle mobili (ad esempio le macchine da cantiere), ad eccezione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza.

Il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" introduce il seguente criterio che, per l'importanza che assume, merita di essere sottolineato: i limiti vanno rispettati contemporaneamente in tutte le aree del territorio, pertanto i limiti stessi si riferiscono non solo all'area da cui il rumore viene emesso, ma anche alle aree in cui il rumore viene immesso.

4.6 Applicabilità dei criteri assoluto e differenziale in funzione della tipologia di sorgenti sonore

Il criterio assoluto va applicato per tutti i tipi di sorgente; il criterio differenziale può essere impiegato solo in presenza di una specifica sorgente disturbante, ovvero di una "sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo".

Poiché le sorgenti fisse sono selettivamente identificabili, il rumore da esse prodotto deve sottostare non solo ai limiti assoluti, ma anche a quelli differenziali. I valori limite differenziali di immissione sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno e vanno rilevati all'interno degli ambienti abitativi; non possono però essere applicati nelle aree classificate nella classe VI (zone esclusivamente industriali).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

A) se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;

B) se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno.

Si rende noto inoltre che le disposizioni sopra riportate non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
- da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4.7 Rilevazione del rumore

I rilievi consistono nella determinazione dei livelli sonori equivalenti, ovvero dei livelli energetici medi presenti nell'intervallo di misura. La durata dei rilievi deve essere tale da fornire dati rappresentativi dei fenomeni sonori in esame.

Di seguito si riporta un estratto sulla tecnica e metodologia di rilevamento acustico.

4.7.1 Misure all'interno di ambienti abitativi

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a m. 1,5 dal pavimento e ad almeno un metro di distanza da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che a finestre chiuse al fine di individuare la situazione più gravosa. Nelle misure a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a un metro dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del punto di massimo livello di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente.

Nelle misure a finestre chiuse il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello di pressione acustica.

4.7.2 Misure in esterno

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a un metro dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e comunque a non meno di un metro dalla facciata dell'edificio.

L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

4.7.3 Ulteriori definizioni

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo di riferimento (T_R): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le 06.00 e le 22.00 e quello notturno compreso tra le 22.00 e le 06.00.

Tempo a lungo termine (T_L): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

Tempo di osservazione (T_O): è un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Tempo di misura (T_M): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

4.8 Componenti impulsive e tonali

4.8.1 Rilevamento strumentale di un evento sonoro a carattere impulsivo

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli L_{AImax} (valore massimo del livello sonoro ponderato secondo la curva A, misurato con costante di tempo Impulse) e L_{ASmax} (valore massimo del livello sonoro ponderato secondo la curva A, misurato con costante di tempo Slow) per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

4.8.2 Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

- l'evento è ripetitivo
- la differenza tra L_{AImax} e L_{ASmax} è superiore a 6 dB

- la durata dell'evento a –10 dB dal valore L_{AFmax} è inferiore a un secondo

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello L_{AF} effettuata durante il tempo di misura T_M.

4.8.3 Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di componenti tonali (CT) nel rumore, si effettua una analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza.

Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda.

Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB.

Si applica il fattore di correzione K_T come definito al punto 15 dell'allegato A (DM 16/03/1998), soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 226/87.

4.8.4 Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo K_T nell'intervallo di frequenza compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione K_B così come definita al punto 15 dell'allegato A, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

4.9 Obblighi e compiti

4.9.1 Competenze dello Stato

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 3 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale. Sono di competenza dello stato:

- la determinazione … omissis… dei valori di cui all'articolo 2 (cioè i valori limite di emissione e di immissione); tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- la determinazione… omissis… delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DM 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- la determinazione… omissis… dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore; tale

disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

- l'indicazione… omissis… dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti
- la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DPCM 16/04/1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali
- la determinazione… omissis… dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni
- la determinazione… omissis… dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DM 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" e del DPR 11/12/1997 n° 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"
- la predisposizione… omissis… di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

4.9.2 Competenze delle Regioni

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 4 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale. Le regioni definiscono con legge:

- i criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità, stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal D.P.C.M. 1/3/91
- qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento
- le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi (già legiferato in materia con L.R. 21/99)
- i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

Le regioni, in base alle proposte pervenute dai comuni e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono la priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani pluriennali per il

contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti.

I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.

4.9.3 Competenze delle Province

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 5 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale. Sono di competenza delle province:

- le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla Legge 8 Giugno 1990 n° 142
- le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali
- le funzioni di controllo e di vigilanza (art. 14, comma 1, L.447/95)

4.9.4 Competenze dei Comuni

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 6 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale. Sono di competenza dei comuni:

- la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4 della L. 447/95
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte con la classificazione acustica del territorio comunale.
- l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 della L. 447/95
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, all'atto del rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché all'atto del rilascio dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 "Nuovo codice della strada"
- i seguenti controlli (vedi art.14, comma 2, L.447/95):
  a) sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico;
  b) del rumore prodotto dall'uso di macchine e attività svolte all'aperto;
  c) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita dalle Imprese interessate (previsioni di impatto acustico)
- l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione, per lo svolgimento di attività

temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso; si vedano le modalità previste dall'articolo 7 della LR n° 21/99.

Al fine dell'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, i comuni devono adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati dallo Stato, secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza (vedi art. 4, comma 1, lettera "f" della L. 447/95).

Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, di cui all'articolo 1 della Legge 12/06/1990 n° 146.

Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del DPCM 01/03/1991, prima della data di entrata in vigore della Legge 447/95.

4.9.5 Ordinanze contingibili ed urgenti (art. 9 Legge Quadro 447/95)

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, il Presidente del consiglio dei ministri nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del consiglio dei ministri. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

4.9.6 Procedure operative di competenza del Comune

I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della Legge 08/07/1986 n° 349 … omissis … devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

Il comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

1. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
2. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
3. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada"
4. discoteche
5. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi
6. impianti sportivi e ricreativi

7. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

Il comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido
- ospedali
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani ed extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Il comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle licenze di esercizio, una documentazione di previsione di impatto acustico nei seguenti casi:

1. all'atto della richiesta di rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
2. all'atto della richiesta di rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,
3. nonché all'atto della domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

La documentazione di previsione di impatto acustico (per le attività, di cui ai sopracitati punti 1, 2 e 3, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa) deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

Il comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione preliminare relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici da realizzare nei seguenti casi:

a) edifici adibiti a residenza o assimilabili
b) edifici adibiti ad uffici o assimilabili
c) edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
d) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili
e) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
f) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
g) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

In ottemperanza a quanto previsto nel successivo paragrafo, si consiglia all'Amministrazione comunale di portare a conoscenza delle imprese gli obblighi previsti a loro carico; oltre all'affissione della presente classificazione all'Albo pretorio è auspicabile che venga comunicato per iscritto (con una circolare informativa), alle imprese presenti sul territorio, le informazioni riportate nel paragrafo seguente.

4.9.7 Competenze delle Imprese

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 15 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale.

Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente Legge Quadro, le imprese interessate devono presentare alla Regione il piano di risanamento acustico di cui all'art.3 del DPCM 01/03/1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale.

Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01/03/1991.

Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a).

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso (sei mesi).

Per le imprese con impianti a ciclo produttivo continuo ubicate in zone diverse da quelle esclusivamente industriali si applica quanto previsto dal DM 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

4.9.8 Competenze delle Società e degli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 10 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale.

Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite di emissione e di immissione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente (DM 29/11/2000, entrato in vigore il 4 febbraio 2001).

Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.

Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione.

Nel caso dei servizi pubblici essenziali i suddetti piani coincidono con i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali; il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.

5 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 Classi acustiche

Come già ricordato, per la classificazione acustica del territorio comunale sono state applicate le indicazioni fornite dalla legislazione vigente e dalle Linee guida più autorevoli, assegnando priorità alle Leggi nazionali nei punti in cui esse discostano dai criteri orientativi fissati dalla Regione Veneto nel 1993.

Di seguito si riportano le descrizioni delle classi in cui deve essere suddiviso il territorio, secondo i criteri orientativi forniti dalla Regione Veneto con DGR 21/09/1993 n° 4313.

Classe I: aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:

1) **i complessi ospedalieri, i complessi scolastici e i parchi pubblici di scala urbana**: sono escluse pertanto, in linea di massima, le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital e i poliambulatori, qualora non inseriti in complessi ospedalieri, e di tutti quei servizi che per la diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza (fermo restando la necessità di verifica e se del caso l'applicazione in via prioritaria di interventi tecnici per protezione acustica sugli edifici interessati);
2) le **"aree destinate al riposo e allo svago"**: in linea di massima le attrezzature di scala urbana rientrano in quelle inserite in zona F (aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale), cosi come individuate dal P.I. vigente;
3) le **"aree residenziali rurali"**: corrispondono ai centri rurali e ai nuclei di antica origine come i borghi e le contrade che costituiscono presidio storico di antica formazione. Di norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con le aggregazioni rurali di antica origine di cui all'art. 11 della L.R. 24 del 5 marzo 1985 e all'art. 23, punto c, delle norme tecniche di attuazione del PTRC. 3.
4) Le **"aree di particolare interesse urbanistico"**: intendendo con tale termine gli ambiti e le zone di interesse storico, paesaggistico e ambientale.

Pertanto vanno in genere inseriti in classe I:

- i beni paesaggistici e ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della legge 8 agosto 1985, n. 431 quando non interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate;
- i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV del D.P.C.M. 1-3-1991, cioè quei centri storici, classificati dal P.I. vigenti come zone A, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere;
- i parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti

territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi e aree agricole che per caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare in altre classi.

Classe II: aree destinate a uso prevalentemente residenziale

Il D.P.C.M. 1-3-1991 determina che siano inserite in questa classe le "aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali".

In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni (negozi di genere alimentari, artigianato di servizio, ecc.).

L'assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, assieme alla bassa densità di popolazione, consentono di individuare, indicativamente, tali aree solo in alcune zone C del P.I. vigente. In egual misura possono essere inseriti in classe II anche quei nuclei di antica origine e quei centri rurali che presentano basse densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali. In particolare l'assenza di attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in classe II.

Classe III: aree di tipo misto

Il D.P.C.M. 1-3-1991 riconosce in questa classe:.

1) le **"aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici";** considerato che oggi, nel Veneto, l'uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in classe I o II.

   Nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal P.I. vigente come zone E le sottozone E1, E2 ed E3, di cui alla L.R. n. 24 del 5 marzo 1985.

2) Le **"aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali":** in base alla descrizione fornita dal D.P.C.M. 1-3-1991 devono essere inserite in tale classe quelle aree urbane spesso localizzate intorno alle aree di "centro città", solitamente individuate dal P.I. vigente come zone B o C, di cui all'art. 2 del D.M. 1444/1968. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di centro storico o in zone di espansione.

Classe IV: aree di intensa attività umana

Il D.P.C.M. 1-3-1991 comprende in questa classe:

1) **le "aree con limitata presenza di piccole industrie":** appartengono a tale classe quelle aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza presente nel Veneto, che è caratterizzato da un'alta integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali;

2) **le "aree portuali"** individuate come tali dal P.I. vigente;

3) **le "aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie",** intendendo quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d'uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione;

4) **le "aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali":** la descrizione consente di individuare tali aree come il "centro città" cioè quelle aree urbane caratterizzate da un'alta presenza di attività terziaria. Nel caso del Veneto l'area di "centro città" coincide spesso con l'area di centro storico, cioè con le zone A, e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel P.I. come zone B. Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati e individuati come tali dal P.I. vigente, i centri commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2500 mq.

Classe V: aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

Classe VI: aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; non costituisce insediamento abitativo l'alloggio del custode e del proprietario dell'attività industriale in quanto per insediamenti abitativi si intende una pluralità di abitazioni.

5.2 Indirizzi di classificazione lungo i confini di aree di diversa classe

Premesso che la Legge Quadro sull'inquinamento acustico raccomanda di evitare l'accostamento di zone con differenza di livello assoluto di rumore superiori a 5 dBA, nella realtà della maggior parte dei Comuni veneti sono spesso verificate, al contrario, situazioni in cui risulta praticamente impossibile evitare tali salti di classe, se non ricorrendo a soluzioni irrealizzabili nel medio termine: si pensi ad esempio agli ospedali e ai complessi scolastici ormai conglobati nel centro urbano o alle zone produttive confinanti con le zone di campagna o che sono state circondate dalle aree residenziali, o ancora alle aree con vincoli paesaggistici lambite da vie di grande comunicazione; i costi da sostenere per ottenere la conformità di quanto richiesto dalla Legge Quadro sarebbero così elevati da impedire il rispetto della legge stessa.

Consapevole di tale realtà, anche l'ANPA ha accettato la scelta effettuata da diverse Regioni consistente nell'ammettere tali "salti di zona" (vedi Linee guida ANPA del 1998), introducendo però delle fasce di rispetto degradanti. Con il DGRV del 1993 la Regione Veneto aveva già anticipato tale possibilità, assumendo come principio generale che sui confini tra aree con limiti diversi di livello sonoro fossero rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei seguenti casi:

1) confine tra aree inserite in classe V e VI e aree inserite in classe III. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.

2) confine tra aree inserite in classe V e VI e aree e inserite in classe II. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml.

3) confine tra le aree V e VI e aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml.

4) confine tra le aree inserite in classe III e IV e aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.
5) confine tra fasce di rispetto viabilistico e aree in classe I. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.

Nella Delibera della Regione Veneto non sono invece previste fasce di transizione degradanti per le seguenti possibili situazioni di conflitto:

6) confine tra aree inserite in classe III, IV, V e VI e aree inserite in classe I diverse dai parchi.
7) confine tra aree inserite in classe IV e aree inserite in classe II.
8) confine tra aree inserite in classe VI e aree e inserite in classe IV.

Come disposto dal DGRV 21/9/1993, le fasce di transizione di cui ai precedenti punti devono essere graficamente distinte dalle zone e "consentire il graduale passaggio del disturbo acustico da quella della zona di classe superiore a quella di classe inferiore".

Inoltre l'Amministrazione comunale, tenuto conto della specifica situazione territoriale di fatto, può prevedere la fascia di transizione totalmente nella zona di classe superiore o in quella di classe inferiore, ovvero a cavallo delle stesse.

In tale fascia, fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturna superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

In pratica, non essendo definiti dei precisi criteri per la valutazione della "graduale" diminuzione del livello sonoro, si ottiene come risultato che all'interno della fascia di transizione è ammesso il livello sonoro fissato come limite per la zona di classe superiore: perciò la fascia di transizione assume in realtà il significato di un allargamento territoriale della zona di classe superiore.

In base all'esperienza maturata, si propone di ricorrere alle fasce di transizione solamente dove non sia possibile ricorrere, per ristrettezza di spazio territoriale, all'inserimento di zone con classe acustica intermedia e di fissare comunque, anche per le fasce di transizione, dei valori limite di emissione sonora (assumendo ad esempio i valori limite della classe intermedia rispetto le due zone contigue).

5.3 Criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane

La descrizione delle diverse zone che compongono i centri abitati viene espresso dal D.P.C.M. 1/3/1991 tramite l'utilizzo di quattro parametri di valutazione:

1) la densità della popolazione;
2) la densità delle attività commerciali;
3) la densità di attività artigianali;
4) la tipologia e l'intensità del traffico.

Per attività artigianali sono da intendersi le attività di carattere produttivo, assimilabili sotto molti aspetti alle attività industriali.

Nella stesura del presente piano di classificazione acustica del territorio si è deciso di esprimere i parametri precedentemente elencati secondo una forma diversa da quanto suggerito nel DGR 21/9/1993

n° 4313, seguendo piuttosto le indicazioni fornite dalle Linee Guide più autorevoli e più afferenti alla realtà territoriale veneta. In particolare:

- la densità di popolazione è stata espressa in abitanti per ettaro, prendendo come valore medio quello dei centri abitati (50~100 abitanti/ettaro);
- la presenza di attività commerciali è stata espressa in funzione del numero degli insediamenti nella zona interessata e delle relative dimensioni.
- la presenza di attività artigianali è stata espressa in funzione del numero degli insediamenti nella zona interessata e delle relative dimensioni.

La classificazione delle diverse aree che compongono l'insediamento urbano è stata effettuata inizialmente assegnando ad ogni aree presa in considerazione il punteggio corrispondente, così come proposto nella seguente tabella:

tab. 5 – Punteggi assegnati ai parametri di valutazione

PARAMETRI	**PUNTEGGIO**		
	1	**2**	**3**
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Attività commerciali e terziarie	Assenza o limitata presenza	Presenza	Elevata presenza
Attività artigianali	Assenza	Limitata presenza	Presenza
Traffico veicolare	Locale	Di attraversamento	Intenso

Prima di procedere all'assegnazione della classe alle varie zone si è stabilito di assegnare loro un punteggio che deriva dalla somma dei precedenti, ad esclusione del contributo del traffico. Tale criterio deriva dalla considerazione che così facendo si evita di dover innalzare la classe di una intera zona di per sé non soggetta a fonti di rumore considerevoli solamente a causa del fatto che viene attraversata da una importante arteria di traffico. In tal modo si assegna alla zona in esame la classe che le spetta, salvo poi considerare la strada come una sorgente aggiuntiva di cui tenere conto nella fase finale di studio delle varie zone ed individuando eventualmente una fascia di pertinenza per gli assi viari principali, come previsto dalla normativa.

Tale modo di procedere risulta essere maggiormente cautelativo nei confronti della popolazione residente in aree contigue alle vie di traffico primarie, in quanto evita l'insediamento di nuove attività la cui emissione sia inferiore o pari a quella della sorgente stradale ma superiore a quella propria della zona.

Dalle considerazioni precedenti si perviene a:

- le aree con valore pari a 3 dovrebbero essere inserite in Classe II.

- le aree con valori compresi tra 4 e 6 dovrebbero essere inserite in Classe III.
- le aree con valori superiori a 6 sono presumibilmente aree da inserire in Classe IV.

5.4 Classificazione delle fasce di pertinenza della rete viabile

Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, strade, autostrade e ferrovie sono elementi di primaria importanza nella predisposizione acustica.

Come già segnalato, il decreto attuativo relativo alle infrastrutture ferroviarie è stato pubblicato con DPR 18/11/1998 n° 459. Per quanto concerne le infrastrutture stradali il provvedimento è il DPR 30/03/2004 n° 142.

Questi regolamenti di disciplina prevedono delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o binari) dette "fasce di pertinenza", di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell'infrastruttura stradale (come individuata dal D.Lvo 285/92) o ferroviaria (DPR 459/98).

5.4.1 Fasce di pertinenza stradale

In particolare per le strade le fasce dipendono dal tipo. Nel territorio del Comune di Mareno di Piave, come da tabella 2 dell'allegato al DPR 142/2004, si hanno Autostrade (tipo A), strade extraurbane secondarie (tipo Cb), urbane di quartiere (E) e locali (F). La suddetta tabella così riassume sia le misure delle fasce che i valori limite di immissione:

Tabella 6.1: valori limite di immissione all'interno delle fasce di pertinenza stradali (strade di nuova realizzazione)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

- per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 6.2: valori limite di immissione all'interno delle fasce di pertinenza stradali (strade esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima. Tali valori limite sono differenziati, oltre che secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

Sempre con riferimento ai sopra citati decreti, le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri di cui ai paragrafi precedenti, venendo a costituire in pratica delle "fasce di deroga" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

Per quello che riguarda le infrastrutture del traffico, è importante infine osservare che le strade urbane di quartiere o le strade locali presentano una fascia di pertinenza di 30 metri per lato all'interno della quale devono essere rispettati i limiti di immissione previsti.

Si ricorda che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite di emissione e di immissione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente (estratto dell'articolo 10 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale).

5.4.2 Fasce di pertinenza ferroviaria

La fascia di pertinenza ferroviaria, per le linee esistenti e per quelle di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, è di 250 metri per lato (misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno) ed è suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, è denominata "fascia A" ed ha una larghezza di 100 metri mentre la seconda, esterna alla prima e denominata "fascia B", è larga 150 metri.

Per queste infrastrutture valgono i seguenti limiti assoluti di immissione (da misurare all'esterno degli edifici interessati):

a) 50 dB(A) per il livello equivalente diurno e 40 dB(A) per il livello equivalente notturno in corrispondenza di scuole (per le quali vale solo il limite diurno), ospedali, case di cura e di riposo che ricadano all'interno delle due fasce;

b) 70 dB(A) per il livello equivalente diurno e 60 dB(A) per il livello equivalente notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A;

c) 65 dB(A) per il livello equivalente diurno e 55 dB(A) per il livello equivalente notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B.

Per quanto riguarda le reti di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h la fascia di pertinenza è unica e con larghezza pari a 250 metri per lato e i valori limite assoluti di immissione restano invariati, rispetto ai precedenti, per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e di riposo; per gli altri ricettori, i limiti corrispondono a quelli della fascia B.

Nel caso in cui i valori indicati alle lettere a), b) e c) e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti alla tabella C del DPCM 14/11/97 non siano tecnicamente conseguibili per motivi di tipo economico, tecnico o di carattere ambientale, il D.P.R. 459/98 prevede la possibilità di operare direttamente sui ricettori; in tal caso devono essere rispettati i seguenti limiti:

d) 35 dB(A) per il livello equivalente notturno per ospedali, case di cura e di riposo;

e) 40 dB(A) per il livello equivalente notturno per gli altri ricettori;

f) 45 dB(A) per il livello equivalente diurno per le scuole.

Questi valori devono essere rilevati effettuando la misura al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto a 1,5 metri di altezza dal pavimento.

Per le aree non ancora edificate, gli interventi da realizzare per il rispetto dei limiti indicati alle precedenti lettere a), d), e) ed f) sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza.

6 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

6.1 Raccolta e valutazione dei dati

L'attività di raccolta dei dati analitici di base per l'applicazione dei criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane ha costituito una delle fasi più importanti del lavoro svolto.

Il Dgr. 4313/93 prevede una zonizzazione più precisa per le aree "urbane", in quanto in esse il maggior inquinamento da rumore è causato dal traffico sulla base della maggior compresenza di funzioni esse stesse generatrici di traffico, quali le attività terziarie, amministrative, commerciali, ecc.

Considerata la realtà territoriale di Mareno di Piave, l'analisi particolareggiata per la definizione della classe da assegnare alle varie aree ha riguardato il centro abitato del capoluogo e di tutte le frazioni; il resto del territorio risulta già identificato in funzione di quanto stabilito dal D.P.C.M. 1/3/91:

- aree agricole – classe III
- aree produttive (tipo D) – classe IV o V a seconda del contesto limitrofo
- aree degne di tutela – classe I.

L'unità territoriale minima che si è riusciti a identificare, avendo la ragionevole sicurezza di poter estrarre dati consolidati sulle attività antropiche del comune, è stata la zona territoriale omogenea, intendendo con tale termine una zona classificata in modo sufficientemente uniforme dal P.I. e delimitata da strade (isolato) o da confini naturali o infine dai confini stabiliti dal P.I. stesso per aree con diversa destinazione d'uso. Per ogni zona omogenea sono stati considerati ed elaborati i dati forniti dall'Ufficio Tecnico del Comune, ricavando i valori complessivi dei seguenti parametri:

- numero di abitanti residenti;
- numero attività commerciali e terziarie;
- numero attività artigianali.

Questi dati aggregati, rapportati alla superficie delle singole zone, hanno consentito di determinare gli indici di densità di popolazione, di presenza di attività commerciali e terziarie, di presenza delle attività artigianali, ai quali sono stati assegnati i punteggi indicati al paragrafo 6.3.

Nella stesura del presente piano di classificazione acustica del territorio, si è preferito esprimere i parametri relativi alla densità abitativa, alla densità delle attività commerciali e terziarie e alla densità delle attività produttive in maniera leggermente diversa da quanto suggerito dal DGRV 21/9/1993 n° 4313.

Il motivo per cui è stata scelta una rappresentazione diversa da quanto indicato nei criteri orientativi della Regione Veneto è derivato essenzialmente dall'esperienza accumulata durante lo svolgimento di incarichi analoghi a questo: l'analisi delle informazioni relative a vari Comuni, con caratteristiche geografiche e produttive anche molto diverse tra loro, ha evidenziato infatti che la rigorosa applicazione dei criteri fissati dal DGRV 4313 portava ad una classificazione delle varie zone poco conforme a quella che era la realtà territoriale.

Si è preferito pertanto, considerando anche le indicazioni fornite dai gruppi di lavoro di varie A.R.P.A., esprimere la densità abitativa con un parametro valido uniformemente per tutti i Comuni. Tale densità è stata considerata BASSA quando il numero di abitanti è risultato inferiore a 50 per ettaro ed ALTA al di sopra dei 100 abitanti per ettaro, senza riferimenti quindi alla densità media abitativa del Comune stesso. Per assurdo infatti un centro abitato con densità pari a 20 abitanti per ettaro verrebbe classificato come "a bassa densità" se appartenente ad un comune appartenente all'interland di una grossa città; come "a media densità" se appartenente ad un comune con parte del territorio adibito ad uso agricolo oppure ancora come "ad alta densità" se riferito ad una località di campagna o di montagna.

Per quanto riguarda poi la densità delle attività commerciali e terziarie, esprimendola come rapporto della sola superficie di vendita per abitante si perde l'informazione relativa alle attività terziarie (che non hanno superficie di vendita) e si può verificare che in zone scarsamente abitate con scarsa presenza di attività commerciali il rapporto "mq. vendita/abitante" risulta paragonabile a quello di zone con elevata presenza di attività ed elevata densità abitativa.

Infine, relativamente alla presenza delle attività produttive, è emerso che la superficie del lotto può essere a volte molto maggiore della superficie edificata, per cui la densità calcolata come da DGR risulta in genere eccessivamente sopravvalutata.

Il criterio scelto per la valutazione delle densità produttive e commerciali è stato basato invece sul numero di insediamenti presenti nelle varie zone, ponderato in funzione della dimensione delle stesse.

In base a quanto precedentemente descritto, è stata elaborata la seguente tabella:

Tabella 7 - Parametri di calcolo e classi acustiche risultanti per le unità territoriali individuate

Zona_PI	N_UT	AreaUT_MQ	N Abitanti	abitanti/Ha	Punti	NumeroAttC	DensitaAttC	Punti	NumeroAttP	DensitaAttP	Punti	Punti globali	Cl. di ass.
Fc	1	14768.7			1			1			1	3	II
Fd	10	117.6			1			1			1	3	II
Fc	100	104.8			1			1			1	3	II
C1.2	101	23442.9	86	36.7	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.1	102	2975.2	7	23.5	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	103	181.1			1			1			1	3	II
Fb cimiteri	104	5445.1			1			1			1	3	II
Fd	105	212.1			1			1			1	3	II
Fb impianti	106	6214.3			1			1			1	3	II
Fb	107	10831.3			1			1			1	3	II
C1.2	108	2716.8	3	11.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	109	1576.2			1			1			1	3	II
Fd	11	110.0			1			1			1	3	II
Fc	110	6862.7			1			1			1	3	II
C1.2	111	6435.8	2	3.1	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fb cimiteri	112	4649.6			1			1			1	3	II
Fd	113	98.7			1			1			1	3	II
Fd	115	693.0			1			1			1	3	II
C2.1	116	1392.8	16	114.9	3	0	0.0	1	0	0.0	1	5	III
C2.1	117	1141.2	11	96.4	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
Fd	118	785.7			1			1			1	3	II
C2.1	119	1235.3			1			1			1	3	II
Fd	12	143.0			1			1			1	3	II
C1.2	121	11889.6	47	39.5	1	5	4.2	2	1	0.8	2	5	III
Fd	122	227.8			1			1			1	3	II
Fd	123	64.8			1			1			1	3	II
Fb	127	3760.2	1	2.7	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	128	8010.9	40	49.9	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	13	7459.6	31	41.6	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	130	459.5			1			1			1	3	II
C1.2	131	7317.2	49	67.0	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
Fd	132	77.0			1			1			1	3	II
C1.2	133	10901.6	13	11.9	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	134	9641.6	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	135	161.8			1			1			1	3	II
C1.2	136	5182.7	36	69.5	2	2	3.9	2	0	0.0	1	5	III
C1.2	137	16813.0	50	29.7	1	7	4.2	2	1	0.6	2	5	III
C1.2	138	4742.8	42	88.6	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
Fc	139	1446.5			1			1			1	3	II
Fd	14	187.6			1			1			1	3	II

Tabella 7 – segue…

Zona_PI	N_UT	AreaUT_MQ	N Abitanti	abitanti/Ha	Punti	NumeroAttC	DensitaAttC	Punti	NumeroAttP	DensitaAttP	Punti	Punti globali	Cl. di ass.
Fd	140	1532.3			1			1			1	3	II
Fd	141	149.9			1			1			1	3	II
Fd	142	171.3			1			1			1	3	II
Fc	143	961.2			1			1			1	3	II
Fd	144	28.1			1			1			1	3	II
Fd	145	94.5			1			1			1	3	II
C1.2	146	8095.1	36	44.5	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fc	147	2981.1			1			1			1	3	II
Fd	148	372.6			1			1			1	3	II
Fb	149	4357.7			1			1			1	3	II
Fd	15	177.2			1			1			1	3	II
Fd	150	355.6			1			1			1	3	II
Fd	151	248.6			1			1			1	3	II
Fd	152	124.8			1			1			1	3	II
Fc	153	50452.2			1			1			1	3	II
Fc	154	1424.8			1			1			1	3	II
C2.1	155	2356.5			1			1			1	3	II
C1.2	156a	2961.4	7	6.3	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	156b	2597.0			1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	157	4447.5	48	107.9	3	0	0.0	1	0	0.0	1	5	III
Fb	158	5573.7	1	1.8	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	159	97.0			1			1			1	3	II
C1.2	16	8101.9	35	43.2	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fc	160	918.8			1			1			1	3	II
C2.1	162	5292.9	49	92.6	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
Fd	163	144.3			1			1			1	3	II
C1.2	164	13244.5	45	34.0	1	1	0.8	1	0	0.0	1	3	II
Fd	165	125.4			1			1			1	3	II
Fd	166	233.8			1			1			1	3	II
Fd	167	114.8			1			1			1	3	II
C1.2	168	11309.1	34	30.1	1	2	1.8	1	0	0.0	1	3	II
Fd	169	2141.7			1			1			1	3	II
Fd	17	249.2			1			1			1	3	II
Fc	170	279.3			1			1			1	3	II
C1.2	171	10181.9	41	40.3	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	172	10754.4	47	43.7	1	2	1.9	1	0	0.0	1	3	II
Fd	173	188.3			1			1			1	3	II
Fd	174	262.4			1			1			1	3	II
Fd	175	211.5			1			1			1	3	II
C1.2	176	16629.3	64	38.5	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	177	131.3			1			1			1	3	II
C1.2	178	3751.8	36	96.0	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
C2.1	179	4939.8	15	30.4	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C2.1	18	6343.5	58	91.4	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
Fd	180	117.0			1			1			1	3	II
Fd	181	256.1			1			1			1	3	II
C1.1	182	17634.4	99	56.1	2	1	0.6	1	0	0.0	1	4	III
Fc	183	465.4			1			1			1	3	II
C1.2	184	2562.5	37	144.4	3	0	0.0	1	0	0.0	1	5	III
Fc	185	330.4			1			1			1	3	II
Fc	186	990.2			1			1			1	3	II
C1.2	187	1033.9	7	67.7	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
C1.2	188	3845.5	2	5.2	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	189	4473.8			1			1			1	3	II
C2.1	19	5672.8	31	54.6	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
Fd	190	106.5			1			1			1	3	II
Fd	191	507.6			1			1			1	3	II
Fc	192	252.5			1			1			1	3	II
Fd	193	341.7			1			1			1	3	II
D4	194	6767.9											IV
C1.1	195	10680.0	68	63.7	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
Fd	196	69.4			1			1			1	3	II
C1.2	197	2511.8	37	147.3	3	0	0.0	1	0	0.0	1	5	III
B1	198	10403.3	35	33.6	1	4	3.8	2	0	0.0	1	4	III
Fc	199	339.7			1			1			1	3	II
Fc	2	7742.6			1			1			1	3	II
Fc	20	1256.6			1			1			1	3	II
Fd	200	424.4			1			1			1	3	II
B2	201	6442.3	33	51.2	2	5	7.8	3	0	0.0	1	6	III
C2.1	202	3812.3	32	83.9	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
C2.1	203	5046.6	28	55.5	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
Fc	204	693.8			1			1			1	3	II
C1.2	205	4962.2	42	84.6	2	1	2.0	2	0	0.0	1	5	III
Fd	206	88.1			1			1			1	3	II
C1.2	207	4731.4	13	27.5	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	208	870.7			1			1			1	3	II
Fd	209	437.0			1			1			1	3	II
C2.1	21	6701.9	89	132.8	3	0	0.0	1	0	0.0	1	5	III
D1.3	210	6721.5											IV
C1.1	212	15779.4	47	29.8	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C2.1	213	2207.6	2	9.1	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fc	214	3284.6			1			1			1	3	II

Tabella 7 – segue…

Zona_PI	N_UT	AreaUT_MQ	N Abitanti	abitanti/Ha	Punti	NumeroAttC	DensitaAttC	Punti	NumeroAttP	DensitaAttP	Punti	Punti globali	Cl. di ass.
Fb	215	1416.2	0	0.0	1	1	7.1	3	0	0.0	1	5	III
Fc	216	899.3			1			1			1	3	II
Fc	218	2295.9			1			1			1	3	II
Fc	22	537.0			1			1			1	3	II
Fd	220	100.5			1			1			1	3	II
Fd	222	58.1			1			1			1	3	II
C1.2	224	5081.5	12	23.6	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	225	104.1			1			1			1	3	II
Fd	226	213.4			1			1			1	3	II
Fd	227	567.6			1			1			1	3	II
C1.2	228	8020.1	54	67.3	2	1	1.2	1	0	0.0	1	4	III
Fd	229	521.2			1			1			1	3	II
C2.1	23	3225.7			1			1			1	3	II
Fd	230	88.2			1			1			1	3	II
C1.1	231	14336.8	86	60.0	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
Fd	232	137.7			1			1			1	3	II
Fc	233	41257.0	0	0.0	1	1	0.2	1	0	0.0	1	3	II
Fa	234	7436.7											I
B2	235	11324.3	69	60.9	2	1	0.9	1	1	0.9	2	5	III
Fd	236	316.4			1			1			1	3	II
C1.1	237	3160.5	33	104.4	3	0	0.0	1	0	0.0	1	5	III
C1.1	238	10284.6	43	41.8	1	1	1.0	1	1	1.0	2	4	III
C2.1	239	9881.2	106	107.3	3	0	0.0	1	0	0.0	1	5	III
Fb	24	6931.7			1			1			1	3	II
Fd	240	137.5			1			1			1	3	II
Fd	241	89.3			1			1			1	3	II
Fb	242	9658.2	1	1.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	243	4958.6	38	76.6	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
Fd	244	86.2			1			1			1	3	II
Fd	245	200.4			1			1			1	3	II
Fd	246	2853.7			1			1			1	3	II
C1.2	247	14921.6	62	41.6	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C2.1	248	4590.1	27	58.8	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
C1.1	249	11800.9	10	8.5	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	25	3986.8	15	37.6	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	250	711.2	5	70.3	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
Fd	251	85.9			1			1			1	3	II
Fc	252	1899.9			1			1			1	3	II
Fd	253	59.1			1			1			1	3	II
A	254	1265.8	18	142.2	3	2	15.8	3	0	0.0	1	7	IV
Fd	255	222.7			1			1			1	3	II
C1.2	256	11251.7	24	21.3	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	257	6705.9	36	53.7	2	2	3.0	2	0	0.0	1	5	III
Fd	258	1155.4			1			1			1	3	II
C1.2	259	1192.2	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fb	26	596.3			1			1			1	3	II
Fd	261	408.2			1			1			1	3	II
Fc	262	178.1			1			1			1	3	II
Fd	263	193.3			1			1			1	3	II
C1.2	264	12323.3	15	12.2	1	5	4.1	2	0	0.0	1	4	III
Fa	265	2320.4											I
C1.2	266	3905.7	36	92.2	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
C1.2	267	8816.9	64	72.6	2	1	1.1	1	0	0.0	1	4	III
C1.2	268	20047.8	51	25.4	1	1	0.5	1	0	0.0	1	3	II
A	269	16079.4	40	24.9	1	2	1.2	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	27	24589.2	39	15.9	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
D4	270	11595.5											V
Fc	271	4930.4			1			1			1	3	II
C2.1	272	3711.3	49	132.0	3	0	0.0	1	0	0.0	1	5	III
Fa	273	4658.4											I
C1.2	274	2853.0	7	24.5	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	275	28.2			1			1			1	3	II
Fd	276	69.0			1			1			1	3	II
Fd	277	74.6			1			1			1	3	II
Fd	278	30.1			1			1			1	3	II
Fp	279	5814.1			1			1			1	3	II
Fb	28	779.7			1			1			1	3	II
Fc	280	358.7			1			1			1	3	II
C1.2	281	4572.2			1			1			1	3	II
C2.1	282	1877.9	4	21.3	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fc	283	1151.0			1			1			1	3	II
C1.1	284	2761.4	4	14.5	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	285	4969.6	9	18.1	1	1	2.0	2	0	0.0	1	4	III
C1.2	286	4745.6	39	82.2	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
Fd	287	451.2			1			1			1	3	II
C1.2	288	13670.5	26	19.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	289	216.2			1			1			1	3	II
Fd	29	142.7			1			1			1	3	II
Fd	290	173.9			1			1			1	3	II
B2	291	11972.6	78	65.1	2	1	0.8	1	1	0.8	2	5	III
C1.1	292	18385.1	108	58.7	2	3	1.6	1	0	0.0	1	4	III
B2	293	6040.1	58	96.0	2	1	1.7	1	0	0.0	1	4	III

Tabella 7 – segue…

Zona_PI	N_UT	AreaUT_MQ	N Abitanti	abitanti/Ha	Punti	NumeroAttC	DensitaAttC	Punti	NumeroAttP	DensitaAttP	Punti	Punti globali	Cl. di ass.
C1.2	294	10197.6	32	31.4	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fb	295	1986.1			1			1			1	3	II
A	296	8713.8	35	40.2	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	297	226.8			1			1			1	3	II
Fd	298	79.9			1			1			1	3	II
Fc	299	369.8			1			1			1	3	II
D1.1	3	9601.0											V
Fc	30	1272.0			1			1			1	3	II
A	300	5380.1	17	31.6	1	0	0.0	1	1	1.9	3	5	III
C1.1	301	32680.8	126	38.6	1	5	1.5	1	3	0.9	2	4	III
C1.2	302	8241.1	24	29.1	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	303	123.9			1			1			1	3	II
Fd	304	111.4			1			1			1	3	II
Fc	305	514.0			1			1			1	3	II
C1.2	307	4102.4	13	31.7	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	308	4905.8	61	124.3	3	0	0.0	1	0	0.0	1	5	III
A	309	4013.6	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	31	1059.5			1			1			1	3	II
B2	310	12222.9	74	60.5	2	6	4.9	2	1	0.8	2	6	III
Fb cimiteri	311	1680.9			1			1			1	3	II
Fd	312	504.9			1			1			1	3	II
Fc	313	5677.6			1			1			1	3	II
Fd	314	552.7			1			1			1	3	II
C1.2	315	12466.9	62	49.7	1	1	0.8	1	0	0.0	1	3	II
Fd	316	127.0			1			1			1	3	II
Fd	317	98.9			1			1			1	3	II
B1	318	3715.1	14	37.7	1	1	2.7	2	0	0.0	1	4	III
C1.2	319	8613.5	19	22.1	1	2	2.3	2	0	0.0	1	4	III
Fb	32	2128.3	1	4.7	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fc	320	1501.2			1			1			1	3	II
Fd	321	115.6			1			1			1	3	II
B1	322	3512.9	35	99.6	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
Fc	323	2570.9			1			1			1	3	II
Fd	324	287.5			1			1			1	3	II
Fc	325	1465.1			1			1			1	3	II
Fc	326	47.3			1			1			1	3	II
Fd	327	199.7			1			1			1	3	II
C2.1	328	4688.3	22	46.9	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
A	329	9377.9	35	37.3	1	1	1.1	1	0	0.0	1	3	II
Fd	33	996.6			1			1			1	3	II
Fd	330	59.1			1			1			1	3	II
C1.1	331	22217.4	81	36.5	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C2.1	332	1079.2	11	101.9	3	0	0.0	1	0	0.0	1	5	III
C1.1	333	2163.1	7	32.4	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	334	98.2			1			1			1	3	II
D1.3	335	33553.3											V
C1.2	336	11110.9	26	23.4	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fc	337	1019.8			1			1			1	3	II
Fd	338	201.6			1			1			1	3	II
C1.2	339	6670.0	10	15.0	1	5	7.5	3	0	0.0	1	5	III
Fc	34	1677.5			1			1			1	3	II
C1.2	340	3088.4	6	19.4	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	341	7728.5	16	20.7	1	2	2.6	2	0	0.0	1	4	III
B2	342	14026.4	58	41.4	1	6	4.3	2	0	0.0	1	4	III
D2	343	10728.5											IV
Fd	344	45.6			1			1			1	3	II
Fd	345	83.2			1			1			1	3	II
B2	346	5868.2	36	61.3	2	2	3.4	2	0	0.0	1	5	III
C1.2	347	10322.4	51	49.4	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	348	805.6			1			1			1	3	II
Fd	349	317.5			1			1			1	3	II
Fd	35	115.9			1			1			1	3	II
Fc	350	371.1			1			1			1	3	II
C1.1	351	12765.5	11	8.6	1	5	3.9	2	0	0.0	1	4	III
Fc	352	660.7			1			1			1	3	II
C1.2	353	13523.6	13	9.6	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
A	354	3138.7	12	38.2	1	1	3.2	2	0	0.0	1	4	III
C1.2	355	21056.5	71	33.7	1	2	0.9	1	1	0.5	2	4	III
Fd	356	49.1			1			1			1	3	II
D2	357	20628.2											IV
Fc	358	694.5			1			1			1	3	II
C1.2	359	14710.1	19	12.9	1	0	0.0	1	1	0.7	2	4	III
C2.1	36	1878.1			1			1			1	3	II
C1.1	360	5999.3	28	46.7	1	4	6.7	3	0	0.0	1	5	III
C1.1	361	9669.8	35	36.2	1	1	1.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	362	143.8			1			1			1	3	II
Fd	363	191.1			1			1			1	3	II
Fc	364	1257.9	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.1	365	4789.6	10	20.9	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
A	366	5690.0	2	3.5	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	367	49626.2	150	30.2	1	1	0.2	1	0	0.0	1	3	II
Fb	368	8532.3	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II

Tabella 7 – segue…

Zona_PI	N_UT	AreaUT_MQ	N Abitanti	abitanti/Ha	Punti	NumeroAttC	DensitaAttC	Punti	NumeroAttP	DensitaAttP	Punti	Punti globali	Cl. di ass.
D1.3	369	6979.8											IV
Fd	37	147.8			1			1			1	3	II
C1.2	370	1646.1	2	12.2	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	371	15400.7	36	23.4	1	5	3.2	2	0	0.0	1	4	III
C1.2	372	981.4	3	30.6	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
D2	373	9368.9											IV
C1.2	374	11237.5	30	26.7	1	3	2.7	2	0	0.0	1	4	III
Fd	375	579.6			1			1			1	3	II
C1.2	376	10430.6	27	25.9	1	1	1.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	377	1945.5			1			1			1	3	II
C1.2	378	589.5	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fc	38	272.1			1			1			1	3	II
D1.3	380	4350.3											V
C1.2	381	933.2	2	21.4	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	382	2790.8			1			1			1	3	II
C1.2	383	2425.8	3	12.4	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fb cimiteri	384	3091.5			1			1			1	3	II
Fc	385	8891.4			1			1			1	3	II
D1.3	388	1700.6											V
Fb	389	4188.3	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C2.1	39	3077.7	3	9.7	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	390	10821.6	18	16.6	1	1	0.9	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	391	1971.6	6	30.4	1	1	5.1	3	0	0.0	1	5	III
Fb	392	2836.4	0	0.0	1	1	3.5	2	0	0.0	1	4	III
C1.2	393	1450.6	0	0.0	1	1	6.9	3	0	0.0	1	5	III
C1.2	394	30032.4	97	32.3	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	395	5832.3	14	24.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fc	396	1059.0			1			1			1	3	II
C2.1	397	6621.1	27	40.8	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	399	118.7			1			1			1	3	II
Fb	4	2068.2			1			1			1	3	II
Fd	40	113.5			1			1			1	3	II
Fd	400	130.0			1			1			1	3	II
Fd	401	141.5			1			1			1	3	II
Fd	402	82.2			1			1			1	3	II
C1.2	403	1170.3	3	25.6	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C2.1	404	5284.6	31	58.7	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
C1.2	405	5578.6	20	35.9	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fc	406	1528.0			1			1			1	3	II
Fd	407	143.9			1			1			1	3	II
Fd	408	84.4			1			1			1	3	II
D1.3	409	7297.6											V
Fc	41	616.3			1			1			1	3	II
C2.1	410	9339.6	49	52.5	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
Fd	411	83.8			1			1			1	3	II
Fd	412	148.9			1			1			1	3	II
C1.2	413	2388.1	8	33.5	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fc	414	855.1			1			1			1	3	II
C1.2	415	13837.9	22	15.9	1	0	0.0	1	1	0.7	2	4	III
Fd	416	252.7			1			1			1	3	II
C1.2	417	8130.0	41	50.4	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
C1.2	418	8652.1	15	17.3	1	0	0.0	1	1	1.2	3	5	III
D2	419	17551.7											V
Fd	42	95.9			1			1			1	3	II
D5	420	7604.1											IV
D1.3	421	13198.6											IV
D1.3	422	22037.9											V
C1.2	43	9761.0	12	12.3	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C2.1	430	71513.3			1			1			1	3	II
D1.3	432	4051.5											V
C1.1	435	14033.8	44	31.4	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C2.2	436	14237.7	0	0.0	1	1	0.7	1	0	0.0	1	3	II
C2.1	437	15970.9	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.1	438	10674.8	31	29.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	439	8091.6	39	48.2	1	1	1.2	1	0	0.0	1	3	II
Fc	44	371.0			1			1			1	3	II
		10930.7			1			1			1	3	II
C1.2	441	1989.6	2	10.1	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	442	18097.1	78	43.1	1	7	3.9	2	1	0.6	2	5	III
C1.2	443	10716.5	22	20.5	1	2	1.9	1	0	0.0	1	3	II
D1.3	444a	112135.1											V
C1.2	445	3888.2	7	18.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	446	783.3			1			1			1	3	II
C2.1	447	4369.4	21	48.1	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.1	448	20103.3	40	19.9	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	449	1308.1			1			1			1	3	II
Fd	45	140.2			1			1			1	3	II
Fd	450	814.8			1			1			1	3	II
D2	451	46914.8											IV
D2	452	1127.2											IV
D-SUAP	454	6513.0											IV
Fa	455	4023.9	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II

Tabella 7 – segue…

Zona_PI	N_UT	AreaUT_MQ	N Abitanti	abitanti/Ha	Punti	NumeroAttC	DensitaAttC	Punti	NumeroAttP	DensitaAttP	Punti	Punti globali	Cl. di ass.
Fp	456	6082.1			1			1			1	3	II
C1.2	457	2606.8	11	42.2	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	458	2558.8	33	129.0	3	0	0.0	1	0	0.0	1	5	III
C1.2	46	4488.5	32	71.3	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
D-SUAP	461	10257.3											V
D-SUAP	462	19457.9											V
D-SUAP	463	2247.6											IV
D1.2	464	45134.8											V
Fd	465	2894.1			1			1			1	3	II
C1.2	47	6099.2	10	16.4	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	49	14087.0	55	39.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fb impianti	5	537.2			1			1			1	3	II
C1.2	50	7244.2	7	9.7	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fc	52	1301.7			1			1			1	3	II
Fd	520	149.2			1			1			1	3	II
C1.2	521	7630.4	21	27.5	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	522	7643.3	4	5.2	1	1	1.3	1	0	0.0	1	3	II
Fd	523	1135.9			1			1			1	3	II
Fb	524	1901.7			1			1			1	3	II
C1.3	525	1493.9			1			1			1	3	II
Fd	526	1068.7			1			1			1	3	II
Fb	527	2180.7			1			1			1	3	II
C1.1	528	47039.0	84	17.9	1	0	0.0	1	1	0.2	2	4	III
Fd	529	786.7			1			1			1	3	II
Fc	53	181.8			1			1			1	3	II
C1.3	530	1895.9			1			1			1	3	II
D1.1	532	4757.6											IV
D1.1	533	81750.6											V
C1.1	534	8420.4	19	22.6	1	1	1.2	1	0	0.0	1	3	II
Fd	535	1007.9			1			1			1	3	II
C1.3	536	1825.2			1			1			1	3	II
D1.3	537	10757.7											IV
C1.3	538	5455.0	0	0.0	1	1	1.8	1	0	0.0	1	3	II
D-SUAP	539	3292.8											V
Fd	54	12.8			1			1			1	3	II
D1.3	541	4707.0											IV
C1.1	542	2173.8	46	211.6	3	0	0.0	1	0	0.0	1	5	III
C2.1	543	4515.0	56	124.0	3	0	0.0	1	0	0.0	1	5	III
Fd	544	343.8			1			1			1	3	II
C2.1	545	4244.0	20	47.1	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	546	6166.8	43	69.7	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
C1.2	547	5237.3	10	19.1	1	1	1.9	1	0	0.0	1	3	II
C2.1	548	1101.3			1			1			1	3	II
C1.2	549	7832.9	29	37.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fc	55	542.5			1			1			1	3	II
Fc	550	73602.4			1			1			1	3	II
C2.1	552	5490.8	39	71.0	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
C1.2	553	1864.3			1			1			1	3	II
D1.1	554	17590.7											V
Fd	555	964.2			1			1			1	3	II
C1.3	556	4147.7	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	557	5618.6	13	23.1	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.1	558	7788.7	18	23.1	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fc	559	1239.4			1			1			1	3	II
C1.2	56	10416.2	36	34.6	1	1	1.0	1	0	0.0	1	3	II
D1.3	560												V
Fd	57	181.5			1			1			1	3	II
Fd	58	1314.3			1			1			1	3	II
Fd	59	113.1			1			1			1	3	II
Fd	60	54.4			1			1			1	3	II
C1.2	609	3146.8	1	3.2	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fc	61	973.8			1			1			1	3	II
C1.1	610	5072.6			1			1			1	3	II
C1.2	611	3439.0	20	58.2	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
Fb	614	3637.9	4	11.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.3	615	1540.2			1			1			1	3	II
Fa	616	14254.2											I
Fa	617	5725.2											I
Fc	618	937.3			1			1			1	3	II
Fa	619	1840.1											I
C2.1	62	6155.4	87	141.3	3	0	0.0	1	0	0.0	1	5	III
Fp	621	5073.5			1			1			1	3	II
Fd	622	50.2			1			1			1	3	II
Fd	63	161.9			1			1			1	3	II
C2.1	64	4181.3	30	71.7	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
Fd	65	121.8			1			1			1	3	II
Fd	66	100.1			1			1			1	3	II
C1.2	67	18310.6	42	22.9	1	1	0.5	1	0	0.0	1	3	II
Fc	68	580.3			1			1			1	3	II
C2.1	69	10890.0	97	89.1	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
D1.1	7	68602.9											V
Fd	70	143.8			1			1			1	3	II

Tabella 7 – segue…

Zona_PI	N_UT	AreaUT_MQ	N Abitanti	abitanti/Ha	Punti	NumeroAttC	DensitaAttC	Punti	NumeroAttP	DensitaAttP	Punti	Punti globali	Cl. di ass.
Fd	71	93.7			1			1			1	3	II
C1.2	72	4407.6	3	6.8	1	1	2.3	2	0	0.0	1	4	III
Fd	74	2636.0			1			1			1	3	II
C1.3	749b	5145.0	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fb cimiteri	75	3458.3			1			1			1	3	II
C1.3	750	1510.7			1			1			1	3	II
C1.2	751	12173.9	72	59.1	2	0	0.0	1	0	0.0	1	4	III
A	753	4481.0	30	66.9	2	0	0.0	1	1	2.2	3	6	III
A	754	4285.4	17	39.7	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C2.1	757	10355.5			1			1			1	3	II
C1.2	758	26467.9	83	31.4	1	2	0.8	1	0	0.0	1	3	II
C2.1	759	3743.2			1			1			1	3	II
Fb	760	1705.3	0	0.0	1	1	5.9	3	0	0.0	1	5	III
Fd	761	703.6	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
D1.1	8	62419.8											V
C1.2	80	7815.1	15	19.2	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	81	18140.6	22	12.1	1	1	0.6	1	0	0.0	1	3	II
C2.1	82	1903.1	34	178.7	3	0	0.0	1	0	0.0	1	5	III
Fd	83	89.7			1			1			1	3	II
Fd	84	57.8			1			1			1	3	II
Fd	85	41.4			1			1			1	3	II
C1.2	86	1392.0	2	14.4	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
C1.2	87	2731.4	7	25.6	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fc	88	260.2			1			1			1	3	II
C2.1	89	3780.4	5	13.2	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	9	122.0			1			1			1	3	II
Fc	90	939.6			1			1			1	3	II
Fd	91	847.7			1			1			1	3	II
C1.2	92	6109.3	15	24.6	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	93	82.5			1			1			1	3	II
C1.2	94	3566.2	2	5.6	1	0	0.0	1	0	0.0	1	3	II
Fd	95	136.6			1			1			1	3	II
Fc	96	204.6			1			1			1	3	II
Fc	97	264.6			1			1			1	3	II
C2.1	98	2033.7	41	201.6	3	0	0.0	1	0	0.0	1	5	III
Fd	99	101.3			1			1			1	3	II
	762	394183.7			1			1			1	3	II

6.2 Risultati relativi all'intero territorio comunale

La classificazione acustica consente di associare ad ogni zona territoriale omogenea, così come individuata nella cartografia allegata al presente lavoro, i valori di emissione, di immissione e di qualità, già riportati nel capitolo 4.

Nella realizzazione della cartografia si sono utilizzate, per rappresentare le varie zone, le grafie proposte dalla Provincia di Treviso:

classe: **d0904020 Ambiti omogenei sottoposti a classificazione acustica**

Attributi**:**

Attributo originale
Grafia Classe I: colore pieno R: 230 G: 230 B: 255
Grafia Classe II: colore pieno R: 247 G: 2440 B: 199
Grafia Classe III: colore pieno R: 220 G: 247 B: 217
Grafia Classe IV: colore pieno R: 244 G: 204 B: 174
Grafia Classe V: colore pieno R: 203 G: 124 B: 126
Grafia Classe VI: colore pieno R: 165 G: 125 B: 177

6.2.1 Classificazione risultante

Le tabelle seguenti mostrano sinteticamente le variazioni riportate alle varie zone territoriali omogenee in funzione di criteri di uniformità territoriale (Tabella 9).

Tabella 9 – variazioni riportate alle varie UT sulla base di criteri di uniformità territoriale

N_UT	Cl. di ass.	Cl. Modificata	Note
100	II	III	
103	II	III	
105	II	III	
113	II	II	
115	II	II	
118	II	III	
119	II	III	
122	II	II	
130	II	III	
132	II	II	
134	II	III	
135	II	III	
140	II	II	
141	II	II	
142	II	II	
144	II	II	
145	II	II	
148	II	III	
150	II	II	
151	II	III	
153	II	III	
159	II	II	
163	II	III	
165	II	II	
166	II	III	
167	II	III	
169	II	II	
170	II	III	
173	II	II	
174	II	II	
175	II	II	
177	II	III	
180	II	III	
181	II	III	
185	II	III	
189	II	III	
190	II	II	
196	II	II	
199	II	III	
200	II	III	
201	III	II	
202	III	II	
203	III	II	
204	II	III	
206	II	II	
207	II	III	
208	II	III	
209	II	II	
218	II	III	
219	III	II	
220	II	II	
222	II	II	
224	II	III	
225	II	II	
226	II	III	
227	II	III	
229	II	II	
230	II	II	
232	II	III	
236	II	II	
239	III	II	
240	II	II	
241	II	III	
244	II	II	
246	II	II	
247	II	III	
250	III	II	
251	II	III	
253	II	III	
254	IV	III	
255	II	III	
258	II	II	
260	III	II	
261	II	II	
263	II	III	
265	I	III	non è più edificio scolastico
266	III	II	
269	II	III	
273	I	III	non è più edificio scolastico

Tabella 9 – segue…

N_UT	Cl. di ass.	Cl. Modificata	Note
276	II	III	
277	II	III	
279	II	III	
280	II	III	
281	II	III	
283	II	III	
287	II	III	
289	II	III	
29	II	II	
290	II	III	
294	II	III	
297	II	III	
298	II	III	
302	II	III	
303	II	III	
304	II	III	
307	II	III	
309	II	III	
312	II	III	
313	II	III	
314	II	II	
316	II	III	
317	II	II	
320	II	III	
321	II	II	
322	III	II	
323	II	III	
324	II	II	
327	II	II	
329	II	III	
33	II	II	
330	II	III	
332	III	II	
334	II	III	
336	II	III	
337	II	III	
338	II	III	
340	II	III	
344	II	III	
348	II	III	
349	II	II	
35	II	II	
352	II	III	
353	II	III	
356	II	III	
358	II	III	
362	II	II	
363	II	II	
366	II	III	
368	II	III	
37	II	III	
375	II	II	
377	II	II	
391	III	II	
392	III	II	
393	III	II	
40	II	II	
400	II	II	
401	II	II	
402	II	II	
404	III	II	
407	II	II	
408	II	II	
410	III	II	
411	II	II	
412	II	II	
416	II	II	
42	II	II	
420	IV	vicinanza abitazioni: risulta declassata in IV	
44	II	III	
446	II	II	
449	II	II	
45	II	II	
450	II	II	
454	IV	vicinanza abitazioni: risulta declassata in IV	
456	II	III	

Tabella 9 – segue…

N_UT	Cl. di ass.	Cl. Modificata	Note
458	III	II	vicinanza classe I
463	IV	vicinanza abitazioni: risulta declassata in IV	
465	II	III	
520	II	II	
523	II	II	
526	II	II	
53	II	III	
534	II	III	
537	IV	vicinanza abitazioni: risulta declassata in IV	
538	II	III	
54	II	III	
541	IV	vicinanza abitazioni: risulta declassata in IV	
542	III	II	
543	III	II	
544	II	II	
55	II	III	
555	II	III	
556	II	III	
57	II	II	
572	II	II	
58	II	II	
59	II	III	
60	II	III	
622	II	III	
63	II	III	
65	II	III	
66	II	III	
70	II	III	
701	II	II	
71	II	III	
713	II	II	
716	II	II	
750	II	III	
754	II	III	
761	II	III	
82	III	II	
83	II	II	
84	II	II	
85	II	II	
91	II	II	
93	II	III	
95	II	III	
97	II	III	
99	II	III	

Si riportano inoltre le variazioni successive alle varie revisioni alla bozza definite con l'amministrazione comunale (tabelle 9.1 e 9.2)

Tabella 9.1 – variazioni riportate alle varie attività di concerto con l'amministrazione comunale

A	B	C	D	E	F
impresa	**tipo strada**		**numero civico**	**attività**	**Classificazione acustica da**
AUTOFFICINA PIAI DI PIAI GIANFRANCO & C.	via	campana	60	RIPARAZIONE MECCANICA DI AUTOVEICOLI	IV
EDILBLOCK GRUPPO ROVERE DI ROVERE	via	conti agosti	295	COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO	IV
TONON ANGELO PASQUALE	via	roma	39	PRODUZIONE MINUTERIE METALLICHE (DAL 30/10/1985). LAVORI DI TORNITURA, FRESATURA RETTIFICA, ALESATURA E PREPARAZIONE MACCHINE UTENSILI ED	IV
DITTA SCONOSCIUTA	via	sant'antonio	35	CARROZZERIA	IV
FRATELLI CAMPAGNA SNC DI CAMPAGNA	via	ungheresca nord	131	ATTIVITA': LAVORAZIONE MINUTERIE METALLICHE E PULITURA DEI METALLI	IV
CANCIAN DYNAMIC SRL	via	ungheresca nord	165	TORNERIA MECCANICA.	IV
MORAS GIOVANNI	via	ungheresca sud	55	ATTIVITA': LAVORAZIONE DEL MARMO	IV
MARCON SAS DI MARCON SERGIO	via	ungheresca sud	59	CARPENTERIA MECCANICA E METALLICA CON POSA IN OPERA.	IV

Tabella 9.2 – variazioni riportate alle varie unità territoriali di concerto con l'amministrazione comunale

N_UT	decisione
464	fascia decadimento interna
3, 554, 7	fascia decadimento esterna
8, 454, 533	fascia decadimento interna
462	fascia decadimento interna
463	officina: portare classe IV
369	portare in classe IV
373, 541	aree commerciali: portare classe IV
451, 452, 343, 357	aree commerciali: portare classe IV
432	autodemolizioni: portare classe IV
444, 560	fascia decadimento interna
539	fascia decadimento a metà
335	fascia decadimento interna
194, 210, 537	portare in classe IV
270	fascia metà interna e metà esterna
419	fascia decadimento esterna
420	portare in classe IV
421, 422	fascia decadimento esterna
461	fascia decadimento esterna
409	fascia metà interna e metà esterna

6.3 Gestione delle incongruenze con i comuni limitrofi

Analizzando i piani di classificazione acustica dei comuni contermini e gli strumenti urbanistici disponibili, sono state risolte le seguenti incongruenze:

- Le aree residenziali limitrofe al territorio del Comune di S. Lucia di Piave passano da classe II a classe III per evitare l'incompatibilità con la classe IV prevista dal Comune di S. Lucia di Piave;
- Per l'area industriale di classe V a nord del territorio che confina col comune di Conegliano, verrà recepita apposita fascia di transizione di classe VI all'interno del territorio di Conegliano, come da loro comunicazione protocollo 6102 del 05/05/2022;
- Per l'area industriale di classe V a nord del territorio che confina col comune di San Vendemmiano, viene inserita apposita fascia di transizione di classe VI all'interno del territorio di Mareno di Piave per evitare incompatibilità di classe V-III;
- Per l'area agricola di classe III che confina con l'area industriale di classe V del comune di Codognè viene inserita apposita fascia di transizione di classe VI all'interno del territorio di Mareno di Piave per evitare incompatibilità di classe V-III.

6.4 Fasce di pertinenza stradali

Nelle tavole sono stati indicati i limiti esterni delle fasce A e B di pertinenza delle infrastrutture stradali tipo A e Cb; i limiti di immissione acustica in corrispondenza di tali fasce, relativamente al solo rumore derivante da traffico veicolare, sono definiti dal DPR 142/2004 e sono pari a:

- 70 dBA nel periodo di riferimento diurno e 60 dBA nel periodo di riferimento notturno, all'interno della fascia di tipo A;
- 65 dBA nel periodo di riferimento diurno e 55 dBA nel periodo di riferimento notturno, all'interno della fascia di tipo B.

Per le altre strade (categoria E ed F) le relative fasce di pertinenza hanno ampiezza pari a m. 30 all'interno delle quali valgono i limiti imposti dal Piano di Classificazione.

6.5 Fasce di transizione

Al fine di rispettare la condizione imposta dalla L. 447/95, che non ammette la presenza dei salti di classe, in corrispondenza dei confini tra le aree con limiti di zona differenti di più di 5 dBA, sono state inserite delle aree di classe intermedia di ampiezza variabile 30÷50 metri in funzione del salto di classe risultante. Ad esempio, tra le aree inserite in classe V e aree inserite in classe III è stata inserita una fascia di classe IV avente ampiezza pari a m 50; tra le aree inserite in classe I e le aree in classe III è stata inserita una fascia di classe II avente ampiezza pari a m 30.

6.6 Aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo

Come previsto dalla normativa vigente, sono state identificate a tale uso le seguenti aree (tabella 10)

Tabella 10 – Aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo

ORGANIZZATORE	NOME EVENTO	DURATA	PERIODO	LUOGO SVOLGIMENTO	ATTIVITA'	NUMERO MAX SIMULTANEO PARTECIPANTI	NUMERO ZONA
PARROCCHIA DI SANTA MARIA DEL PIAVE	SAGRA SANTA MARIA DEL PIAVE	15 GIORNI CIRCA	PERIODO PASQUALE	VIA COLONNA 68 - AREA/LOCALI PROPRIETA' PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PIAVE	SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA ALIMENTI E BEVANDE	400 CIRCA	1
COMUNE MARENO DI PIAVE	MESTIERANDO	UN GIORNO	META' APRILE	PIAZZA MUNICIPIO 13-41 - AREA PUBBLICA E SEDE STRADALE	FIERA	400 CIRCA	2
PARROCCHIA DI BOCCA DI STRADA	SAGRA DI BOCCA DI STRADA	15 GIORNI CIRCA	25 APRILE - PRIMI DI MAGGIO	VIA CONTI AGOSTI 381 - AREA/LOCALI PROPRIETA' PARROCCHIA BOCCA DI STRADA	SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA ALIMENTI E BEVANDE + PUBBLICO SPETTACOLO/TRATTENIMENTO	400 CIRCA	3
PRO LOCO VIVI MARENO	GUSTO IN PIAZZA	UN GIORNO	META' MAGGIO	PIAZZA MUNICIPIO 41 -AREA PUBBLICA ESTERNA AL CENTRO CULTURALE CONTI AGOSTI	SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA ALIMENTI E BEVANDE + PUBBLICO SPETTACOLO/TRATTENIMENTO	300 CIRCA	4
PRO LOCO VIVI MARENO	MARENO VIVA	15 GIORNI CIRCA	FINE MAGGIO - INIZIO GIUGNO	AREA ESTERNA PALAZZETTI DELLO SPORT - CONVENZIONE D'USO POLISPORTIVA COMUNALE - VIA CONTI	SOMMINISTRAZIONE TEMPORANE ALIMENTI E BEVANDE + CALCIO SAPONATO + MINI TORNEI BASKET E	900 CIRCA	5
PARROCCHIA DI MARENO DI PIAVE	SAGRA DI MARENO DI PIAVE	15 GIORNI CIRCA	FINE GIUGNO - INIZIO LUGLIO	AREA PUBBLICA ADIBITA A PARCHEGGIO FRA CHIESA E CIMITERO DI MARENO DI PIAVE CAPOLUOGO	SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA ALIMENTI E BEVANDE + SPETTACOLI VIAGGIANTI + FUOCHI	700 CIRCA	6
ASSOCIAZIONE GAS SOFFRATTA	FESTA CAMPESTRE	15 GIORNI CIRCA	INIZIO - META' LUGLIO	VIA POLACCO N. 46 - AREA/LOCALI PROPRIETA' PARROCCHIA DI SOFFRATTA	SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE +PUBBLICO SPETTACOLO/TRATTENIMENTO	400 CIRCA	7
VOLLEY MARENO ASD	SPACABAE	DUE GIORNI	META - FINE LUGLIO	AREA ESTERNA PALAZZETTI DELLO SPORT - CONVENZIONE D'USO POLISPORTIVA COMUNALE - VIA CONTI	SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE +PUBBLICO SPETTACOLO/TRATTENIMENTO + MINI TORNEI BEACH/GREEN	500 CIRCA	8
ASSOCIAZIONE SANT'ANNA	SAGRA DI SANTA'ANNA	4 GIORNI NEL FINE SETTIMANA	FINE LUGLIO	VIA CITTADELLA PRESSO CHIESETTA DI SANT'ANNA - AREA PROPRIETA' PARROCCHIA DI BOCCA DI STRADA	SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	400 CIRCA	9
PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PIAVE	SAGRA BORGO CARNIELLI	UNO O DUE FINE SETTIMANA	FINE AGOSTO	SPAZIO PUBBLICO A MARGINE DI VIA SAN MICHELE ALL'ALTEZZA CASE MARION	SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE +PUBBLICO SPETTACOLO/TRATTENIMENTO	200 CIRCA	10
PRO LOCO VIVI MARENO	MEZZANOTTE BIANCA	UN GIORNO	FINE OTTOBRE - INIZIO SETTEMBRE	PIAZZA MUNICIPIO 13 -AREA PUBBLICA SEDE STRADALE	SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE +PUBBLICO SPETTACOLO/TRATTENIMENTO	350 CIRCA	11
ASSOCIAZIONE NOI ORATORIO SAN MICHELE DI RAMERA	SAGRA SAN MICHELE DI RAMERA	15 GIORNI CIRCA	FINE SETTEMBRE - INIZIO OTTOBRE	VIA UNGHERESCA NORD N. 68 - AREA PROPRIETA' PARROCCHIA SAN MICHELE DI RAMERA	SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE +LOTTERIA	400 CIRCA	12
OASI CAMPAGNOLA SRL	POSSIBILI EVENTI PUBBLICI QUALI SPETTACOLI MUSICALI, FESTA DI FINE ANNO ECC.	SOLITAMENTE UN GIORNO	NEL CORSO DELL'ANNO	VIA CAMPAGNOLA N. 5/C	SPETTACOLI MUSICALI+SOMMINISTRAZION E ALIMENTI E BEVANDE	IN PASSATO PREVISTI SCENARI FINO A 4800 PERSONE	13
COMUNE DI MARENO DI PIAVE E/O ASSOCIAZIONI VARIE	POSSIBILI EVENTI PUBBLICI QUALI CINEMA ALL'APERTO E SPETTACOLI DI VARIO TIPO	TEMPORANEI UNO O PIU' GIORNI	NEL CORSO DELL'ANNO	PIAZZA MUNICIPIO E AREE LIMITROFE COMPRESO "CENTRO CULTURALE CONTI AGOSTI"	SPETTACOLI MUSICALI+CINEMA ALL'APERTO+SOMMINISTRAZIO NE ALIMENTI E	IN RELAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE	14
ASSOCIAZIONI VARIE	POSSIBILI EVENTI PUBBLICI SOLITAMENTE LEGATI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA	TEMPORANEI UNO O PIU' GIORNI	NEL CORSO DELL'ANNO	VIA CONTI AGOSTI NELL'AREA PALAZZETTI DELLO SPORT	PRINCIPALMENTE ATTIVITA' SPORTIVA+SPETTACOLI MUSICALI+SOMMINISTRAZION E ALIMENTI E BEVANDE	IN RELAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE	15
ASSOCIAZIONI VARIE	POSSIBILI EVENTI PUBBLICI SOLITAMENTE LEGATI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA	TEMPORANEI UNO O PIU' GIORNI	NEL CORSO DELL'ANNO	VIA CAL LARGA - CAMPO SPORTIVO	PRINCIPALMENTE ATTIVITA' SPORTIVA+SPETTACOLI MUSICALI+SOMMINISTRAZION E ALIMENTI E BEVANDE	IN RELAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE	16

6.7 Confronto fra la zonizzazione e i rilievi fonometrici

Nel Comune di Mareno di Piave sono stati effettuati 10 rilievi strumentali di durata 24 ore al fine di confrontare la reale distribuzione dei livelli sonori presenti sul territorio con la classificazione in atto. Come già descritto in precedenza, i risultati ottenuti possiedono un'accuratezza che decresce all'aumentare della variabilità dei fenomeni acustici interessati: per il rumore associato al traffico veicolare, in particolare, la normativa vigente richiederebbe misure estese ad almeno una intera settimana.

La tabella seguente riassume i dati raccolti, confrontandoli con i limiti di zona ed evidenziando non solamente i livelli equivalenti (Leq), ma anche i percentili più significativi (vedere il cap. 4 per il significato dei livelli percentili); i rilievi di breve durata infatti tendono ad esaltare il valore del livello equivalente della zona di misura, specie se soggetta ad un transito di veicoli discontinuo. In tali condizioni, per il livello sonoro di zona risulta essere maggiormente rappresentativo il valore corrispondente al livello percentile L50.

Va evidenziato che per limite di zona si intende quello diurno, non essendo state effettuate misure in orario notturno. La colorazione dello sfondo dal giallo al rosso tende ad evidenziare il superamento del limite di zona per valori inferiori a 5 dB (giallo), compresi fra 5 e 10 dB (arancio) e maggiori di 10 dB (rosso).

La dislocazione dei punti di misura è riportata nella tavola 4.

Nota: i limiti di zona segnati con * sono i limiti assegnati alla fascia di pertinenza stradale all'interno della quale si trova il punto di misura. Tale distinzione è stata fatta solamente se il rumore presente è dovuto principalmente all'infrastruttura stradale.

Dall'osservazione dei dati riportati in tabella si può concludere che i limiti previsti dal piano di classificazione acustica sono rispettati; i lievi superamenti della misura 3, riferiti al parametro rappresentato dal livello equivalente, sono dovuti a eventi occasionali o al rumore dei transiti veicolari in prossimità dello strumento di misura e che quindi non rientrano nella determinazione del clima acustico di zona. Si fa presente infatti che, non potendo accedere alle proprietà private, lo strumento è stato spesso collocato in prossimità del ciglio stradale e non in corrispondenza della facciata degli edifici esposti.

A conferma dell'affermazione precedente si può vedere come i livelli percentili 50° e 90°, che come noto sono maggiormente significativi nella caratterizzazione acustica dall'area di studio, rientrano sempre nei limiti di zona.

Non si rilevano quindi necessità presenti di realizzare piani di risanamento acustico comunale.

Tabella 11 - Misure fonometriche diurne di durata 24 ore

N. misura	Data	Ubicazione	Rilievi fonometrici					CLASSE PREVISTA DA PCCA	OSSERVAZIONI
			periodo di riferimento	L_{eq} dBA	L_{10} dBA	L_{50} dBA	L_{90} dBA		
1	4/7/19	Via: Portelle 1 c/o Ex-Scuola	Diurno	50.4	51.6	50.1	48.3	III	il rilievo fonometrico conferma la classe prevista
			Notturno	44.8	47.0	43.9	39.9		
2	4/7/19	Via Cavalieri Vittorio Veneto c/o Is.Comprensivo	Diurno	43.3	42.3	35.8	32.9	I	il rilievo fonometrico conferma la classe prevista
			Notturno	33.7	35.3	30.8	28.2		
3	10/7/19	Via Conti Agosti 79 c/o Palazzetto dello Sport	Diurno	50.0	52.9	46.9	44.1	III	il rilievo fonometrico conferma la classe prevista
			Notturno	41.2	44.3	39.6	35.5		
4	10/7/19	Via Ungheresca Nord 21 c/o Ex-PeterPan	Diurno	55.3	57.9	54.2	51.1	II; il ricettore è collocato inoltre all'interno della fascia B dell'infrastruttura viaria di tipo A-autostrada	il rilievo fonometrico conferma la classe prevista *
			Notturno	45.0	47.8	43.5	39.2		
5	11/7/19	Via Colonna, c/o abitazione sotto autostrada	Diurno	66.5	69.2	65.5	62.2	III; il ricettore è collocato inoltre all'interno della fascia A dell'infrastruttura viaria di tipo A-autostrada	il rilievo fonometrico conferma la classe prevista per la fascia viaria
			Notturno	59.2	62.6	57.1	50.3		
6	11/7/19	Via Ungaresca Sud abitazione privata	Diurno	66.5	69.2	65.5	62.2	II; il ricettore è collocato inoltre all'interno	il rilievo fonometrico conferma la classe

			Notturno	59.2	62.6	57.1	50.3	della fascia A dell'infrastruttura viaria di tipo Cb	prevista per la fascia viaria
7	3/9/19	Piazza Municipio 13 c/o Municipio	Diurno	52.7	54.9	51.4	48.2	III	il rilievo fonometrico conferma la classe prevista
			Notturno	42.8	47.3	40.2	33.1		
8	3/9/19	Via Conti Agosti c/o Chiesa Bocca di Strada	Diurno	64.4	66.3	62.8	60.2	II	il rilievo fonometrico riporta un superamento della classe prevista; si rendono necessari approfondimenti
			Notturno	54.1	61.0	56.3	47.1		
9	26/9/19	Via: Madonna della Salute, Soffratta	Diurno	52.0	53.3	47.8	44.0	II	il rilievo fonometrico conferma la classe prevista
			Notturno	39.7	41.2	36.9	34.4		
10	26/9/19	Via: Colonna c/o Scuola Musica/Ufficio Postale (Santa Maria)	Diurno	58.8	63.4	56.6	52.2	II; il ricettore è collocato inoltre all'interno della fascia A dell'infrastruttura viaria di tipo Cb	il rilievo fonometrico conferma la classe prevista per la fascia viaria
			Notturno	48.4	51.2	44.8	40.3		

6.8 Interventi di mitigazione già predisposti dai titolari di infrastrutture di trasporto o attività produttive, commerciali o privati

Nel comune è attualmente in atto un piano di mitigazione predisposto da Autostrade per l'Italia spa. Saranno predisposte idonee barriere antirumore su entrambi i lati del perimetro autostradale che attraversa il territorio comunale.

Non sono stati segnalati altri interventi di mitigazione già predisposti dai titolari di infrastrutture di trasporto o attività produttive, commerciali o privati.

6.9 Realizzazione cartografica del PCCA sulla base delle linee guida della Provincia di Treviso (Prot. N°2021/0041628 Settore Ambiente e pianificazione territoriale)

Con Prot. N°2021/0041628 la Provincia di Treviso, Settore Ambiente e pianificazione territoriale, ha pubblicato le linee guida per la realizzazione cartografica dei Piani comunali di classificazione acustica PCCA.

Ritenuto infatti indispensabile garantire l'omogeneità e la confrontabilità a livello provinciale dei diversi piani, vengono fissati dei criteri riguardanti la restituzione grafica e l'architettura del dato, indicando in modo inequivocabile i tematismi previsti dalla normativa vigente e richiesti dalla Provincia per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Pertanto, i Comuni che devono procedere all'aggiornamento del proprio piano ai sensi della L.R. 21/99, sono tenuti a seguire le suddette linee guida per la redazione cartografica di tali strumenti di pianificazione.

La realizzazione del PCCA in formato Shape File avviene pertanto come previsto dalle linee guida della Provincia di Treviso, a seguito dell'approvazione del piano.

7 INTERVENTI DI RISANAMENTO

7.1 Obblighi previsti dalla L. 447/95 e contenuti dei piani di risanamento

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 7 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale:

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione (valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente) nonché nella ipotesi di non poter rispettare il vincolo relativo al divieto di contatto diretto di aree in cui i rispettivi livelli equivalenti misurati nel periodo di riferimento differiscono di oltre 5 dB, i comuni provvedono alla adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

   I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale.

   I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e recepiscono anche il contenuto dei Piani di contenimento ed abbattimento del rumore redatti dalle società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade.

2. I piani di risanamento acustico devono contenere:

   * l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate con la classificazione acustica
   * l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento
   * l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento
   * la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari
   * le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera b) (cioè l'incarico viene assunto dalla Regione).

4. Il piano di risanamento può essere adottato anche dai comuni nei quali non viene evidenziato il superamento dei valori di attenzione, anche al fine di perseguire i valori di qualità.

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza.

Il termine "Piano di risanamento acustico" indica in genere un insieme di provvedimenti che, per quanto attiene alla gestione territoriale, siano in grado di conseguire gli obiettivi definiti in sede di pianificazione.

Così come sancito nei contenuti della Legge Quadro, la necessità di una progressiva riduzione dei livelli di rumore sul territorio, al fine del raggiungimento dei valori di qualità, costituirà un forte impegno per le Amministrazioni locali.

In ogni caso, fermo restando l'obiettivo generale del contenimento del rumore, un piano di risanamento acustico sarà contraddistinto da provvedimenti di varia natura, di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in sede di attività di pianificazione), normativo e regolamentare (norme tecniche attuative dei P.I., Regolamento di igiene, Regolamento edilizio e di Polizia Municipale) e da veri e propri interventi concretizzabili in opere di mitigazione.

Di tutte queste misure, in sede di Piano sarà opportuno poter valutare la fattibilità e l'efficacia; efficacia che, per ogni singola azione, può tradursi in guadagni acustici magari non eclatanti ma che, per effetto sinergico e su ambiti temporali adeguati, può rivelarsi soddisfacente in rapporto agli obiettivi; è da segnalare comunque che, come verificatosi in altre realtà urbane, potrebbero non mancare situazioni di esposizione per le quali non sarà possibile ottenere significative mitigazioni, o non sarà comunque possibile raggiungere i valori limite di legge.

Da quanto premesso, il Piano di Risanamento Acustico è da intendersi come un progetto di tale rilevanza e di tale portata da dover necessariamente interagire e coordinarsi con i principali strumenti di gestione territoriale quali le Varianti ai P.I., i Piani Particolareggiati, i Piani degli Interventi, etc.

L'identità del piano non è quindi riconducibile ad una specifica azione progettuale di settore, ma investe ed interessa in modo marcato indirizzi ed azioni di tutta la politica di gestione territoriale che una Amministrazione mette in programma; l'Amministrazione locale non sarà comunque l'unico attore coinvolto in questo complesso impegno.
Questa necessità di coordinamento non rimane quindi solo una esigenza interna ai vari settori degli enti locali preposti, ma diviene indispensabile anche nei confronti di altri Soggetti cui, per propria parte, competerà l'onere e dunque la progettazione di un piano per il risanamento acustico ambientale. È il caso, ad esempio, dell'Ente Ferrovie, delle Società di gestione della rete autostradale, dell'ANAS e del mondo dell'industria.

7.2 Rilievi fonometrici

Le misure di rumore costituiscono lo strumento conoscitivo di base per la redazione dei piani comunali di disinquinamento acustico: è solo dal confronto tra la caratterizzazione acustica del territorio e la relativa classificazione che si perviene alla individuazione delle aree per le quali occorrerà sviluppare un opportuno programma di indagine finalizzato alla bonifica.

In tal senso, le misure effettuate per caratterizzare il territorio dal punto di vista acustico non vanno intese a scopo di vigilanza e/o controllo, ma finalizzate a fornire indicazioni sulla localizzazione di possibili zone acusticamente critiche.

L'intervallo di misurazione deve essere determinato cercando di ottenere il miglior compromesso possibile tra l'accuratezza della misura (che richiederebbe una durata di alcuni giorni, possibilmente ripetuta in

diversi periodi dell'anno) e i costi ad essa relativi (direttamente proporzionali alla durata della stessa). L'esperienza accumulata in tale settore ha evidenziato che in assenza di fenomeni atipici il livello equivalente assume una discreta stabilità già dopo i primi dieci minuti di rilievo; misurazioni di venti minuti sono da considerarsi pertanto di buona attendibilità. Dalle registrazioni effettuate è inoltre possibile distinguere, tramite i livelli percentili, il livello del rumore di fondo dell'area interessata (percentili L_{90} o L_{95}) da quello legato a sorgenti specifiche, come il transito di qualche autoveicolo nel caso di rilievi effettuati in prossimità di una via di transito (percentili L_{10} o L_{05}).

A tal proposito è da segnalare appunto come in alcune situazioni risulti maggiormente significativo il valore espresso dal percentile cinquantesimo (L_{50}) piuttosto che dal livello equivalente (L_{eq}), in quanto quest'ultimo fornisce una eccessiva sovrastima del livello reale se nell'arco della misura si verificano emissioni sonore atipiche di livello notevolmente superiore a quello del rumore ambientale.

Infine è da segnalare che i siti di misura vanno individuati cercando di caratterizzare al meglio le varie aree, in modo da verificare il rispetto dei limiti di zona; nel caso specifico, le misure vanno localizzate principalmente in corrispondenza delle principali sorgenti di rumore (traffico su strade di scorrimento primarie e insediamenti produttivi) e vanno effettuate secondo la cosiddetta tipologia "ricevitore-orientato", in quanto queste ultime possono fornire indicazioni per stabilire, unitamente ad altre considerazioni specifiche, la scala di priorità degli eventuali interventi di bonifica.

8 GLOSSARIO

Si riporta di seguito il significato di alcuni termini riportati nell'allegato B2 del DGR 21/09/1993 n° 4313.

*Zone territoriali omogenee A, B, C, D, E, F: s*ono le zone territoriali omogenee con le quali il P.I. suddivide il territorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e stabilito dall'art. 2 del dm LL.PP. 2 agosto 1968, n. 1444 e della Lr 27 giugno 1985, n. 61.

Complessi scolastici: solo ed esclusivamente ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, sono da intendersi come l'insieme degli edifici adibiti allo svolgimento dell'attività scolastica e la relativa area di pertinenza.

Ambiti funzionali significativi: tale dizione, nel contesto generale dalla frase, sta ad indicare che la zonizzazione di cui al D.P.C.M. 1-3-1991 deve realizzarsi per parti di territorio (urbane e non) di dimensioni tali da evitare, nei limiti del possibile e nel rispetto del prescrizioni dei "criteri regionali", una suddivisione del territorio "a macchia di leopardo". A tal fine la differente classificazione di parti di territori comunale dove essere attuata in relazione al reale uso del territorio e in relazione alle attività che esso ospita: a esempio, le aree agricole, le aree industriali, le aree di centro città, ecc.

Caratteristiche territoriali: il riferimento alle caratteristiche territoriali sta a significare che la zonizzazione non deve essere realizzata sulla base delle previsioni di P.I. bensì sulla base della situazione in essere

del territorio.

Centri rurali: per centri rurali si intendono quei nuclei rurali in cui, oltre alla residenza rurale, si riscontra la presenza di servizi della residenza e servizi dell'attività agricola. Ad esempio, quando nel nucleo residenziale si localizzano attività artigianali, commerciali, di servizio e sociali. E' inoltre possibile riscontrare un centro rurale in presenza di un "gruppo di case" che, per la consistenza numerica e la lontananza rispetto al più vicino paese, richiedono un minimo di servizi alla residenza. Infine, a conferire la qualifica di "centro rurale" contribuisce il carattere di centralità che un nucleo insediativo presenta rispetto al territorio considerato, cosicché le strutture di cui esso è dotato sono anche in funzione degli insediamenti circostanti. In linea di massima, nei comuni dotati di P.I. redatto anche ai sensi della l.r. n. 24/1985, i centri rurali corrispondono alle zone E4 di cui all'art. 11 della legge stessa.

Nuclei di antica origine: sono le contrade, le borgate, le corti, i colmelli e altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine che hanno mantenuto nel tempo il carattere di insediamento rurale cosi come descritte all'art. 10 della L.R. n. 24/1985.

Beni paesaggistici e ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 24-6-1939, n. 1497: comprendono il complesso dei beni e dei luoghi inseriti negli elenchi redatti ai sensi della legge n. 1497/1939, "Protezione delle bellezze naturali". I beni e i luoghi di cui sopra sono costituiti da:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico soggetto avente valore estetico e tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e inoltre quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

APPENDICE A
SCHEDE DEI RILIEVI FONOMETRICI

Postazione n.: **1** Via: **Portelle 1 c/o Ex-Scuola** Località: **Campagnola, Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 9 di Giovedì 4/7/19 alle ore 9 di Venerdì**

riferimento fotografico

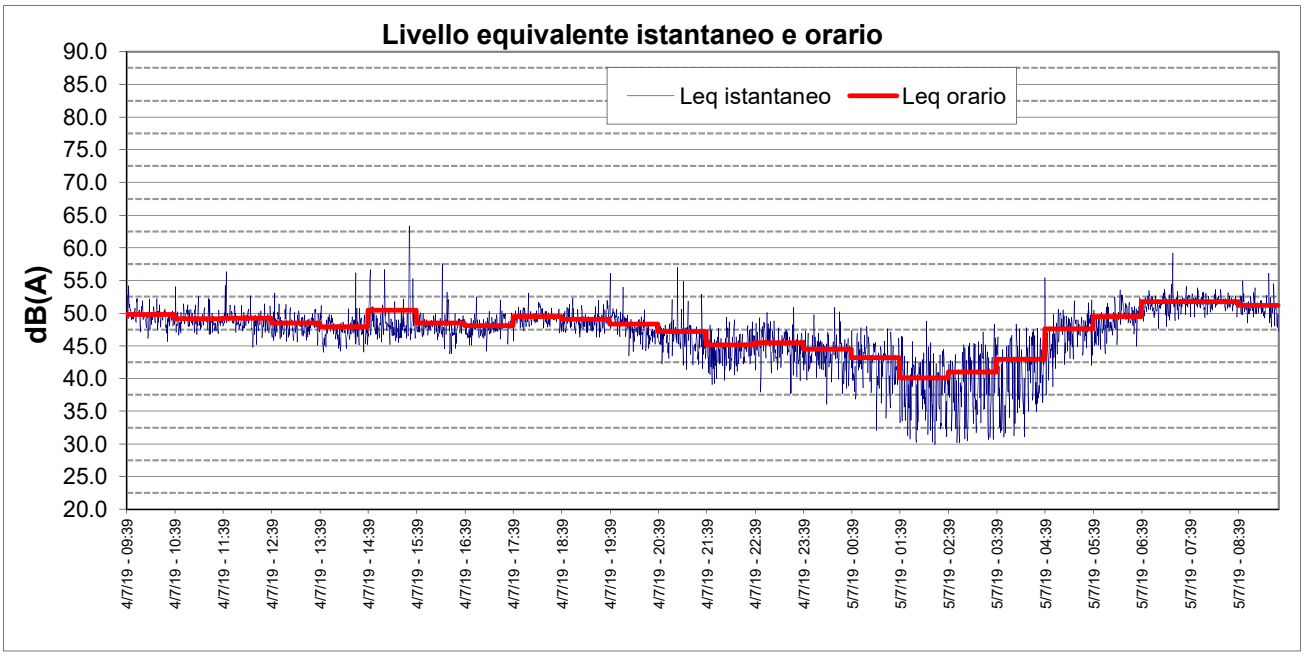

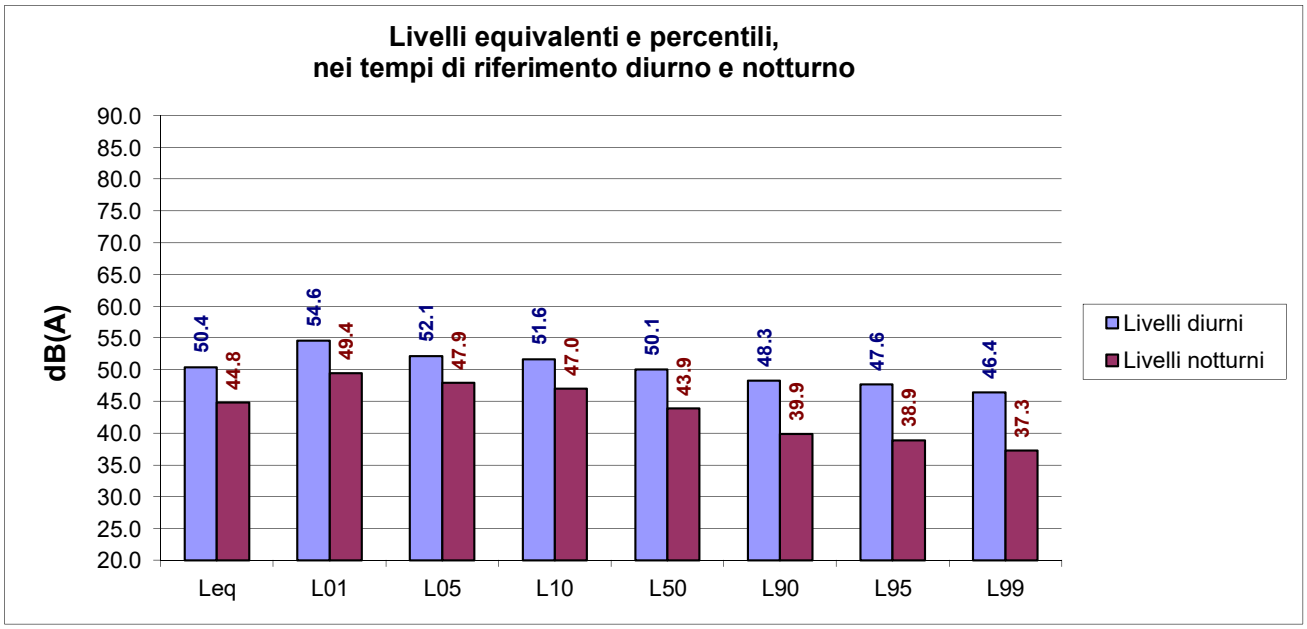

Postazione n.: **1** Via: **Portelle 1 c/o Ex-Scuola** Località: **Campagnola, Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 9 di Giovedì 4/7/19 alle ore 9 di Venerdì**

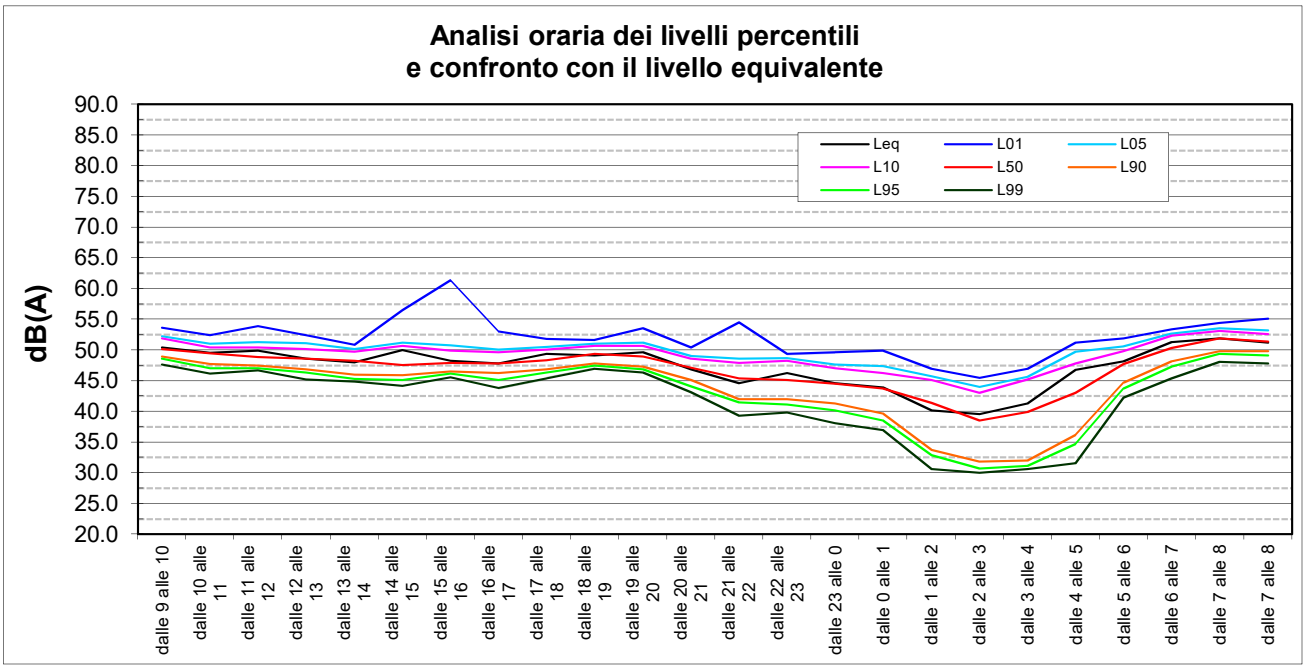

Periodo (ore)	Leq	L_{01}	L_{05}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{99}
dalle 9 alle 10	50.5	53.7	52.2	51.9	50.2	48.9	48.6	47.7
dalle 10 alle 11	49.5	52.4	51.0	50.5	49.4	47.8	47.0	46.2
dalle 11 alle 12	49.9	53.9	51.3	50.4	48.9	47.5	47.1	46.7
dalle 12 alle 13	48.6	52.4	51.1	50.2	48.6	46.8	46.3	45.2
dalle 13 alle 14	48.0	50.8	50.1	49.7	48.2	46.0	45.3	44.8
dalle 14 alle 15	50.0	56.5	51.2	50.7	47.6	45.9	45.1	44.2
dalle 15 alle 16	48.3	61.3	50.8	49.9	47.9	46.5	46.1	45.6
dalle 16 alle 17	47.8	53.1	50.1	49.7	47.8	46.3	45.1	43.9
dalle 17 alle 18	49.4	51.8	50.5	50.1	48.4	46.9	46.4	45.4
dalle 18 alle 19	49.2	51.7	51.1	50.7	49.4	47.8	47.5	47.0
dalle 19 alle 20	49.7	53.6	51.2	50.7	49.0	47.3	46.8	46.3
dalle 20 alle 21	46.9	50.4	49.1	48.6	47.1	45.1	44.1	43.1
dalle 21 alle 22	44.6	54.5	48.6	47.9	45.4	42.0	41.4	39.3
dalle 22 alle 23	46.2	49.4	48.7	48.2	45.1	42.0	41.1	39.8
dalle 23 alle 0	44.6	49.6	47.6	47.1	44.5	41.3	40.2	38.1
dalle 0 alle 1	43.9	49.9	47.4	46.3	43.7	39.7	38.6	37.0
dalle 1 alle 2	40.1	46.9	45.7	45.1	41.4	33.7	32.9	30.6
dalle 2 alle 3	39.6	45.4	44.0	43.1	38.5	31.9	30.7	30.0
dalle 3 alle 4	41.3	47.0	45.7	45.2	39.9	32.0	31.2	30.6
dalle 4 alle 5	46.7	51.2	49.7	47.8	43.0	36.2	34.7	31.6
dalle 5 alle 6	48.2	51.9	50.6	49.8	47.8	44.7	43.8	42.3
dalle 6 alle 7	51.3	53.4	52.7	52.4	50.3	48.2	47.3	45.4
dalle 7 alle 8	51.9	54.4	53.5	53.1	51.9	49.8	49.4	48.1
dalle 7 alle 8	51.2	55.1	53.2	52.6	51.3	49.8	49.1	47.8
diurno (6-22)	50.4	54.6	52.1	51.6	50.1	48.3	47.6	46.4
notturno (22-6)	44.8	49.4	47.9	47.0	43.9	39.9	38.9	37.3

Postazione n.: **2** Via: **Cavalieri Vittorio Veneto c/o Is.Comprensivo** Località: **Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 10 di Giovedì 4/7/19 alle ore 10 di Venerdì**

riferimento fotografico

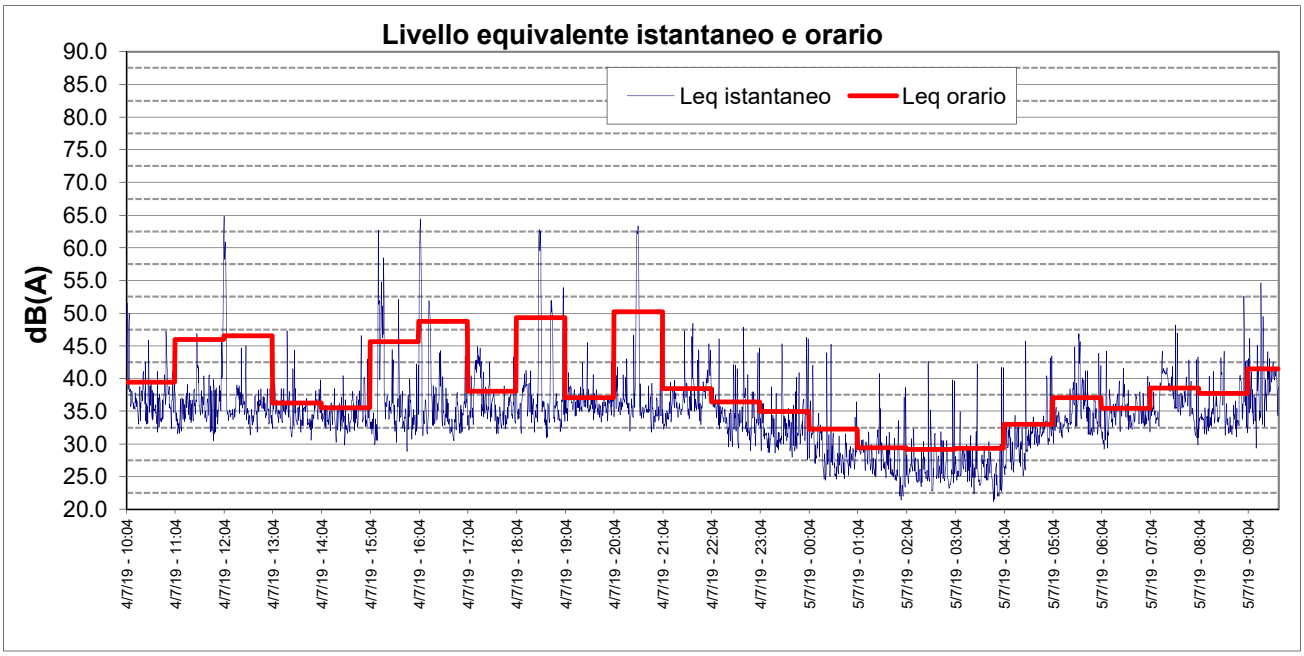

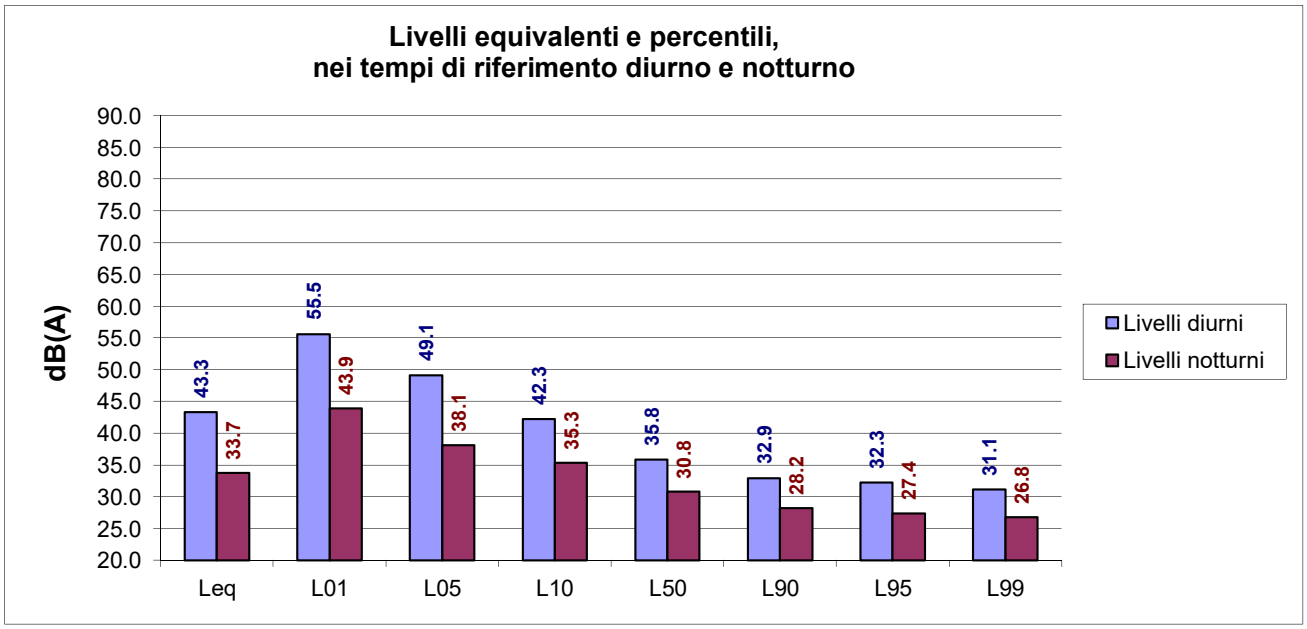

Postazione n.: **2** Via: **Cavalieri Vittorio Veneto c/o Is.Comprensivo** Località: **Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 10 di Giovedì 4/7/19 alle ore 10 di Venerdì**

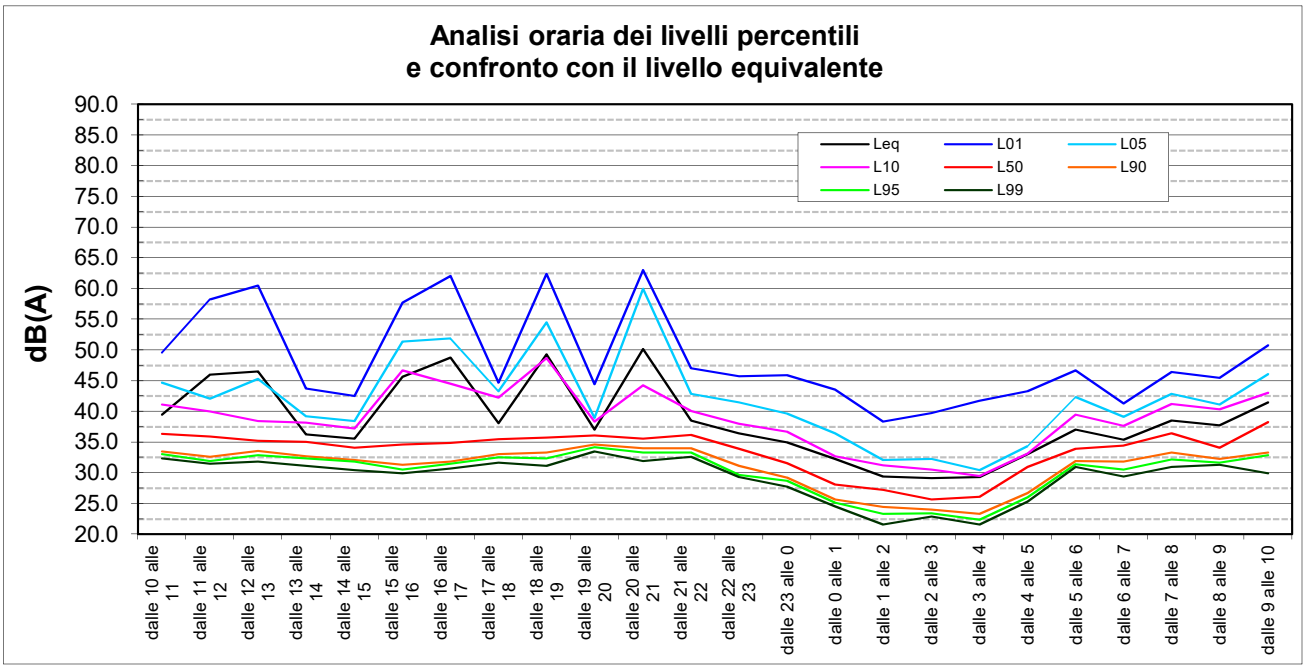

Periodo (ore)	Leq	L_{01}	L_{05}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{99}
dalle 10 alle 11	39.5	49.6	44.7	41.1	36.3	33.5	33.0	32.4
dalle 11 alle 12	46.0	58.2	42.1	40.0	35.9	32.6	31.9	31.5
dalle 12 alle 13	46.5	60.5	45.3	38.5	35.2	33.5	32.9	31.8
dalle 13 alle 14	36.2	43.8	39.2	38.2	35.0	32.7	32.4	31.1
dalle 14 alle 15	35.6	42.5	38.5	37.2	34.1	32.1	31.9	30.4
dalle 15 alle 16	45.6	57.7	51.3	46.7	34.6	31.4	30.5	29.9
dalle 16 alle 17	48.7	62.0	51.9	44.5	34.8	31.8	31.5	30.7
dalle 17 alle 18	38.1	44.7	43.3	42.3	35.5	33.0	32.6	31.6
dalle 18 alle 19	49.3	62.4	54.5	48.7	35.8	33.3	32.3	31.2
dalle 19 alle 20	37.1	44.4	38.9	38.3	36.1	34.6	34.2	33.5
dalle 20 alle 21	50.2	63.0	60.0	44.3	35.6	34.0	33.3	32.0
dalle 21 alle 22	38.5	47.1	42.9	40.1	36.2	34.0	33.3	32.6
dalle 22 alle 23	36.4	45.8	41.5	38.1	33.9	31.2	29.7	29.3
dalle 23 alle 0	35.0	45.9	39.7	36.7	31.6	29.3	28.7	27.8
dalle 0 alle 1	32.2	43.6	36.4	32.7	28.1	25.7	25.1	24.6
dalle 1 alle 2	29.4	38.3	32.1	31.3	27.3	24.5	23.4	21.6
dalle 2 alle 3	29.1	39.7	32.2	30.5	25.7	24.0	23.4	22.9
dalle 3 alle 4	29.3	41.7	30.5	29.5	26.1	23.3	22.3	21.6
dalle 4 alle 5	33.0	43.3	34.3	33.1	30.9	26.7	26.0	25.4
dalle 5 alle 6	37.1	46.7	42.4	39.5	33.9	31.9	31.4	31.0
dalle 6 alle 7	35.4	41.3	39.1	37.7	34.4	31.8	30.6	29.4
dalle 7 alle 8	38.6	46.4	42.9	41.2	36.5	33.3	32.2	31.0
dalle 8 alle 9	37.7	45.4	41.2	40.3	34.1	32.2	31.6	31.3
dalle 9 alle 10	41.5	50.8	46.1	43.0	38.3	33.3	32.9	30.0
diurno (6-22)	43.3	55.5	49.1	42.3	35.8	32.9	32.3	31.1
notturno (22-6)	33.7	43.9	38.1	35.3	30.8	28.2	27.4	26.8

Postazione n.: **3** Via: **Conti Agosti 79 c/o Palazzetto dello Sport** Località: **Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 8 di Mercoledì 10/7/19 alle ore 8 di Giovedì**

riferimento fotografico

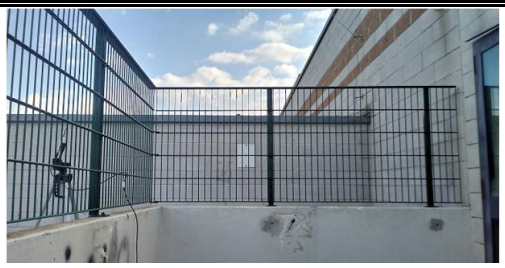

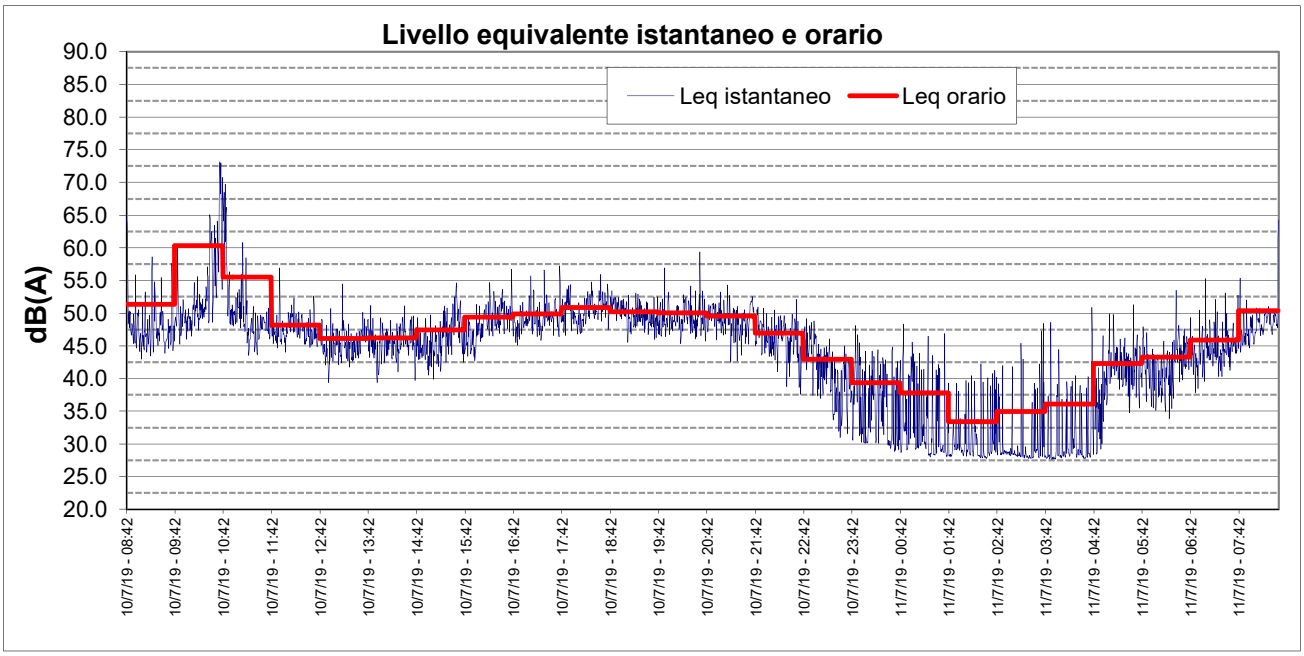

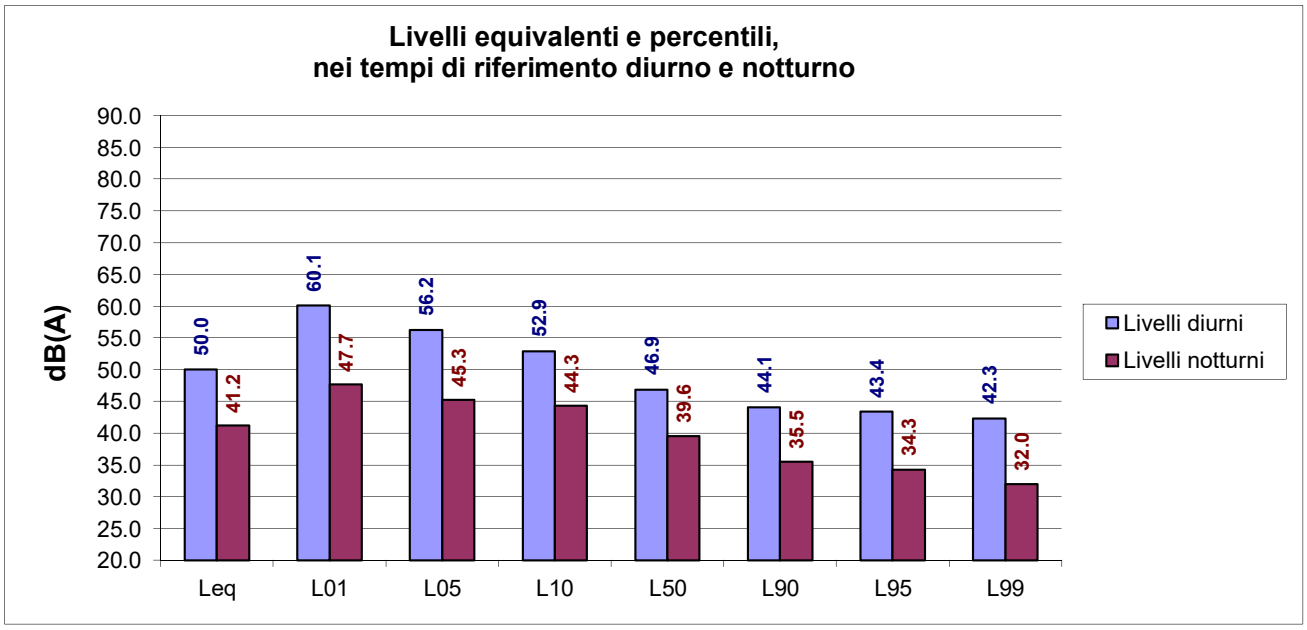

Postazione n.: **3** Via: **Conti Agosti 79 c/o Palazzetto dello Sport** Località: **Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 8 di Mercoledì 10/7/19 alle ore 8 di Giovedì**

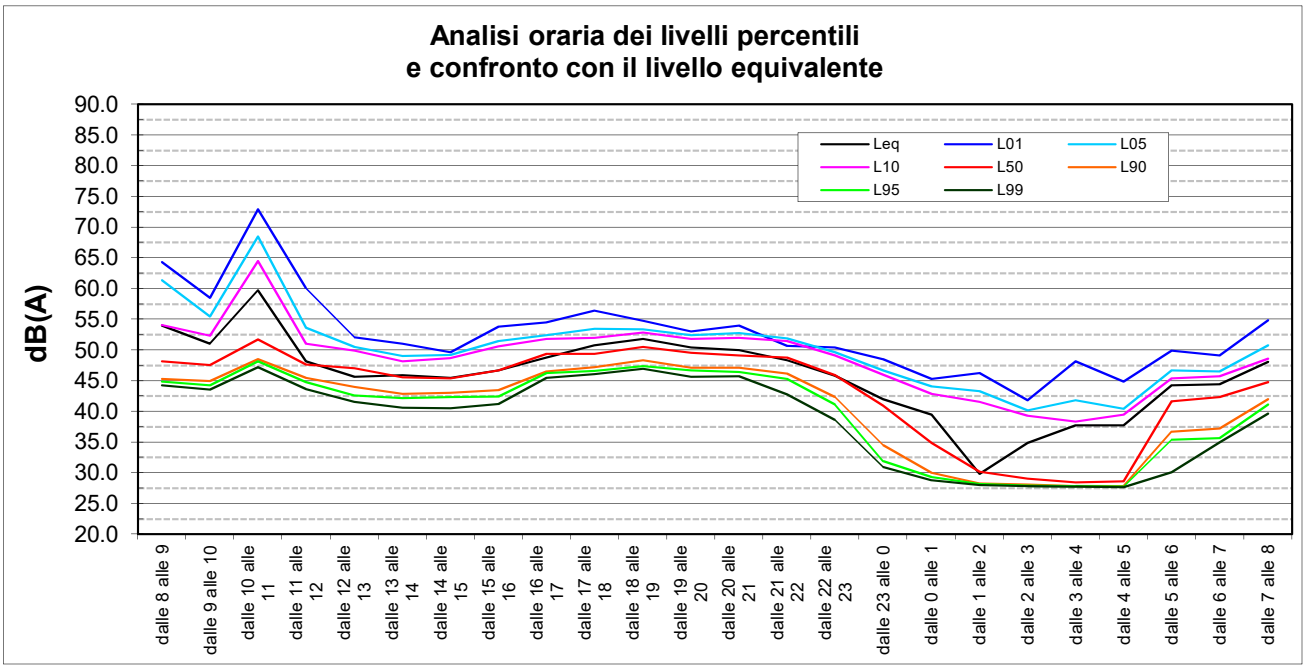

Periodo (ore)	Leq	L_{01}	L_{05}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{99}
dalle 8 alle 9	54.0	64.3	61.4	54.0	48.2	45.3	44.9	44.3
dalle 9 alle 10	51.0	58.5	55.4	52.3	47.6	45.0	44.3	43.5
dalle 10 alle 11	59.7	72.9	68.5	64.5	51.7	48.6	48.1	47.3
dalle 11 alle 12	48.2	60.1	53.6	51.0	47.7	45.4	44.8	43.6
dalle 12 alle 13	45.6	52.1	50.5	49.9	47.0	44.0	42.6	41.5
dalle 13 alle 14	45.9	51.0	49.0	48.2	45.5	42.9	42.2	40.6
dalle 14 alle 15	45.4	49.7	49.2	48.7	45.4	43.0	42.3	40.6
dalle 15 alle 16	46.7	53.8	51.5	50.6	46.7	43.4	42.5	41.2
dalle 16 alle 17	48.7	54.5	52.4	51.8	49.4	46.5	46.2	45.5
dalle 17 alle 18	50.8	56.4	53.4	52.0	49.4	47.2	46.6	46.1
dalle 18 alle 19	51.8	54.7	53.4	52.9	50.5	48.3	47.4	46.9
dalle 19 alle 20	50.5	53.0	52.4	51.8	49.5	47.1	46.7	45.7
dalle 20 alle 21	50.0	54.0	52.8	51.9	49.1	47.1	46.4	45.8
dalle 21 alle 22	48.4	50.7	51.9	51.4	48.8	46.2	45.3	42.8
dalle 22 alle 23	45.8	50.4	49.6	49.1	45.9	42.3	41.2	38.6
dalle 23 alle 0	42.0	48.5	46.7	46.0	41.0	34.5	31.9	31.0
dalle 0 alle 1	39.5	45.3	44.1	42.9	34.9	30.0	29.3	28.8
dalle 1 alle 2	29.8	46.3	43.3	41.6	30.2	28.3	28.2	28.0
dalle 2 alle 3	34.9	41.8	40.2	39.3	29.1	28.1	27.9	27.8
dalle 3 alle 4	37.7	48.2	41.8	38.3	28.4	27.9	27.8	27.7
dalle 4 alle 5	37.7	44.9	40.5	39.5	28.7	27.9	27.8	27.7
dalle 5 alle 6	44.2	49.9	46.7	45.4	41.6	36.7	35.4	30.1
dalle 6 alle 7	44.4	49.1	46.5	45.8	42.4	37.2	35.7	35.0
dalle 7 alle 8	48.1	54.8	50.8	48.6	44.8	42.0	41.1	39.6
diurno (6-22)	50.0	60.1	56.2	52.9	46.9	44.1	43.4	42.3
notturno (22-6)	41.2	47.7	45.3	44.3	39.6	35.5	34.3	32.0

Postazione n.: **4** Via: **Ungheresca Nord 21 c/o Ex-PeterPan** Località: **Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 9 di Mercoledì 10/7/19 alle ore 9 di Giovedì**

riferimento fotografico

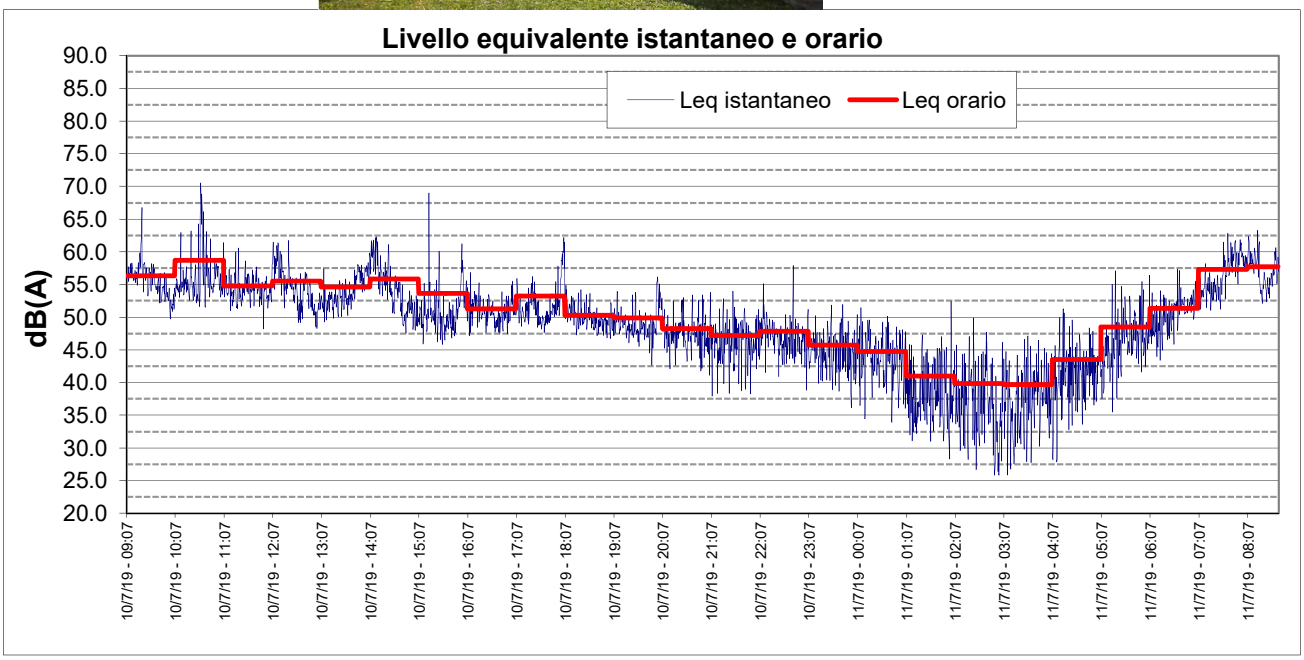

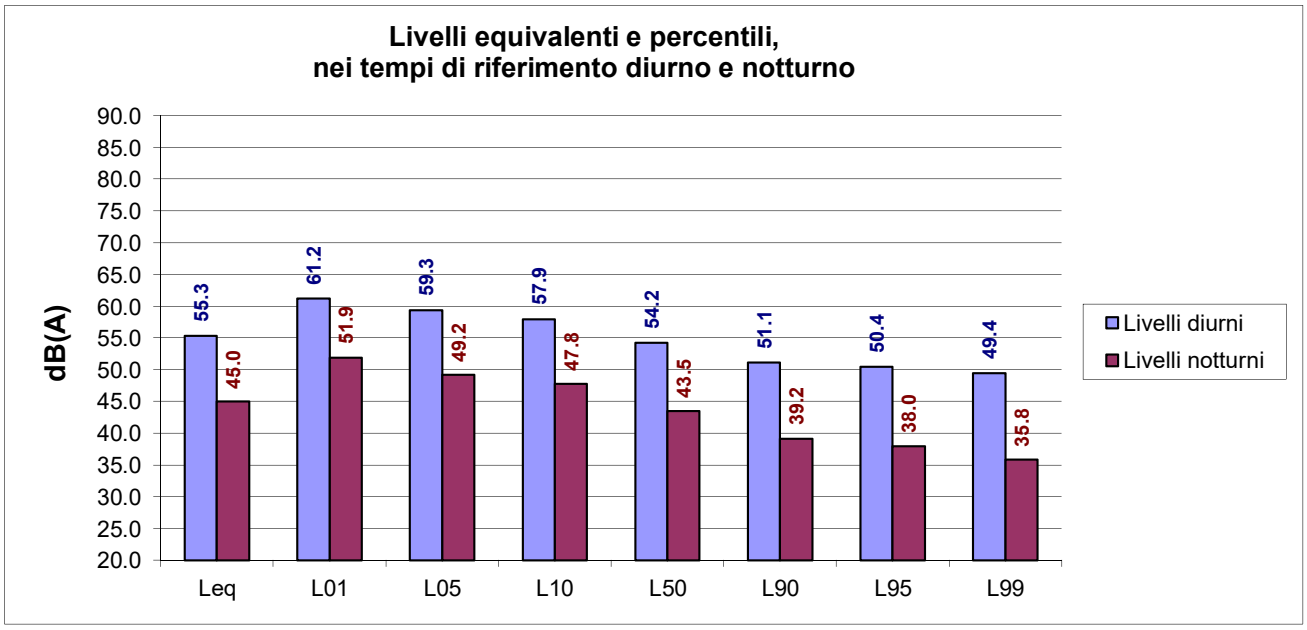

Postazione n.: **4** Via: **Ungheresca Nord 21 c/o Ex-PeterPan** Località: **Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 9 di Mercoledì 10/7/19 alle ore 9 di Giovedì**

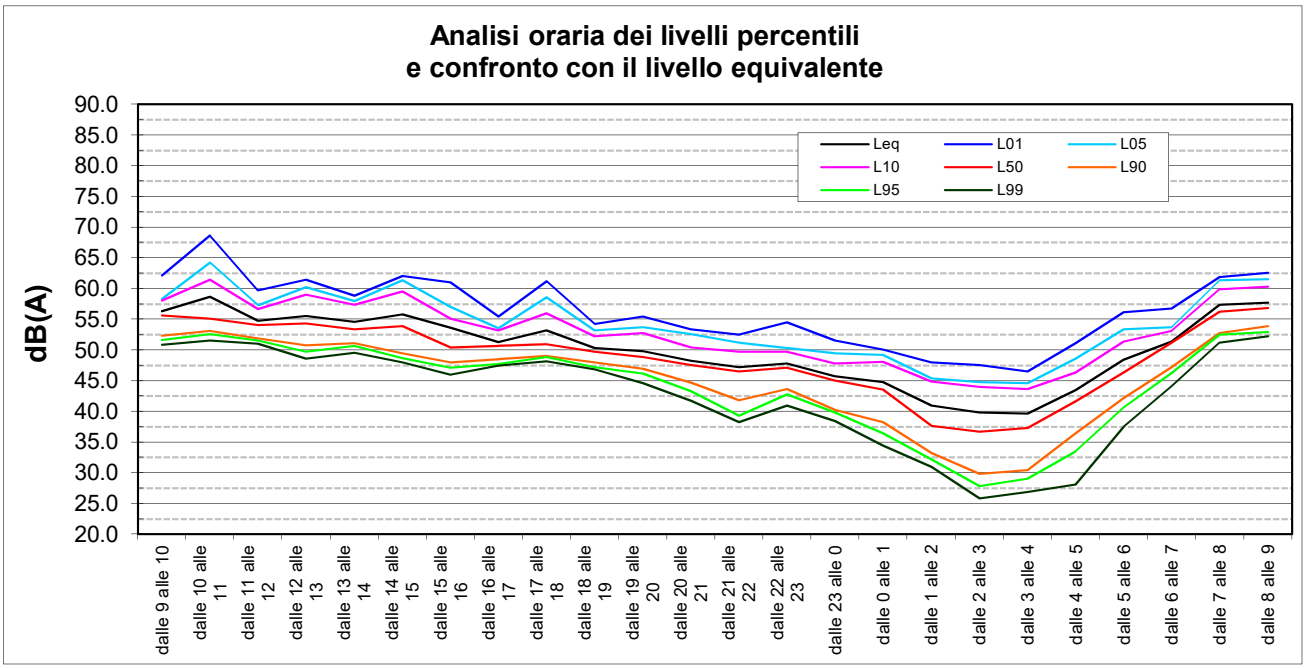

Periodo (ore)	Leq	L_{01}	L_{05}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{99}
dalle 9 alle 10	56.3	62.2	58.4	58.1	55.7	52.3	51.7	50.9
dalle 10 alle 11	58.7	68.7	64.2	61.4	55.1	53.1	52.6	51.6
dalle 11 alle 12	54.7	59.7	57.3	56.7	54.1	51.9	51.6	51.0
dalle 12 alle 13	55.5	61.5	60.3	59.0	54.3	50.7	49.7	48.6
dalle 13 alle 14	54.6	58.8	58.0	57.4	53.4	51.2	50.6	49.6
dalle 14 alle 15	55.8	62.0	61.4	59.6	53.9	49.4	48.7	48.0
dalle 15 alle 16	53.6	61.0	57.1	55.1	50.5	48.0	47.1	46.0
dalle 16 alle 17	51.3	55.5	53.6	53.2	50.7	48.5	47.7	47.5
dalle 17 alle 18	53.2	61.2	58.6	55.9	50.9	49.0	48.8	48.2
dalle 18 alle 19	50.3	54.2	53.2	52.2	49.7	48.0	47.2	46.9
dalle 19 alle 20	49.9	55.5	53.8	52.8	48.9	47.0	46.2	44.6
dalle 20 alle 21	48.3	53.4	52.6	50.4	47.6	44.7	43.3	41.8
dalle 21 alle 22	47.2	52.5	51.2	49.7	46.6	41.8	39.3	38.2
dalle 22 alle 23	47.8	54.5	50.3	49.7	47.1	43.7	42.8	41.0
dalle 23 alle 0	45.7	51.6	49.4	47.8	45.1	40.3	39.8	38.4
dalle 0 alle 1	44.8	50.0	49.2	48.1	43.5	38.3	36.5	34.5
dalle 1 alle 2	41.0	48.0	45.4	44.9	37.7	33.2	32.2	30.9
dalle 2 alle 3	39.9	47.5	44.8	44.0	36.7	29.9	27.8	25.8
dalle 3 alle 4	39.7	46.6	44.6	43.7	37.3	30.5	29.1	26.9
dalle 4 alle 5	43.5	51.1	48.6	46.3	41.6	36.4	33.5	28.1
dalle 5 alle 6	48.5	56.2	53.3	51.4	46.4	42.2	40.7	37.5
dalle 6 alle 7	51.3	56.8	53.7	53.1	51.2	47.2	46.2	44.1
dalle 7 alle 8	57.3	61.9	61.3	59.9	56.2	52.7	52.5	51.2
dalle 8 alle 9	57.7	62.6	61.5	60.3	56.9	53.9	53.0	52.3
diurno (6-22)	55.3	61.2	59.3	57.9	54.2	51.1	50.4	49.4
notturno (22-6)	45.0	51.9	49.2	47.8	43.5	39.2	38.0	35.8

Postazione n.: **5** Via: **abitazione c/o Autostrada** Località: **Santa Maria, Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 9 di Giovedì 11/7/19 alle ore 9 di Venerdì**

riferimento fotografico

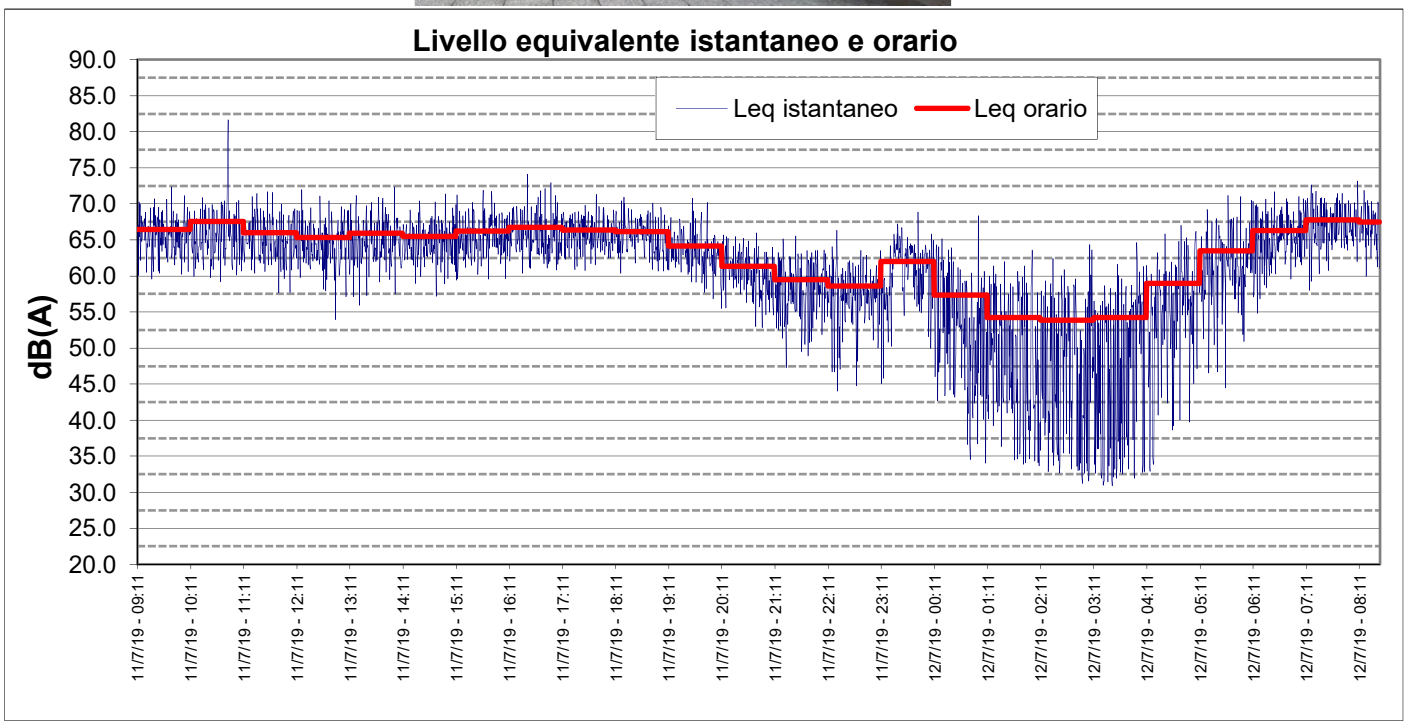

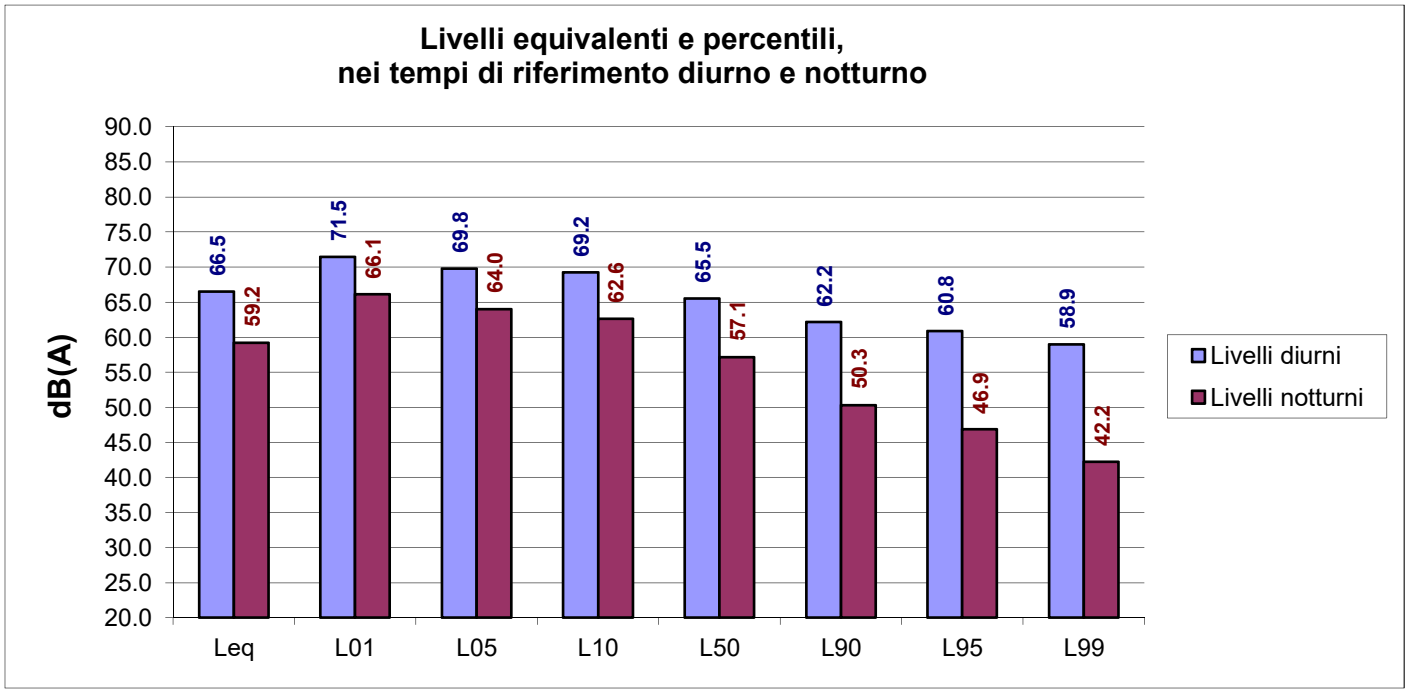

Postazione n.: **5** Via: **abitazione c/o Autostrada** Località: **Santa Maria, Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 9 di Giovedì 11/7/19 alle ore 9 di Venerdì**

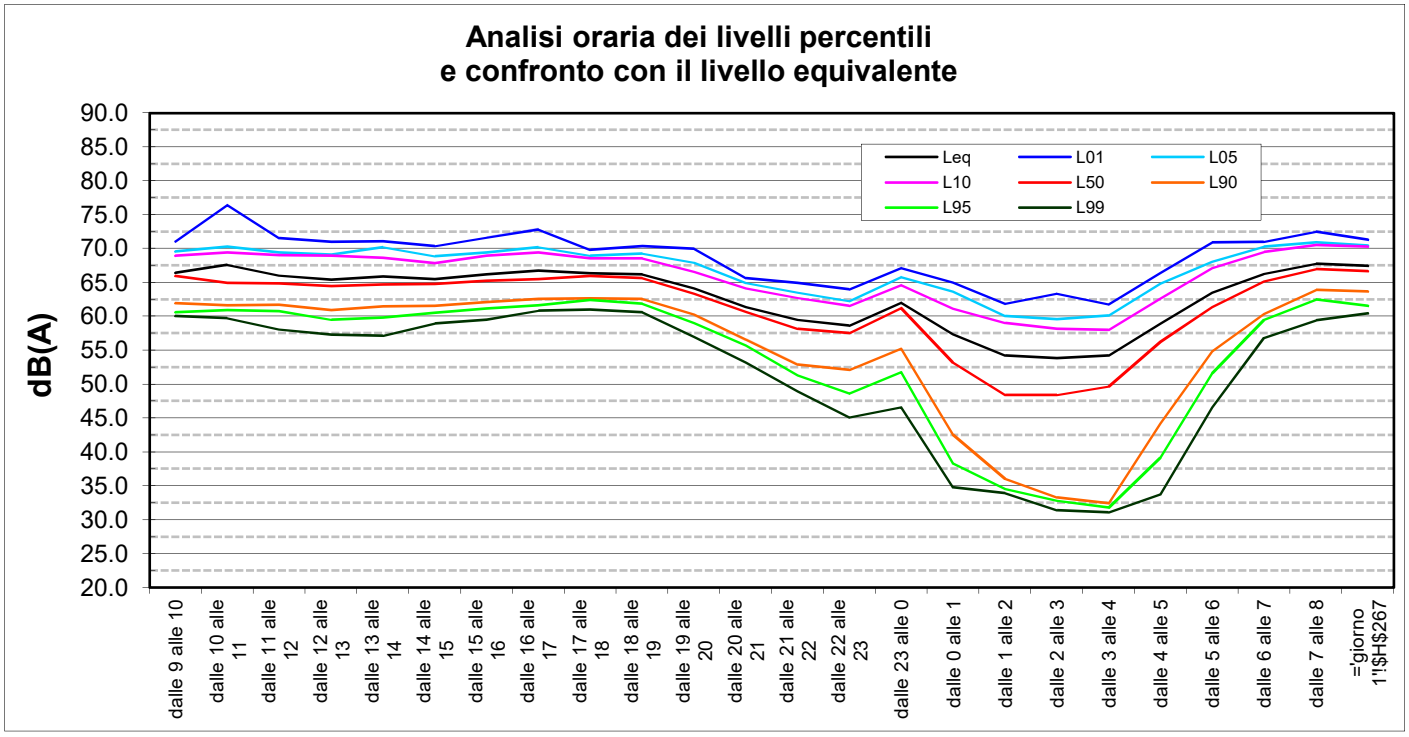

Periodo (ore)	Leq	L_{01}	L_{05}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{99}
dalle 9 alle 10	66.4	71.1	69.5	68.9	66.0	61.9	60.6	60.1
dalle 10 alle 11	67.6	76.4	70.3	69.4	64.9	61.6	60.9	59.8
dalle 11 alle 12	66.0	71.5	69.4	69.0	64.8	61.7	60.8	58.0
dalle 12 alle 13	65.4	71.0	69.1	68.9	64.5	60.9	59.5	57.3
dalle 13 alle 14	65.9	71.1	70.2	68.6	64.7	61.4	59.8	57.1
dalle 14 alle 15	65.5	70.4	68.8	67.8	64.8	61.6	60.5	58.9
dalle 15 alle 16	66.2	71.6	69.4	68.9	65.2	62.1	61.1	59.5
dalle 16 alle 17	66.7	72.8	70.2	69.4	65.4	62.6	61.6	60.8
dalle 17 alle 18	66.4	69.8	68.9	68.5	66.0	62.7	62.4	61.0
dalle 18 alle 19	66.2	70.3	69.2	68.6	65.6	62.6	61.8	60.6
dalle 19 alle 20	64.2	70.0	67.9	66.5	63.3	60.3	59.0	57.0
dalle 20 alle 21	61.3	65.7	64.9	64.2	60.7	56.6	55.7	53.2
dalle 21 alle 22	59.5	64.9	63.5	62.7	58.2	52.9	51.3	49.0
dalle 22 alle 23	58.6	64.0	62.3	61.5	57.6	52.1	48.6	45.1
dalle 23 alle 0	62.0	67.1	65.8	64.6	61.2	55.3	51.8	46.6
dalle 0 alle 1	57.4	65.0	63.6	61.1	53.2	42.6	38.3	34.8
dalle 1 alle 2	54.2	61.9	60.1	59.0	48.4	36.0	34.6	33.9
dalle 2 alle 3	53.8	63.4	59.6	58.2	48.4	33.3	32.8	31.4
dalle 3 alle 4	54.2	61.7	60.1	58.0	49.7	32.4	31.8	31.1
dalle 4 alle 5	58.9	66.4	64.8	62.6	56.3	44.2	39.2	33.7
dalle 5 alle 6	63.5	70.9	68.1	67.1	61.4	54.8	51.6	46.6
dalle 6 alle 7	66.3	70.9	70.3	69.5	65.1	60.3	59.5	56.8
dalle 7 alle 8	67.8	72.5	70.9	70.5	67.0	63.9	62.5	59.4
='giorno 1'!H267	67.5	71.3	70.5	70.2	66.6	63.7	61.6	60.4
diurno (6-22)	66.5	71.5	69.8	69.2	65.5	62.2	60.8	58.9
notturno (22-6)	59.2	66.1	64.0	62.6	57.1	50.3	46.9	42.2

Postazione n.: **6** Via: **Ungaresca Sud abitazione privata** Località: **Santa Maria, Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 9 di Giovedì 11/7/19 alle ore 9 di Venerdì**

riferimento fotografico

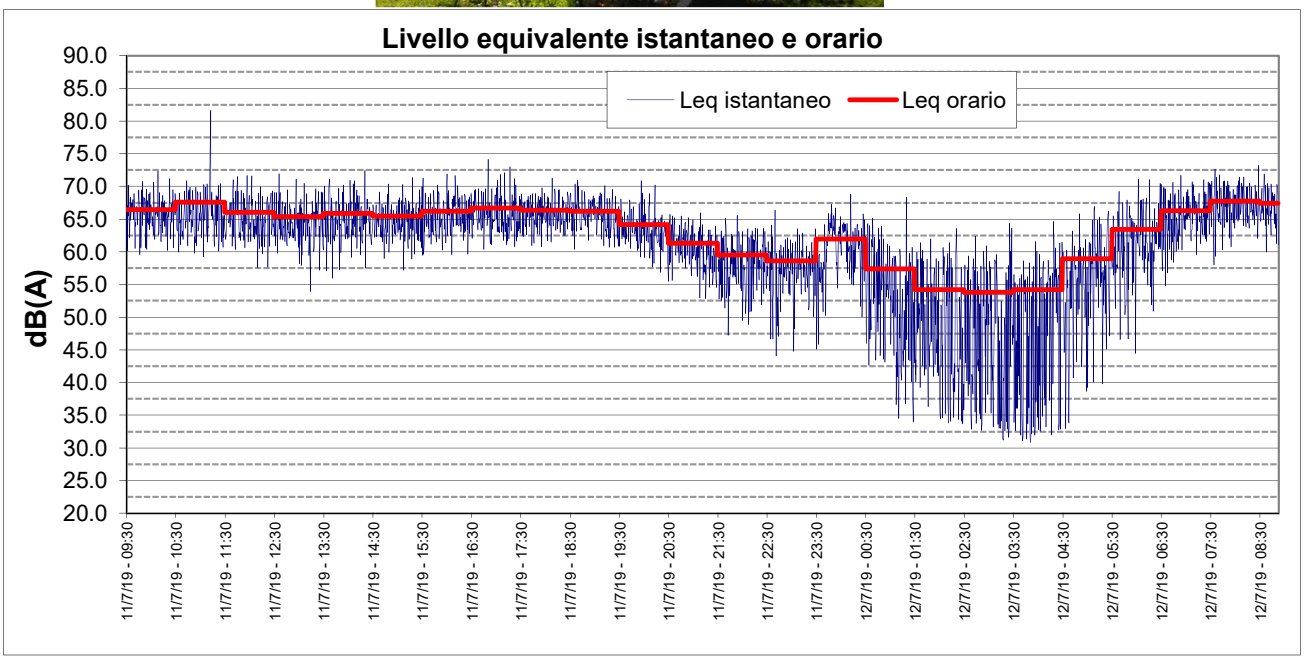

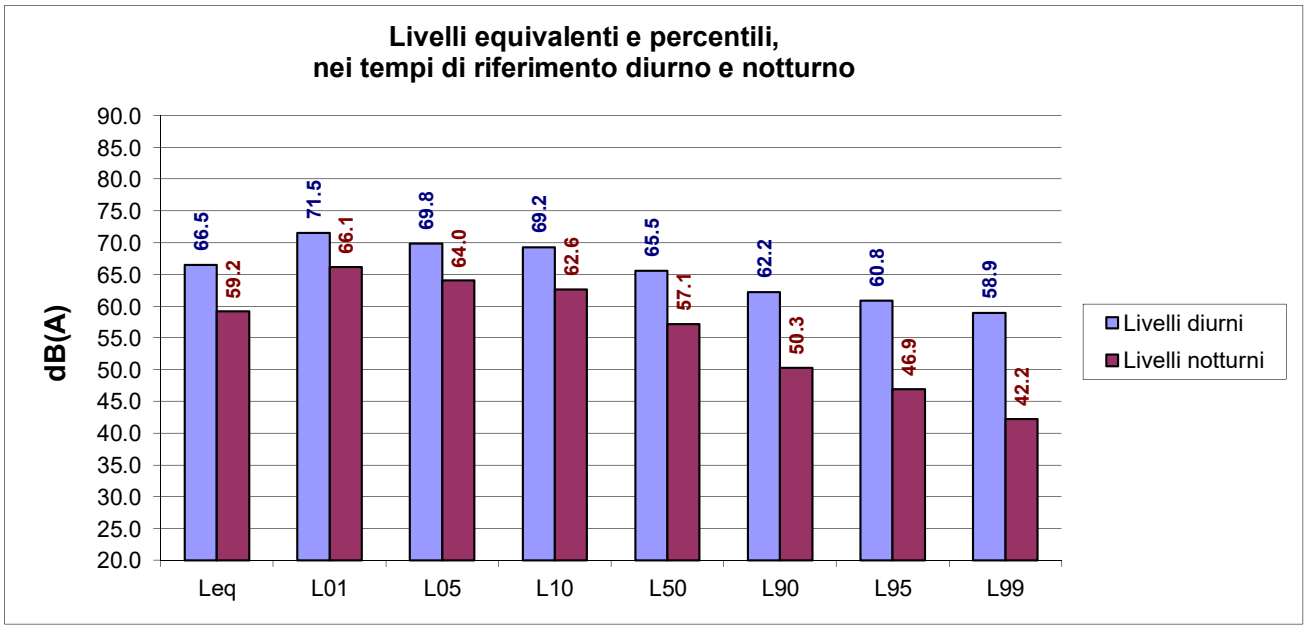

Postazione n.: **6** Via: **Ungaresca Sud abitazione privata** Località: **Santa Maria, Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 9 di Giovedì 11/7/19 alle ore 9 di Venerdì**

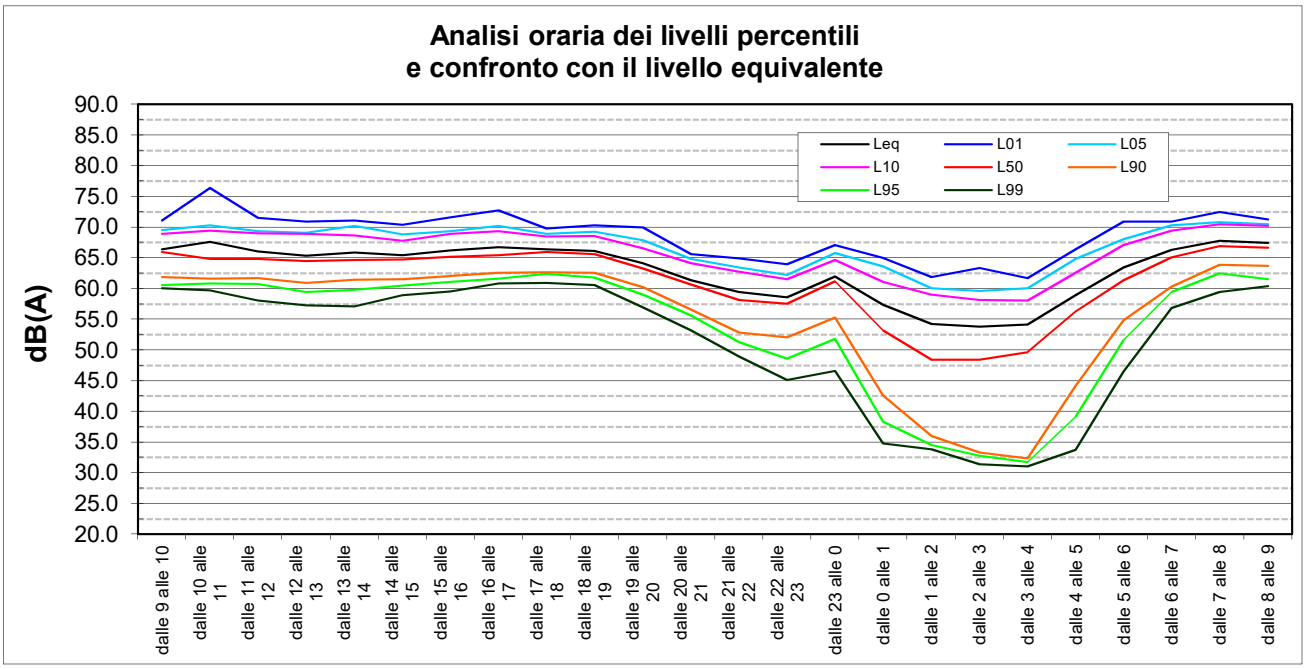

Periodo (ore)	Leq	L_{01}	L_{05}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{99}
dalle 9 alle 10	66.4	71.1	69.5	68.9	66.0	61.9	60.6	60.1
dalle 10 alle 11	67.6	76.4	70.3	69.4	64.9	61.6	60.9	59.8
dalle 11 alle 12	66.0	71.5	69.4	69.0	64.8	61.7	60.8	58.0
dalle 12 alle 13	65.4	71.0	69.1	68.9	64.5	60.9	59.5	57.3
dalle 13 alle 14	65.9	71.1	70.2	68.6	64.7	61.4	59.8	57.1
dalle 14 alle 15	65.5	70.4	68.8	67.8	64.8	61.6	60.5	58.9
dalle 15 alle 16	66.2	71.6	69.4	68.9	65.2	62.1	61.1	59.5
dalle 16 alle 17	66.7	72.8	70.2	69.4	65.4	62.6	61.6	60.8
dalle 17 alle 18	66.4	69.8	68.9	68.5	66.0	62.7	62.4	61.0
dalle 18 alle 19	66.2	70.3	69.2	68.6	65.6	62.6	61.8	60.6
dalle 19 alle 20	64.2	70.0	67.9	66.5	63.3	60.3	59.0	57.0
dalle 20 alle 21	61.3	65.7	64.9	64.2	60.7	56.6	55.7	53.2
dalle 21 alle 22	59.5	64.9	63.5	62.7	58.2	52.9	51.3	49.0
dalle 22 alle 23	58.6	64.0	62.3	61.5	57.6	52.1	48.6	45.1
dalle 23 alle 0	62.0	67.1	65.8	64.6	61.2	55.3	51.8	46.6
dalle 0 alle 1	57.4	65.0	63.6	61.1	53.2	42.6	38.3	34.8
dalle 1 alle 2	54.2	61.9	60.1	59.0	48.4	36.0	34.6	33.9
dalle 2 alle 3	53.8	63.4	59.6	58.2	48.4	33.3	32.8	31.4
dalle 3 alle 4	54.2	61.7	60.1	58.0	49.7	32.4	31.8	31.1
dalle 4 alle 5	58.9	66.4	64.8	62.6	56.3	44.2	39.2	33.7
dalle 5 alle 6	63.5	70.9	68.1	67.1	61.4	54.8	51.6	46.6
dalle 6 alle 7	66.3	70.9	70.3	69.5	65.1	60.3	59.5	56.8
dalle 7 alle 8	67.8	72.5	70.9	70.5	67.0	63.9	62.5	59.4
dalle 8 alle 9	67.5	71.3	70.5	70.2	66.6	63.7	61.6	60.4
diurno (6-22)	66.5	71.5	69.8	69.2	65.5	62.2	60.8	58.9
notturno (22-6)	59.2	66.1	64.0	62.6	57.1	50.3	46.9	42.2

Postazione n.: **7** Via: **Piazza Municipio 13 c/o Municipio** Località: **Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 9 di Martedì 3/9/19 alle ore 9 di Mercoledì 4/9/19**

riferimento fotografico

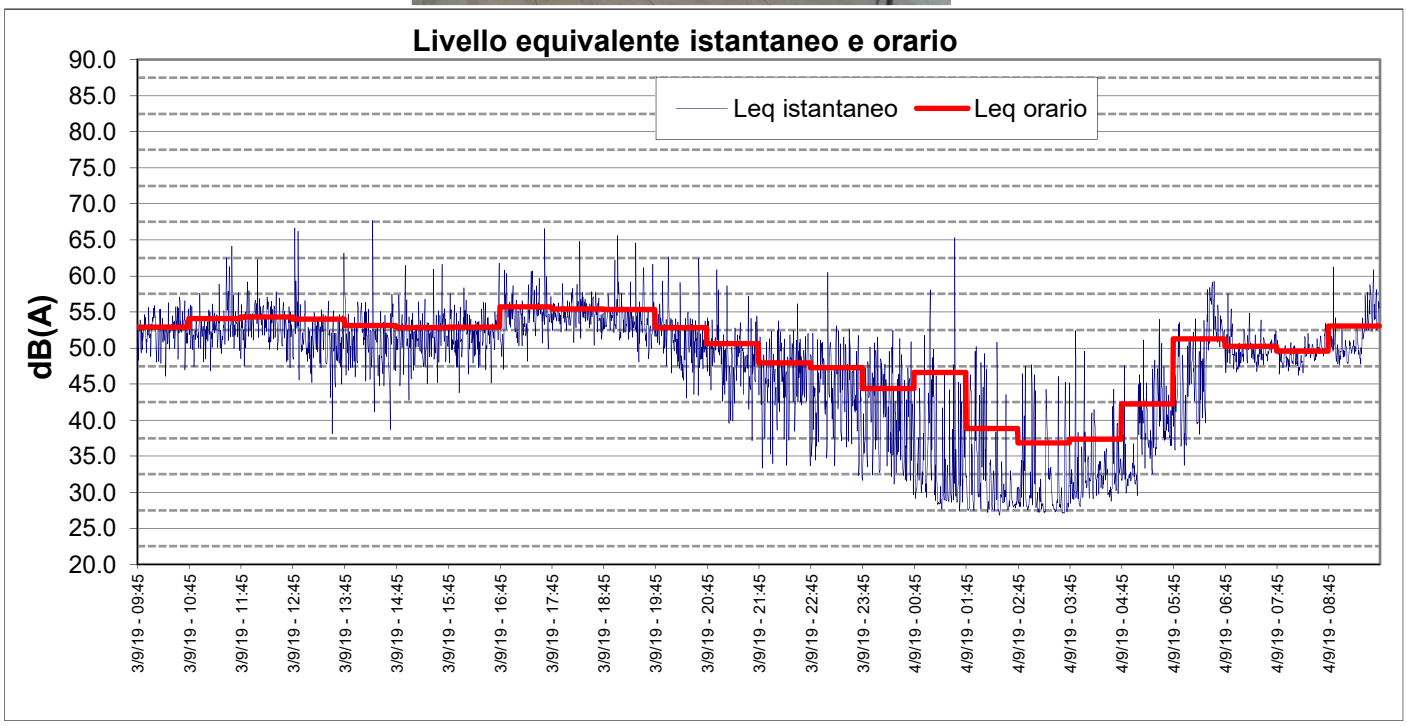

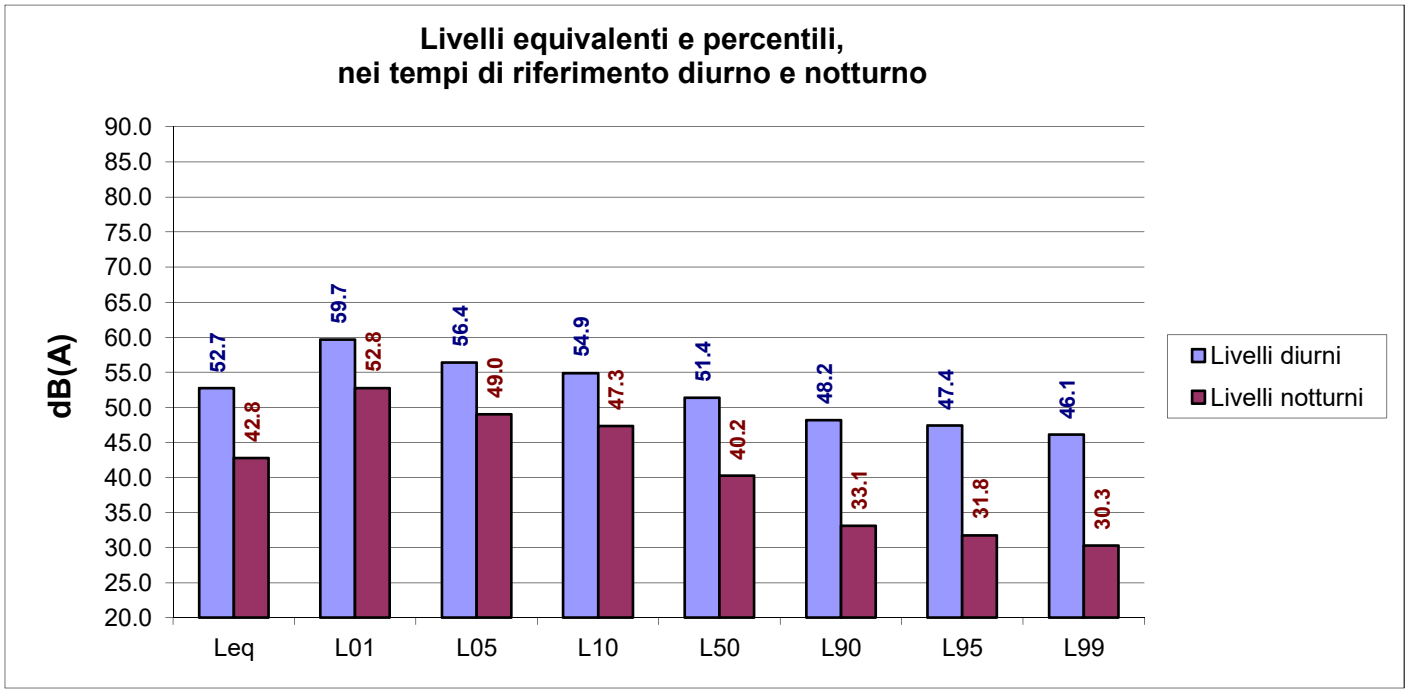

Postazione n.: **7** Via: **Piazza Municipio 13 c/o Municipio** Località: **Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 9 di Martedì 3/9/19 alle ore 9 di Mercoledì 4/9/19**

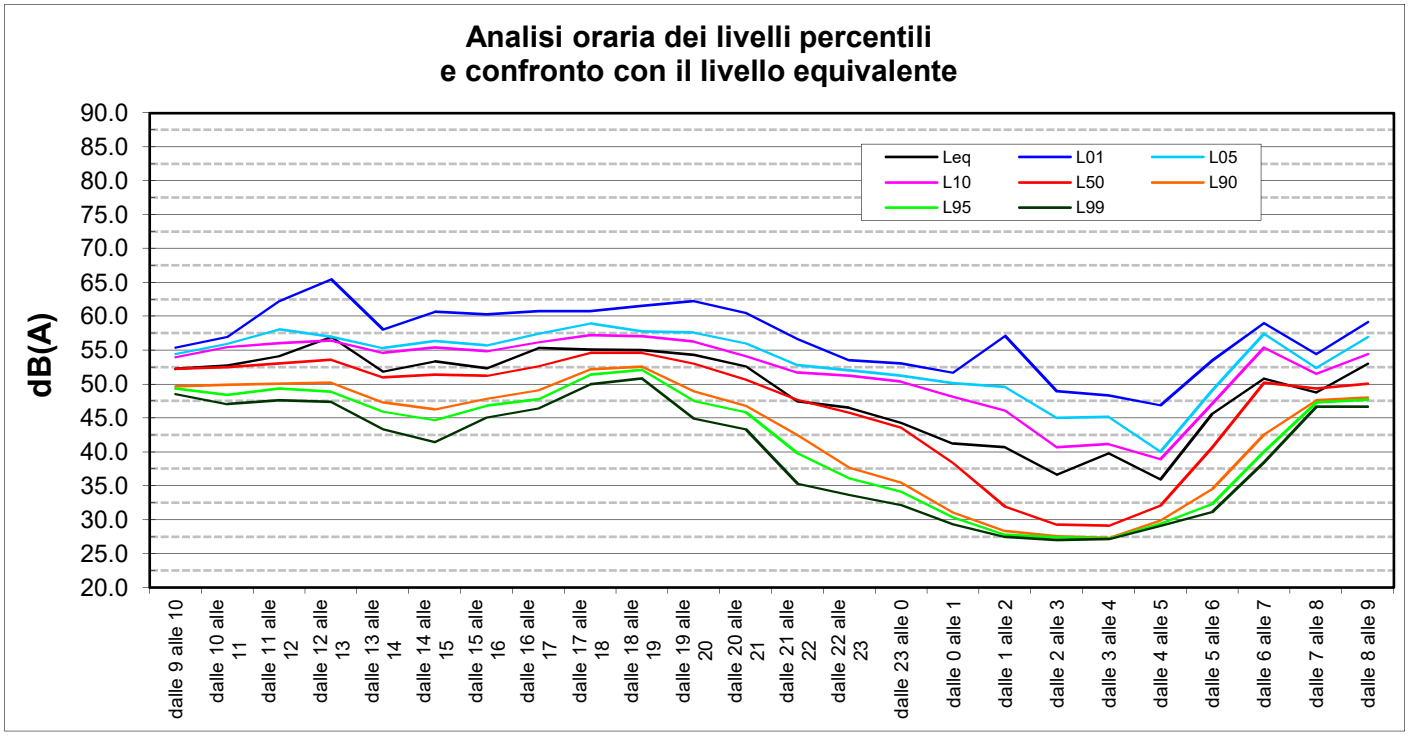

Periodo (ore)	Leq	L_{01}	L_{05}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{99}
dalle 9 alle 10	52.3	55.4	54.5	54.0	52.3	49.7	49.3	48.6
dalle 10 alle 11	52.7	57.0	55.9	55.5	52.5	49.9	48.4	47.1
dalle 11 alle 12	54.2	62.3	58.0	56.0	53.1	50.0	49.3	47.6
dalle 12 alle 13	57.0	65.5	57.0	56.4	53.6	50.2	48.8	47.3
dalle 13 alle 14	51.9	58.0	55.3	54.6	51.0	47.3	46.0	43.4
dalle 14 alle 15	53.4	60.7	56.3	55.4	51.4	46.3	44.7	41.4
dalle 15 alle 16	52.3	60.3	55.7	54.8	51.2	47.9	46.9	45.1
dalle 16 alle 17	55.3	60.7	57.5	56.2	52.6	49.1	47.8	46.4
dalle 17 alle 18	55.1	60.7	59.0	57.2	54.6	52.2	51.4	49.9
dalle 18 alle 19	55.0	61.6	57.7	57.1	54.6	52.6	52.1	50.8
dalle 19 alle 20	54.3	62.3	57.6	56.3	53.0	48.9	47.6	44.9
dalle 20 alle 21	52.6	60.5	56.0	54.1	50.7	46.8	45.9	43.4
dalle 21 alle 22	47.5	56.6	52.8	51.7	47.7	42.5	39.8	35.3
dalle 22 alle 23	46.5	53.5	52.0	51.2	45.8	37.7	36.1	33.7
dalle 23 alle 0	44.3	53.0	51.3	50.3	43.6	35.5	34.2	32.2
dalle 0 alle 1	41.2	51.7	50.1	48.1	38.4	31.1	30.3	29.3
dalle 1 alle 2	40.7	57.1	49.5	46.1	31.9	28.4	27.7	27.4
dalle 2 alle 3	36.7	49.0	45.0	40.7	29.3	27.6	27.4	27.0
dalle 3 alle 4	39.8	48.4	45.2	41.2	29.1	27.3	27.2	27.1
dalle 4 alle 5	36.0	46.9	40.1	39.0	32.1	29.9	29.5	29.1
dalle 5 alle 6	45.6	53.5	49.1	47.1	40.7	34.5	32.3	31.2
dalle 6 alle 7	50.8	59.0	57.5	55.4	50.2	42.6	40.1	38.5
dalle 7 alle 8	48.8	54.5	52.4	51.5	49.3	47.6	47.3	46.7
dalle 8 alle 9	53.1	59.2	57.0	54.4	50.1	48.0	47.7	46.7
diurno (6-22)	52.7	59.7	56.4	54.9	51.4	48.2	47.4	46.1
notturno (22-6)	42.8	52.8	49.0	47.3	40.2	33.1	31.8	30.3

Postazione n.: **8** Via: **Conti Agosti c/o Chiesa** Località: **Bocca di Strada, Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 10 di Martedì 3/9/19 alle ore 10 di Mercoledì**

riferimento fotografico

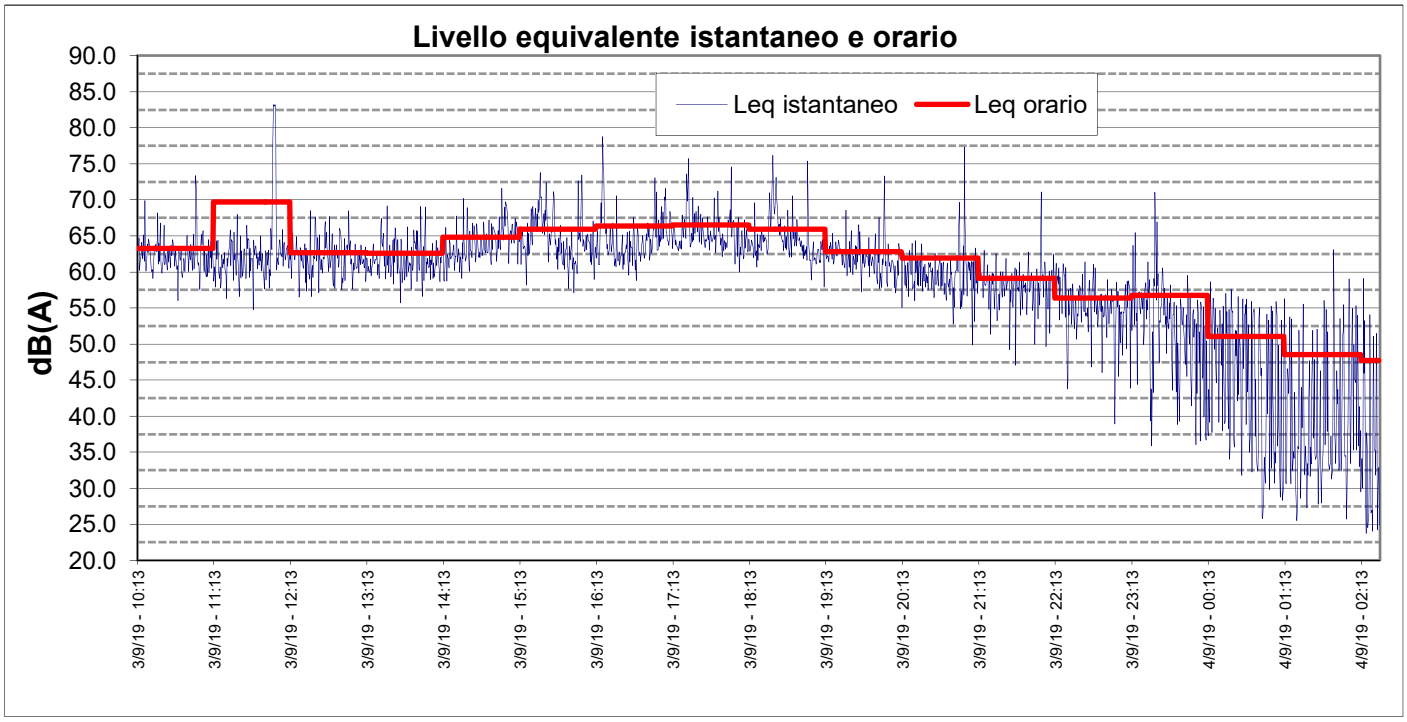

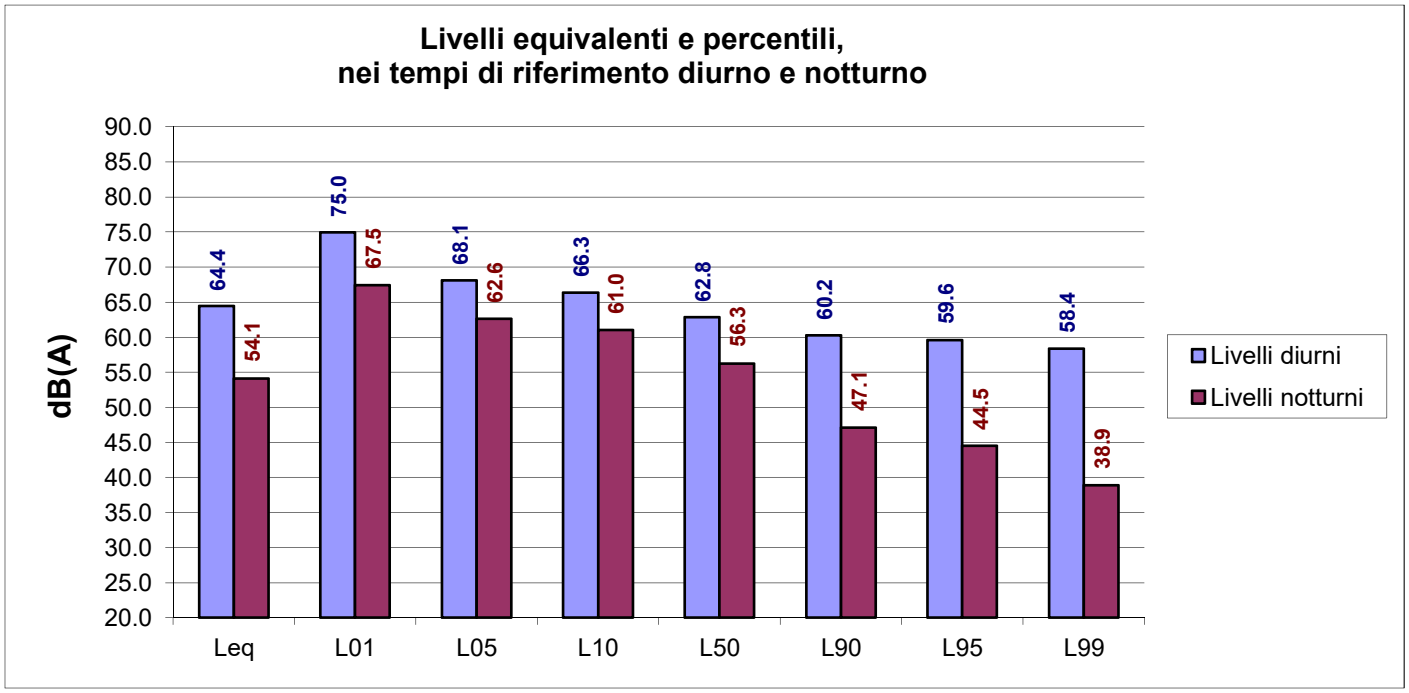

Postazione n.: **8** Via: **Conti Agosti c/o Chiesa** Località: **Bocca di Strada, Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 10 di Martedì 3/9/19 alle ore 10 di Mercoledì**

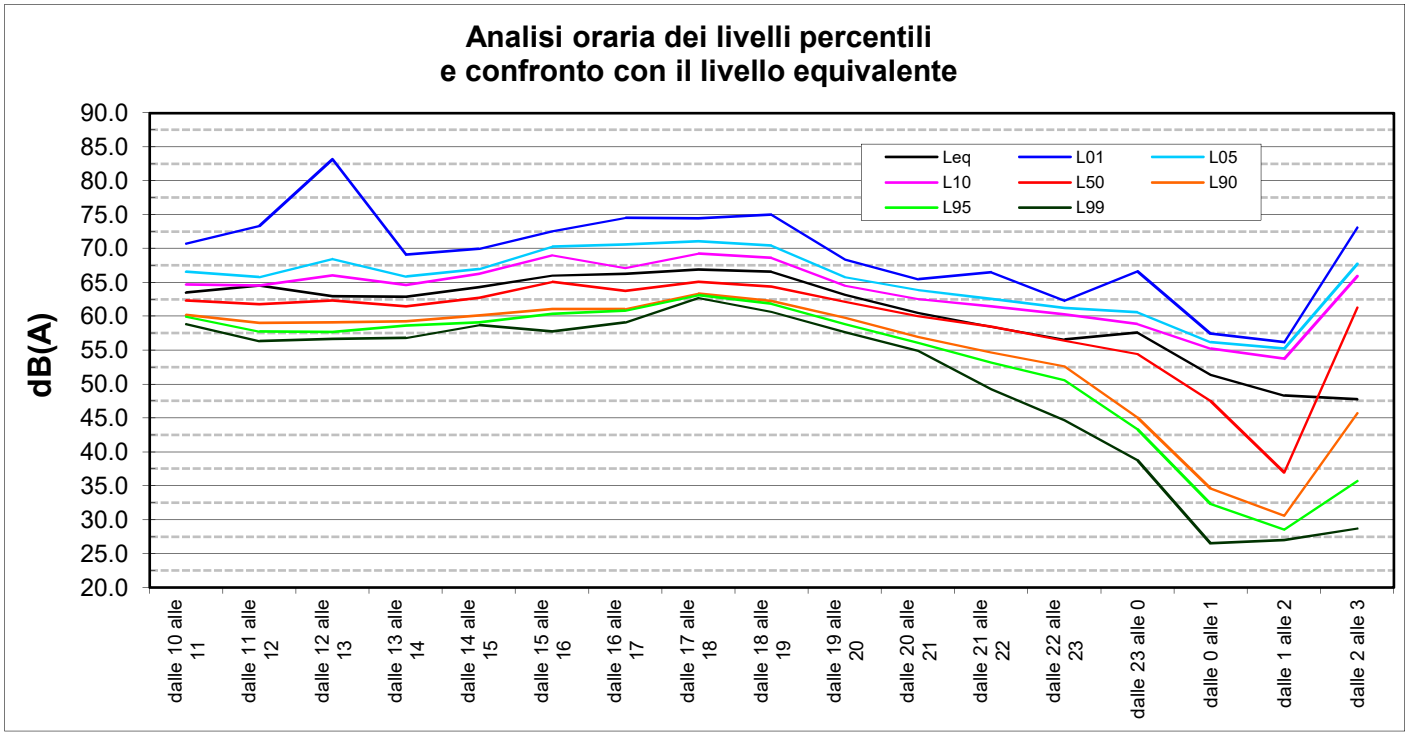

Periodo (ore)	Leq	L_{01}	L_{05}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{99}
dalle 10 alle 11	63.5	70.7	66.6	64.7	62.3	60.2	60.0	58.9
dalle 11 alle 12	64.5	73.3	65.8	64.5	61.8	59.0	57.8	56.3
dalle 12 alle 13	63.0	83.1	68.5	66.0	62.4	59.1	57.7	56.6
dalle 13 alle 14	62.8	69.1	65.8	64.6	61.4	59.3	58.6	56.8
dalle 14 alle 15	64.3	70.0	66.9	66.2	62.7	60.2	59.1	58.7
dalle 15 alle 16	66.0	72.6	70.3	69.0	65.1	61.1	60.4	57.8
dalle 16 alle 17	66.2	74.5	70.6	67.1	63.7	61.1	60.8	59.1
dalle 17 alle 18	66.9	74.4	71.1	69.2	65.1	63.3	63.1	62.7
dalle 18 alle 19	66.6	75.0	70.4	68.6	64.3	62.3	61.9	60.7
dalle 19 alle 20	63.2	68.4	65.8	64.5	62.2	59.8	58.8	57.7
dalle 20 alle 21	60.5	65.4	63.9	62.6	60.0	57.0	56.1	54.9
dalle 21 alle 22	58.5	66.5	62.6	61.4	58.4	54.7	53.2	49.3
dalle 22 alle 23	56.6	62.3	61.2	60.3	56.4	52.7	50.6	44.7
dalle 23 alle 0	57.6	66.6	60.6	58.8	54.5	45.1	43.4	38.8
dalle 0 alle 1	51.4	57.5	56.2	55.3	47.5	34.6	32.3	26.5
dalle 1 alle 2	48.3	56.2	55.3	53.8	37.0	30.6	28.6	27.0
dalle 2 alle 3	47.7	73.1	67.7	65.9	61.3	45.7	35.7	28.7
diurno (6-22)	64.4	75.0	68.1	66.3	62.8	60.2	59.6	58.4
notturno (22-6)	54.1	67.5	62.6	61.0	56.3	47.1	44.5	38.9

Postazione n.: **9** Via: **Madonna della Salute, casa privata di fronte sede croc** località: **Soffratta**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 8 di Giovedì 26/9/19 alle ore 8 di Venerdì 27/9/19**

riferimento fotografico:

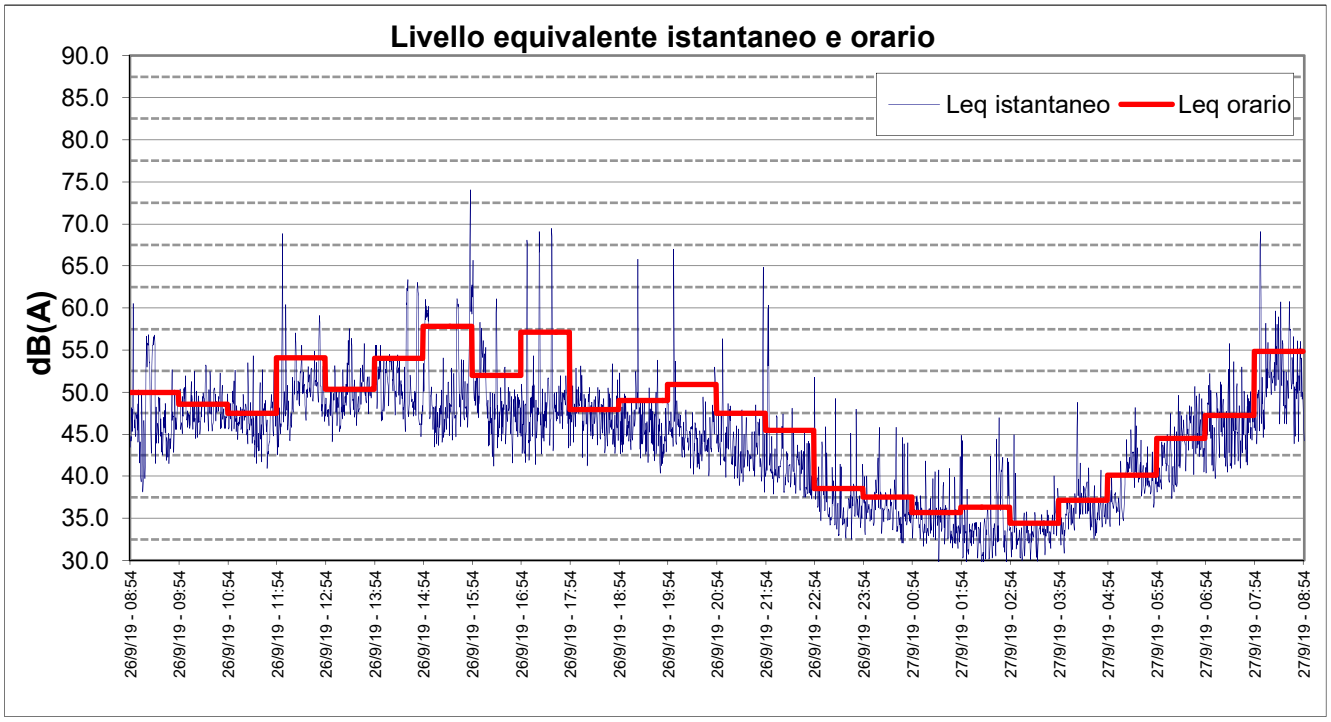

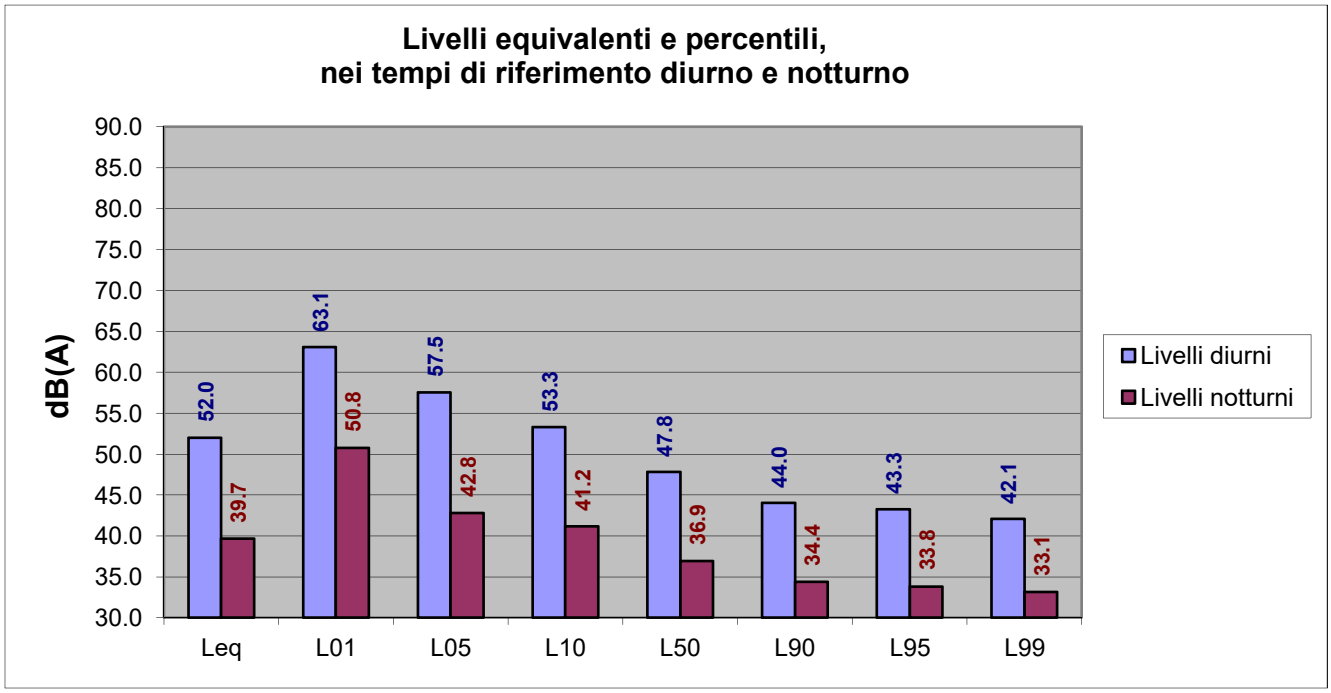

Postazione n.: **9** Via: **Madonna della Salute, casa priv** località: **Soffratta**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 8 di Giovedì 26/9/19 alle ore 8 di Venerdì 27/9/19**

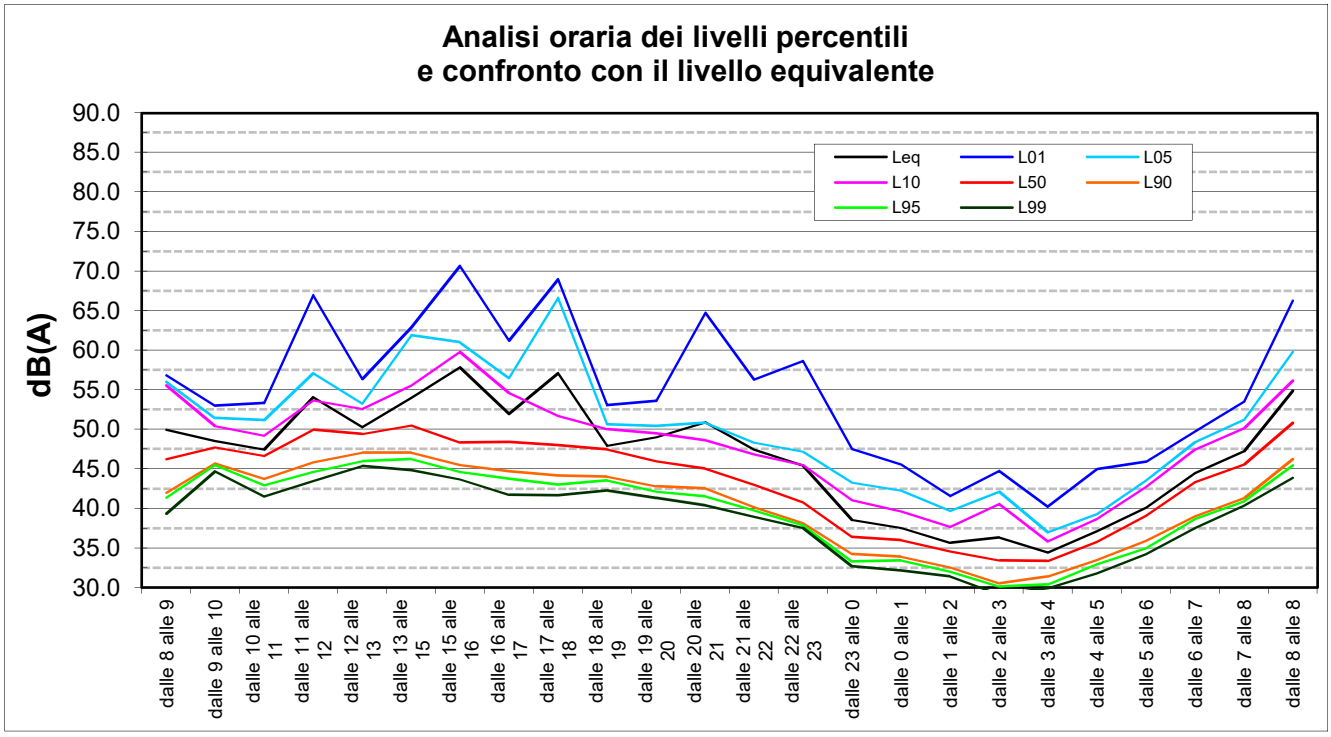

Periodo (ore)	Leq	L_{01}	L_{05}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{99}
dalle 8 alle 9	50.0	56.8	56.0	55.5	46.3	42.0	41.4	39.3
dalle 9 alle 10	48.5	53.0	51.4	50.4	47.7	45.7	45.5	44.7
dalle 10 alle 11	47.5	53.3	51.1	49.2	46.7	43.8	42.9	41.5
dalle 11 alle 12	54.1	66.9	57.1	53.7	49.9	45.9	44.6	43.5
dalle 12 alle 13	50.3	56.3	53.3	52.6	49.4	47.1	46.0	45.3
dalle 13 alle 15	54.0	62.9	61.9	55.5	50.5	47.1	46.3	44.8
dalle 15 alle 16	57.8	70.7	61.0	59.8	48.4	45.5	44.7	43.7
dalle 16 alle 17	52.0	61.2	56.5	54.6	48.4	44.7	43.7	41.7
dalle 17 alle 18	57.1	69.0	66.6	51.7	48.0	44.1	43.0	41.6
dalle 18 alle 19	47.9	53.0	50.6	50.0	47.5	44.0	43.6	42.3
dalle 19 alle 20	49.0	53.6	50.4	49.5	46.0	42.8	42.1	41.3
dalle 20 alle 21	50.9	64.7	50.8	48.6	45.0	42.6	41.5	40.3
dalle 21 alle 22	47.5	56.3	48.3	46.8	43.0	40.2	39.8	39.0
dalle 22 alle 23	45.4	58.6	47.2	45.5	40.8	38.2	37.9	37.5
dalle 23 alle 0	38.5	47.6	43.3	41.0	36.4	34.2	33.3	32.7
dalle 0 alle 1	37.5	45.6	42.2	39.6	36.0	33.9	33.4	32.1
dalle 1 alle 2	35.7	41.6	39.7	37.7	34.5	32.5	32.0	31.4
dalle 2 alle 3	36.3	44.7	42.1	40.6	33.4	30.5	30.1	29.1
dalle 3 alle 4	34.4	40.3	37.0	35.8	33.4	31.4	30.4	29.9
dalle 4 alle 5	37.1	44.9	39.3	38.7	35.8	33.5	32.9	31.8
dalle 5 alle 6	40.1	45.9	43.6	42.7	39.1	35.9	35.0	34.2
dalle 6 alle 7	44.5	49.8	48.4	47.5	43.3	39.0	38.7	37.5
dalle 7 alle 8	47.3	53.5	51.2	50.1	45.6	41.3	40.9	40.4
dalle 8 alle 8	54.9	66.3	59.8	56.2	50.8	46.2	45.4	43.9
diurno (6 - 22)	52.0	63.1	57.5	53.3	47.8	44.0	43.3	42.1
notturno (22-6)	39.7	50.8	42.8	41.2	36.9	34.4	33.8	33.1

Postazione n.: **10** Via: **Colonna c/o Scuola Musica/Ufficio** Località: **Santa Maria, Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 9 di Giovedì 26/9/19 alle ore 9 di Venerdì**

riferimento fotografico

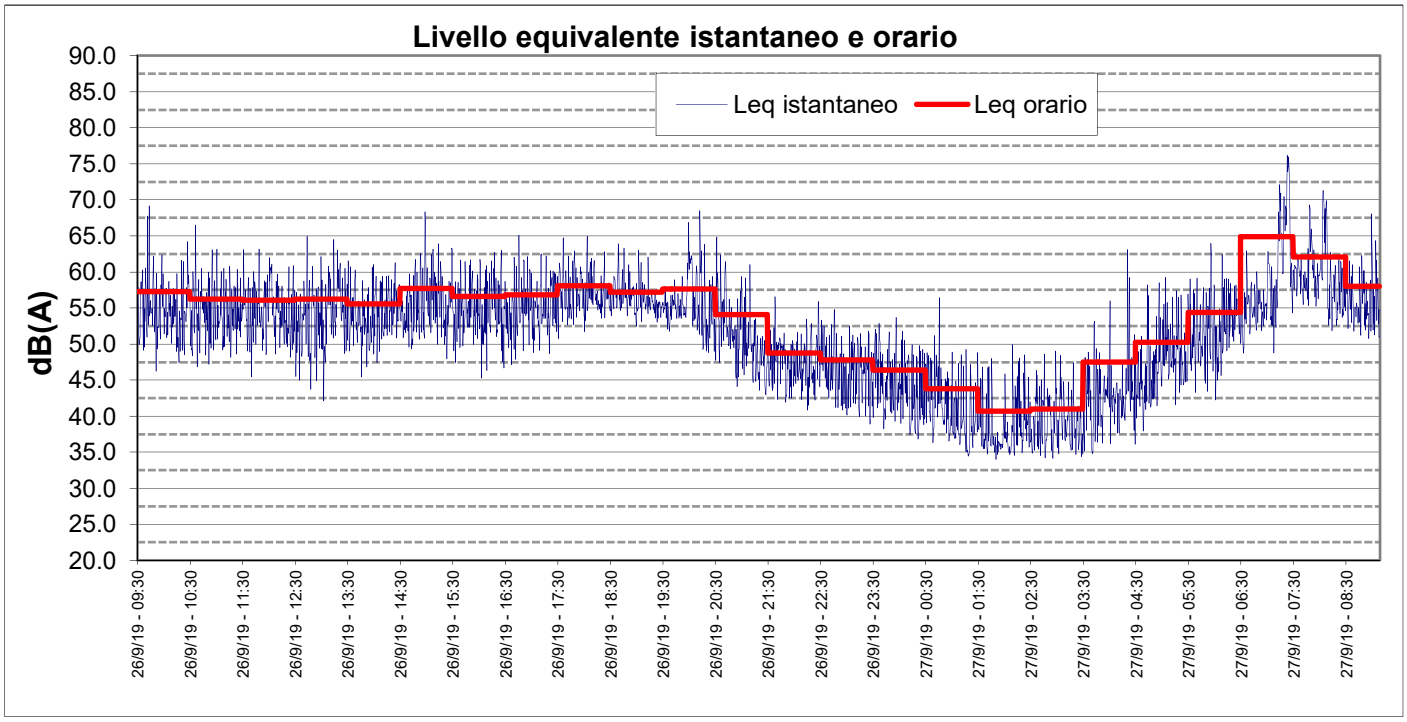

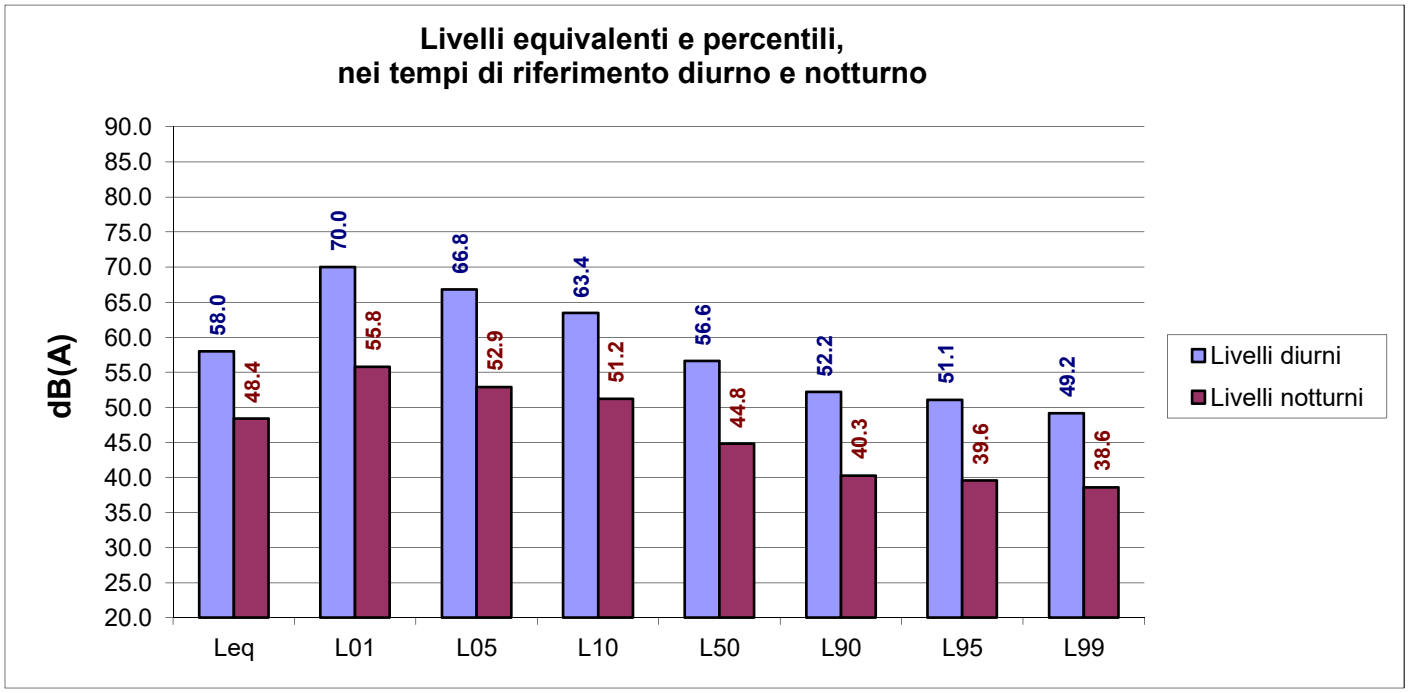

Postazione n.: **10** Via: **Colonna c/o Scuola Musica/Ufficio** Località: **Santa Maria, Mareno di Piave (TV)**

ANALISI RELATIVA AL PERIODO DI MISURA

Intervallo di misura: **dalle ore 9 di Giovedì 26/9/19 alle ore 9 di Venerdì**

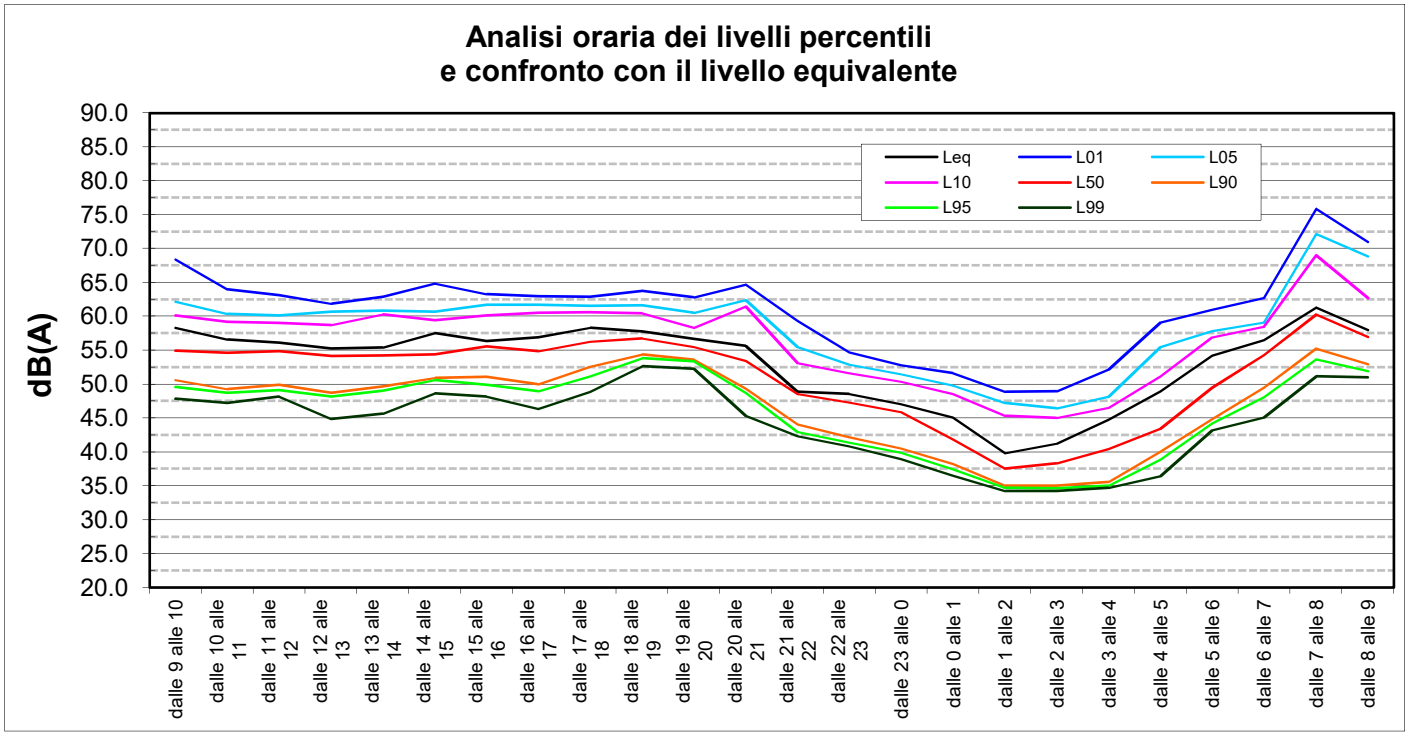

Periodo (ore)	Leq	L_{01}	L_{05}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{99}
dalle 9 alle 10	58.3	68.4	62.2	60.1	54.9	50.6	49.5	47.9
dalle 10 alle 11	56.6	64.0	60.4	59.2	54.6	49.3	48.7	47.2
dalle 11 alle 12	56.1	63.1	60.1	59.0	54.8	49.9	49.1	48.2
dalle 12 alle 13	55.2	61.8	60.6	58.7	54.1	48.7	48.2	44.9
dalle 13 alle 14	55.4	62.9	60.8	60.2	54.2	49.6	49.0	45.7
dalle 14 alle 15	57.6	64.9	60.6	59.4	54.4	50.9	50.6	48.6
dalle 15 alle 16	56.3	63.3	61.7	60.1	55.6	51.1	49.9	48.1
dalle 16 alle 17	56.9	62.9	61.7	60.5	54.8	50.0	48.9	46.4
dalle 17 alle 18	58.3	62.8	61.5	60.6	56.3	52.6	51.2	48.9
dalle 18 alle 19	57.8	63.8	61.6	60.4	56.7	54.3	53.9	52.6
dalle 19 alle 20	56.6	62.8	60.5	58.3	55.5	53.6	53.3	52.2
dalle 20 alle 21	55.6	64.7	62.4	61.5	53.4	49.4	48.7	45.3
dalle 21 alle 22	48.8	59.3	55.5	53.1	48.6	44.0	42.9	42.3
dalle 22 alle 23	48.5	54.7	52.9	51.7	47.3	42.2	41.4	40.8
dalle 23 alle 0	47.1	52.8	51.5	50.3	45.9	40.6	39.9	38.9
dalle 0 alle 1	45.1	51.6	49.8	48.5	41.9	38.3	37.4	36.5
dalle 1 alle 2	39.8	48.8	47.2	45.3	37.5	35.0	34.7	34.2
dalle 2 alle 3	41.2	48.9	46.4	45.0	38.3	35.0	34.6	34.3
dalle 3 alle 4	44.8	52.2	48.2	46.5	40.5	35.6	35.0	34.7
dalle 4 alle 5	49.0	59.1	55.5	51.1	43.4	40.1	38.9	36.4
dalle 5 alle 6	54.2	61.0	57.8	56.9	49.5	44.9	44.2	43.2
dalle 6 alle 7	56.5	62.7	59.1	58.5	54.3	49.5	48.1	45.1
dalle 7 alle 8	61.3	75.9	72.1	69.0	60.3	55.2	53.7	51.1
dalle 8 alle 9	58.0	71.0	68.9	62.7	57.0	52.9	51.9	51.0
diurno (6-22)	58.0	70.0	66.8	63.4	56.6	52.2	51.1	49.2
notturno (22-6)	48.4	55.8	52.9	51.2	44.8	40.3	39.6	38.6